

1ª SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 49. Sentenza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Detenuto - Mercede - Riduzione di tre decimi - Forma di prelievo coattivo - Soppressione della Cassa di soccorso alle vittime di delitti - Trattenute non più dirette al soddisfacimento specifico dei bisogni delle vittime - Irrazionalità dell'onere a carico dei soli cittadini detenuti - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23)

Pag. 11

N. 50. Sentenza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Raccomandata - Mancato recapito o manomissione - Risarcimento all'utenza - Esclusione - Limitazione alla specifica indennità - Fornitura di un mero servizio di mezzo di prova e non di trasporto di oggetti di valore - Non fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93).

(Cost., artt. 3, 28 e 113)

13

N. 51. Sentenza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - I.R.Pe.F. - Guardia di finanza - Accertamento degli illeciti tributari di valenza penale - Esercizio di poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria - Deroghe al segreto bancario - Insussistenza di una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta nei singoli clienti delle banche - Discrezionalità legislativa - Riservatezza meramente funzionale ai soli traffici commerciali - Impulso, controllo e vigilanza dell'autorità giudiziaria - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, primo comma, seconda proposizione; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, terzo comma, seconda proposizione, come modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 12)

15

N. 52. Sentenza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Donatori di sangue - Astensione dal lavoro - Retribuzione e contribuzione - Diritto - Sussistenza anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della legge - Esclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3)

21

N. 53. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Magistrato parte offesa - Reato commesso in udienza - Competenza territoriale - Spostamento - Deroghe - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 320/1991) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 11, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 104)

» 24

N. 54. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regioni Umbria e Lombardia - Tasse sulle concessioni regionali - Violazione della legge delega - Interventuta rettifica governativa - Opportunità di sentire nuovamente le parti - Rinvio a nuovo ruolo.

(Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e voci della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230)

Pag. 26

N. 55. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Servizio militare di leva - Valutabilità ai fini economici e di carriera - Dipendenti dall'Ente Ferrovie - Esclusione - Intervento interpretativo in materia con legge n. 412/1991, art. 7 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).

(Cost., artt. 3 e 52)

27

N. 56. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - I.V.A. - Avviso di accertamento - Notifica - Termine di decadenza di anni due - Mancata previsione - Diversità di termini in relazione alla diversità dei tributi - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma)

28

N. 57. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Personale della scuola - Pensionamento - Servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del periodo massimo o per il miglioramento del trattamento pensionistico - Limite del 1° ottobre 1974 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282 e 440 del 1991) - Riconoscimento del diritto nel solo caso di mancato raggiungimento della misura minima della pensione - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 29

N. 58. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Emissione del decreto di citazione a giudizio - Istanza di oblazione - Decisione - Subordinazione al consenso vincolante del p.m. - Questione fondata su un presupposto erroneo secondo una interpretazione logico-sistematica della norma denunciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 557 e 558; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141).

(Cost., art. 3)

31

N. 59. Ordinanza 3-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Imputato detenuto - Richiesta di giudizio abbreviato - Notifica al p.m. - Mezzi per la notifica - Mancata previsione - Previsione della ritualità della notifica fatta al direttore dell'istituto di pena - Sistema più agevole di quello previsto per l'imputato libero - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 458, primo comma, e 123, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma)

33

N. 60. Ordinanza 5-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - I.N.A.I.L. - Prestazioni previdenziali - Interessi e rivalutazione - Cumulo - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 35

N. 61. Ordinanza 5-18 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 61/1985) - Manifesta infondatezza.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 36)

36

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 febbraio 1992 (della regione Veneto).

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione all'esecuzione di opere relative alla miniera per sali alcalini e magnesiaci denominata «Costa Alta» sita nel comune di Valstagna - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di beni culturali ed ambientali e di attività di ricerca ed estrazione mineraria - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/1986.

(Atto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991, n. 816).

(D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, art. 82, primo, secondo e terzo comma, integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431)

Pag. 39

N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1992 (della regione Toscana).

Agricoltura - Ente autonomo per la bonifica l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni - Previsione della competenza dell'ente in questione a provvedere alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo nonché ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico e concessione delle regioni Umbria e Toscana - Modifica della vecchia denominazione dell'ente predetto in «Ente irriguo umbro-toscano» - Previsione nella composizione del consiglio di amministrazione dell'ente di tre rappresentanti della regione Toscana designati dal consiglio regionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale, atteso che la regione Toscana può provvedere per disposizione statutaria alla entificazione di una determinata materia solo quando le competenze non siano delegabili agli enti locali per la loro natura e dimensione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

[Legge 30 dicembre 1991, n. 411, artt. 2, primo comma, lett. a), secondo comma, lett. c), e 6].

(Cost., artt. 97, 117, 118 e 123)

» 41

N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1992 (della regione Veneto).

Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma).

(Cost., artt. 81 e 119, primo e secondo comma)

» 43

- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1992 (della provincia autonoma di Trento).

Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonché alle province di Trento e Bolzano - Facoltà delle regioni e province autonome di contrarre mutui con istituti di credito nei limiti massimi previsti dai relativi statuti e dalle vigenti disposizioni di legge per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni di cui sopra - Divieto alle regioni, province, comuni, comunità montane, nonché loro consorzi e aziende di spese superiori a quelle previste dal bilancio preventivo di ciascun ente per l'anno 1991, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni, partecipazioni a convegni - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria delle regioni nonché violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, e 19).

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 119; statuto regione Trentino-Alto Adige, titolo sesto)

Pag. 46

- N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1992 (della regione Lombardia).

Finanza pubblica allargata - Abolizione del controllo sugli atti delle U.S.L. e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e previsione di un controllo preventivo esercitato direttamente dalla regione anche in forma di silenzio-assenso - Estensione, per gli istituti scientifici, del controllo ministeriale relativamente ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina ed attuazione dei contratti e delle convenzioni - Ammissione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari a diretta gestione, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'istituto superiore di sanità a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, su una apposita quota di riserva determinata dal C.I.P.E., su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui - Divieto alle regioni, province, comuni, comunità montane nonché loro consorzi e aziende di spese superiori a quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni, partecipazione a convegni - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonché violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, ottavo e quindicesimo comma, 6, primo comma, e 19).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119)

» 49

- N. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1992 (della regione Lombardia).

Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma)

» 53

- N. 61. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 12 giugno 1991.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi per i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del d.-l. n. 580/1973, convertito in legge n. 766/1973, ed i titolari di borse di studio assunti in base alle leggi nn. 642/1966 e 62/1967 che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989) che ha esteso la legittimazione a partecipare a detti giudizi ad altre categorie di soggetti.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 56

N. 62. Ordinanza del tribunale di Firenze del 22 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Facoltà del lavoratore di avvalersi del diritto di opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno (nella fattispecie fino al sessantatreesimo anno di età) - Ritenuta esclusione della possibilità dei dirigenti di esercitare il suddetto diritto di opzione non essendo ad essi applicabile la normativa di cui alle leggi nn. 604/1966 e 300/1970 circa la stabilità del posto di lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986 e 498/1988.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 65

N. 63. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 9 ottobre 1991.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dai tecnici laureati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi per i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal C.N.R., i quali abbiano svolto, presso la facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando almeno per un triennio entro l'anno accademico 1979-80, attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dai presidi di facoltà - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa anche da giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989) che ha esteso la legittimazione a partecipare a detti giudizi ad altre categorie di soggetti.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 67

N. 64. Ordinanza del pretore di Prato del 14 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici della legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6).

(Cost., art. 3)

» 73

N. 65. Ordinanza del pretore di Catania del 21 ottobre 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna - Lamentata impossibile valutazione delle prove di responsabilità - Mancata garanzia del diritto di difesa in ordine a tale giudizio.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., art. 24)

» 74

N. 66. Ordinanza del pretore di Genova del 3 gennaio 1992.

Avvocato e procuratore - Previdenza e assistenza sociale - Computo della pensione in base ai soli redditi dichiarati dai professionisti - Esclusione dell'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali - Ingiustificata riduzione della pensione quale sanzione ad un comportamento penalmente rilevante dell'assicurato diversamente da quanto sancito dalla legge n. 424/1966 per i dipendenti pubblici - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 2, modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 75

N. 67. Ordinanza del tribunale di Torino del 10 dicembre 1991.

Fallimento e procedure concorsuali - Compenso per la riscossione coattiva del tributo erariale - Contestata legittimità: a) in via principale, della impossibilità di considerarlo accessorio del tributo e della conseguente mancata estensione ad esso del privilegio stabilito per i tributi erariali e loro accessori; b) in via subordinata, della non assimilabilità del compenso medesimo alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive godenti di privilegio al pari del credito azionato - Prospettata violazione, sotto entrambi i profili, del diritto del lavoratore ad un'equa retribuzione a causa della difficoltà per il concessionario del servizio riscossione tributi di ottenere la remunerazione - Incidenza sull'efficienza della pubblica amministrazione.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett. c); c.c., art. 2749, primo comma].

(Cost., artt. 36 e 97)

Pag. 77

N. 68. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 28 giugno 1991.

Regione Calabria - Personale dirigenziale non inquadrato nella massima qualifica - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire benefici previdenziali così come stabilito dalla stessa legge regionale per i soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una adeguata retribuzione e sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 38 e 97)

» 79

N. 69. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 7 settembre 1991.

Processo penale - Porto abusivo di armi giocattolo alterate - Prevista obbligatorietà dell'arresto - Irragionevolezza - Lamentato uguale trattamento per situazioni diverse e, in particolare, deteriore trattamento rispetto alle armi ad aria compressa.

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. g), in relazione alla legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, ultimo comma].

(Cost., art. 3)

» 84

N. 70. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Cagliari del 9 dicembre 1991.

Pena - Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo - Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati particolarmente gravi - Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27)

» 87

N. 71. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli del 21 novembre 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Incompatibilità a giudicare per lo stesso g.i.p. che ha disposto il giudizio immediato - Interpretazione risultante da provvedimento della Corte costituzionale - Richiesta di riesame - Lamentato eccesso di delega.

(C.P.P. 1983, art. 34, secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 67).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 91

N. 72. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo del 21 agosto 1991.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria - Estensione al personale amministrativo delle magistrature speciali e categorie equiparate - Mancata estensione al personale amministrativo distaccato presso i commissariati per il riordinamento degli usi civici - Lamentata disparità di trattamento.

(Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 92

N. 73. Ordinanza del pretore di Palermo dell'8 novembre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice - Subordinazione dell'esercizio di tale potere alla preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive dettate dalla legge delega - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della soggezione del giudice solo alla legge, della corretta motivazione delle sentenze nonché dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 101, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 73)

Pag. 95

N. 74. Ordinanza del pretore di Palermo dell'8 novembre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice - Subordinazione dell'esercizio di tale potere alla preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive dettate dalla legge delega - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della soggezione del giudice solo alla legge, della corretta motivazione delle sentenze nonché dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 101, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 73)

» 97

N. 75. Ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 3 dicembre 1991.

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento - Proposizione di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale ha respinto la domanda di dichiarazione di fallimento avanzata da un ricorrente - Competenza a decidere attribuita alla corte d'appello che, in caso di accoglimento, manda al competente tribunale per la dichiarazione di fallimento - Sussistenza per il tribunale dell'obbligo di dichiararlo - Prospettata violazione del principio della indipendenza del giudice con incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 101, 107 e 111)

» 99

N. 76. Ordinanza del pretore di Savona del 5 novembre 1991.

Regione Liguria - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione, con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale - Prospettata incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 97 e 117)

» 104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 49

*Sentenza 3-18 febbraio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Detenuto - Mercede - Riduzione di tre decimi - Forma di prelievo coattivo - Soppressione della Cassa di soccorso alle vittime di delitti - Trattenute non più dirette al soddisfacimento specifico dei bisogni delle vittime - Irrazionalità dell'onere a carico dei soli cittadini detenuti - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Ministero di grazia e giustizia e Ruiu Pietro Carmelo, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro, con ricorso del 3 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, di condannare il Ministero di Grazia e Giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla trattenuta dei tre decimi operata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, sulle mercedi erogategli dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato presso la detta Casa Circondariale. Il Pretore accoglieva la domanda, ma l'Amministrazione proponeva appello.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 12 giugno 1991 (R.O. n. 550 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 23 della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Ha osservato che la disposizione censurata prevedeva una forma di prelievo coattivo, destinato — inizialmente alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% delle entrate, degli stessi scopi della Cassa e per la restante parte, al finanziamento delle attività amministrative dei detti enti pubblici.

La trattenuta, almeno dal 1978, avrebbe avuto natura impositiva, siccome diretta al finanziamento di una spesa pubblica, onde il contrasto della detta disposizione con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto impone a tutti i detenuti che lavorano un identico tributo nonostante la loro diversa capacità contributiva.

Inoltre, gli stessi detenuti risulterebbero ingiustamente discriminati rispetto agli altri cittadini dalla previsione, solo in loro danno, di un concorso aggiuntivo alla spesa pubblica.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, attesa la natura particolare del lavoro carcerario che giustifica la diversità della disciplina del rapporto e le sue conseguenze, rispetto a quella del rapporto di lavoro ordinario.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato, con efficacia *ex nunc*, dalla legge n. 663 del 1986, nella parte in cui prevede la riduzione dei tre decimi della mercede pagata ai detenuti che lavorano, versata in un primo tempo alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e agli enti locali, per il soddisfacimento, nella misura del 16%, degli stessi scopi perseguiti dalla Cassa, e per la parte restante, delle funzioni amministrative degli enti destinatari, realizzando così una forma di prelievo coattivo, leda gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, risultando violato il principio dell'uguale trattamento impositivo secondo la capacità contributiva, e discriminati ingiustamente i detenuti rispetto agli altri cittadini.

2. — La questione è fondata.

L'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie, trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986, disponeva che al detenuto lavoratore fossero corrisposti dall'amministrazione penitenziaria solo i sette decimi della mercede, mentre i rimanenti tre decimi fossero versati alla Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti istituita in base all'art. 73 della detta legge.

La Cassa aveva finalità di assistenza a favore di coloro che versavano in istato di bisogno per effetto di un delitto.

A prescindere dall'esistenza di un danno risarcibile e anche dall'eventuale avvenuto risarcimento, si era ritenuto a carico di coloro che avevano commesso un reato il dovere di contribuire direttamente con il loro lavoro ad aiutare le vittime di fatti criminosi e di alleviarne i bisogni.

In sostanza, si trattava di un atto di solidarietà dei condannati verso le vittime dei delitti, anche se l'onere veniva a gravare su un numero limitato di detenuti, e per giunta sui più bisognosi e persino su coloro il cui reato non aveva provocato vittime e su quelli che avevano già risarcito il danno cagionato dal delitto da essi commesso.

3. — Con il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Cassa era soppressa e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 si stabiliva che i fondi giacenti presso la Cassa e le entrate successive alla sua soppressione, a partire dal 31 marzo 1979, fossero versate al Ministero del Tesoro e destinate nella misura dell'84% allo svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni e delle Province (art. 132 del d.P.R. n. 616 del 1977) e del 16% per la prosecuzione delle funzioni già esercitate dalla Cassa nelle Regioni a Statuto speciale (art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Le funzioni amministrative riguardavano le attività relative all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime dei delitti, all'assistenza post-sanitaria, assegnate poi, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, specificamente ai Comuni dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977; nonché gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e quelli di protezione speciale in favore delle prostitute.

Essendosi, quindi, sostituiti alla Cassa di soccorso enti portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, sicché le trattenute sono dirette a soddisfare finalità di beneficenza pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sulla intera collettività e non solo sui detenuti che lavorano, sussiste violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi una irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli altri cittadini, onde la fondatezza della questione e la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Resta assorbita la censura che riguarda la violazione dell'art. 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0190

N. 50

Sentenza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Raccomandata - Mancato recapito o manomissione - Risarcimento all'utenza - Esclusione - Limitazione alla specifica indennità - Fornitura di un mero servizio di mezzo di prova e non di trasporto di oggetti di valore - Non fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93).

(Cost., artt. 3, 28 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra S.p.a. LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) e Ministero delle Poste e telecomunicazioni iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. LI.CO.SA.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Umberto Fortini per la S.p.a. LI.CO.SA.;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla S.p.a. LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del mancato arrivo a destinazione di due lettere raccomandate contenenti assegni bancari, poi risultati incassati da persone diverse dai beneficiari, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 28 dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale).

Le norme denunciate limitano la responsabilità dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenze raccomandate al pagamento di una indennità, attualmente fissata nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione. Ad avviso del giudice remittente, esse violano:

a) l'art. 3 Cost. perchè attribuiscono all'Amministrazione un privilegio ingiustificato, attesa la natura contrattuale del rapporto con gli utenti del servizio; b) l'art. 28 Cost., perchè l'Amministrazione non risponde dei danni

conseguenti alla perdita delle raccomandate nemmeno nel caso che essa abbia «luogo per fatto criminoso dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni»; c) l'art. 113 Cost., giacchè i limiti di responsabilità sottraggono determinati atti e comportamenti della pubblica amministrazione al sindacato (e alla tutela) giurisdizionale.

A sostegno della censura *sub a)* viene invocata la sentenza n. 303 del 1988 di questa Corte.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società attrice, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza di rimessione e integrandone i richiami di giurisprudenza con riferimenti anche alla successiva sentenza n. 1104 del 1988, nonchè a pronunce della Corte di cassazione che ribadiscono la natura privatistica dei rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione postale.

Considerato in diritto

1. — Dal Pretore di Firenze è sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale), «per possibile contrasto con gli artt. 3, primo comma, 28 e 113 della Costituzione, in quanto stabiliscono che il Ministero delle poste e telecomunicazioni non è tenuto ad alcuna forma di risarcimento verso l'utenza oltre l'indennità prevista dall'art. 28 dello stesso decreto presidenziale, nel caso di mancato recapito o manomissione di raccomandata».

2. — In riferimento agli artt. 3 e 113 Cost. la questione non è fondata.

Che il rapporto dell'Amministrazione delle poste con gli utenti abbia natura contrattuale e sia perciò fondamentalmente soggetto al regime del diritto privato (sent. n. 303 del 1988) non è una premessa sufficiente per dedurre che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, l'Amministrazione deve essere assoggettata a responsabilità per il pieno risarcimento dei danni, secondo la regola generale dell'art. 1218 cod. civ. Come ha precisato ulteriormente la sent. n. 1104 del 1988, questo dato non conduce di per sé ad escludere la possibilità di configurare una disciplina speciale, ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria in rapporto tanto alla complessità tecnica della gestione quanto all'esigenza del contenimento dei costi. Non vale richiamare il precedente della sentenza n. 303 del 1988, perchè il caso su cui verte il giudizio *a quo* non può essere paragonato al caso che ha dato luogo a quella sentenza, nel quale il mittente (Banca d'Italia) era legalmente tenuto a usare la forma della corrispondenza raccomandata.

Nè si può obiettare che le norme denunciate, in quanto riducono la responsabilità dell'Amministrazione a una somma pari a dieci volte l'importo del diritto di raccomandazione, non rispettano la condizione che la somma-limite della responsabilità sia fissata in misura tale da garantire in ogni caso un ristoro serio e non fittizio del danno. La misura dell'indennizzo (conforme all'art. 50, n. 4, della Convenzione postale universale, resa esecutiva con d.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358) è correlativa al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione istituzionale è quella di fornire un mezzo di prova facilmente accessibile della spedizione e dell'arrivo a destinazione di una lettera o di un plico, non la funzione di mezzo di trasporto di oggetti di valore. Se l'utente include nella corrispondenza raccomandata carte-valore, pur nei limiti in cui ciò non è vietato dall'art. 83 del codice postale (che vieta solo l'inclusione di titoli esigibili al portatore), egli usa il servizio per uno scopo estraneo alla causa del contratto, e quindi a suo rischio e pericolo. Se non intende correre questo rischio e garantire il contenuto della corrispondenza deve scegliere, pagando un corrispettivo adeguato, la forma dell'assicurazione convenzionale, che comporta l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, di responsabilità commisurata al valore dichiarato.

L'art. 113 Cost. è richiamato fuori di proposito. Le norme denunciate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensì limitano il diritto per il quale la tutela può essere invocata.

3. — In riferimento all'art. 28 Cost. la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Nel corso della sua argomentazione il giudice remittente osserva che l'Amministrazione postale è esonerata da responsabilità per il pieno risarcimento dei danni «pure nell'ipotesi che la perdita delle raccomandate abbia luogo per fatto criminoso dei suoi dipendenti, nell'esercizio delle loro mansioni». Ma egli non formula una autonoma questione di legittimità costituzionale riferita a questo caso specifico, nè dalla narrativa di fatto risulta in qualche modo che di questo caso si tratti nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Pretore sopra nominato con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0191

N. 51

Sentenza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - I.R.Pe.F. - Guardia di finanza - Accertamento degli illeciti tributari di valenza penale - Esercizio di poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria - Deroghe al segreto bancario - Insussistenza di una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta nei singoli clienti delle banche - Discrezionalità legislativa - Riservatezza meramente funzionale ai soli traffici commerciali - Impulso, controllo e vigilanza dell'autorità giudiziaria - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, primo comma, seconda proposizione; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, terzo comma, seconda proposizione, come modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone nel ricorso proposto da S.p.a. Arrital Cucine c/ Ufficio Imposte Dirette di Pordenone ed altro iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio pendente di fronte alla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, sorto a seguito di opposizione ad accertamento fiscale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificati, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria).

Il giudice *a quo*, in punto di rilevanza, precisa che, nell'ambito di un'ispezione, autorizzata dall'autorità giudiziaria, svolta ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Guardia di finanza ha reperito documenti bancari, sulla cui base si è attivata un'indagine di polizia giudiziaria, anch'essa autorizzata dal giudice, nel corso della quale sono state acquisite notizie bancarie di rilievo pure per il predetto accertamento fiscale. Dopo che l'autorità giudiziaria titolare dell'indagine penale aveva autorizzato l'utilizzazione a fini fiscali delle notizie così acquisite, si è proceduto alla notifica dei relativi accertamenti, dalla cui opposizione ha avuto origine il giudizio *a quo*.

A seguito di una specifica eccezione preliminare proposta dal ricorrente nel processo *a quo*, la Commissione tributaria di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 63 e 33, sospettando un vizio di questi ultimi per eccesso di delega rispetto all'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971, il quale contiene la direttiva rivolta al legislatore delegato di stabilire «l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti». Secondo il giudice *a quo*, con tale disposizione il legislatore ha inteso sottolineare che il segreto bancario ha trovato, nell'ambito della riforma tributaria, uno specifico riconoscimento, nel senso che ha assunto valore di norma avente una precisa connotazione positiva e sistematica rispetto ad ogni attività ispettiva e di verifica posta in essere dall'amministrazione finanziaria.

Sempre ad avviso del giudice *a quo*, siffatta norma direttiva, mentre risulterebbe adeguatamente attuata dai non impugnati artt. 51-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 e 35 del d.P.R. n. 600 del 1973 (i quali elencano i casi tassativi in cui l'amministrazione finanziaria può superare il segreto bancario nell'ambito della propria attività ispettiva), sembrerebbe, invece, contraddetta dalle disposizioni impugnate. Queste ultime, infatti, contengono una norma identica, la quale, dopo aver previsto che la Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione degli elementi utili all'accertamento e alla repressione delle violazioni connesse con gli obblighi tributari, stabilisce che la stessa Guardia di finanza, «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria».

Tale norma, a parere del giudice *a quo*, comporterebbe un eccesso di delega, poiché, a fronte di una direttiva che esige deroghe al segreto bancario limitate a ipotesi di particolare gravità e tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti, essa sarebbe, invece, priva di ogni limite. Le deroghe ivi previste, infatti, sarebbero soggette al solo vincolo della previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che, peraltro, non ha nulla a che vedere con considerazioni di indole tributaria, ma ha riguardo, piuttosto, all'eventuale opportunità di mantenere integro il segreto istruttorio.

Né, sempre secondo il giudice *a quo*, potrebbe condividersi la linea interpretativa adottata da talune Commissioni tributarie, secondo cui la trasmissibilità delle informazioni da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria sarebbe limitata alle sole notizie di tipo non bancario, dal momento che tale interpretazione, oltre a non essere basata su alcun dato testuale, andrebbe incontro all'inconveniente di portare ad escludere dall'accertamento tributario proprio il tipo di acquisizioni ritenute più significative.

Del resto, conclude lo stesso giudice *a quo*, va ricordato che il recente decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, nel modificare le norme impugnate, estende la possibilità che la polizia giudiziaria dia informazioni all'amministrazione finanziaria «anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51-*bis*» (e dall'art. 35, prima citato): questa modifica, insinua il giudice *a quo*, sembrerebbe ammettere che la norma ora impugnata esorbitasse dalla delega e necessitasse, quindi, di una successiva legittimazione.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

Soltanto il primo profilo, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver accennato alla non chiarezza e alla inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza di rimessione sul collegamento dell'istruttoria fiscale con un'indagine penale, sostiene che la questione sollevata sia irrilevante, poiché i militari e i funzionari procedenti all'accertamento avrebbero l'obbligo, penalmente sanzionato, di non trattenere per sé le informazioni bancarie di cui siano giunti in possesso, obbligo che resterebbe in vigore pur se fossero annullate le disposizioni impugnate.

Per quanto concerne il merito della questione di costituzionalità, l'Avvocatura dello Stato, nel sottolineare che la *ratio* delle disposizioni contestate è quella di evitare che, nel caso che un'istruttoria penale sia affiancata da un'istruttoria fiscale, si arrechi pregiudizio alle indagini giudiziali in corso, afferma che le norme impugnate obbediscono alla regola fondamentale, e di generale applicazione, della non interruzione del flusso delle informazioni in materia tributaria e della loro piena utilizzabilità ai fini dell'accertamento tributario da parte degli uffici finanziari che ne siano venuti in possesso. L'Avvocatura rileva, altresì, che non sussiste alcun collegamento tra le disposizioni contestate e i citati artt. 35 e 51-bis, poiché solo questi ultimi costituirebbero attuazione del principio direttivo fissato dalla legge delega, nel senso che solo essi contengono norme sostanziali limitatrici dell'utilizzabilità di notizie coperte da segreto bancario. Le disposizioni impugnate, invece, mirano a risolvere soltanto un problema di coordinamento tra istruttorie diverse, stabilendo una priorità di tipo procedurale e temporale a tutela dell'attività inquirente del giudice.

Del resto, continua l'Avvocatura dello Stato, se si volesse riconoscere nelle disposizioni impugnate una regola sostanziale, la questione, prima che infondata, sarebbe inammissibile, poiché, oltre a configurare probabilmente un'*aberratio ictus*, comporterebbe una pronunzia additiva (che dovrebbe essere estesa anche all'art. 12, secondo comma, del decreto legge n. 429 del 1982), diretta a prevedere un vincolo di inutilizzabilità per gli accertamenti degli uffici finanziari riguardo alle informazioni bancarie ad essi pervenute al di fuori dei casi previsti dall'art. 51-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ma, ed è questo un ulteriore motivo d'inammissibilità, l'ordinanza di remissione non chiarisce se il caso di specie rientri o no fra le deroghe contemplate dalle norme da ultimo menzionate e si mostra, oltretutto, perplessa sulla interpretazione da dare alle disposizioni impugnate. In ogni caso, conclude l'Avvocatura dello Stato, non può sostenersi che un documento bancario, non più «segreto» perché acquisito agli atti di un procedimento penale, dovrebbe considerarsi come se fosse ancora segreto, poiché altro è limitare la ricerca del materiale probatorio ai fini dell'istruttoria fiscale, altro è non poter utilizzare il materiale probatorio pervenuto e creare, così, segreti bancari laddove questi non esistono. Il principio direttivo contenuto nella legge delega (art. 10, n. 12) si riferisce soltanto al primo degli aspetti accennati (ricerca di materiale probatorio) e non può essere esteso, come pretenderebbe il giudice *a quo*, al secondo degli aspetti indicati (utilizzabilità del materiale probatorio pervenuto). Se così non fosse, nota la difesa dello Stato, si potrebbe dubitare della conformità del principio direttivo contenuto nella legge delega rispetto all'art. 53 della Costituzione.

3. — In prossimità della Camera di consiglio l'Avvocatura dello Stato ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale sottolinea, in contrasto con una notazione formulata dal giudice *a quo*, che la modifica apportata alla norma impugnata dall'art. 5, quattordicesimo e quindicesimo comma, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, elimina ogni incertezza interpretativa, nel senso che conferma che la Guardia di finanza, tanto nelle vesti di polizia tributaria quanto in quelle di polizia giudiziaria, deve trasmettere agli uffici finanziari i documenti, di cui sia pervenuta in possesso, «anche al di fuori dei casi di deroga» al segreto bancario. Nel confermare ciò, osserva la difesa dello Stato, le nuove disposizioni escludono l'eccesso di delega ipotizzato dall'ordinanza di remissione riguardo alla legislazione delegata del 1982.

L'Avvocatura rileva, inoltre, che, a seguito di un più ampio riscontro dei documenti, si è chiarito che l'accertamento riguardava un grave caso di evasione fiscale, coinvolgente profili criminali, che aveva indotto la Procura della Repubblica di Pordenone ad affiancare un'istruttoria penale a quella fiscale, nel corso della quale, peraltro, era già stato raccolto cospicuo materiale probatorio di tipo non-bancario. Dai documenti, precisa ancora l'Avvocatura, risulta che i limiti posti dagli artt. 51-bis e 35, che in ogni caso non riguardano affatto la «ricaduta» sull'istruttoria fiscale dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria penale, erano stati ampiamente superati nella specie.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, al primo e al terzo comma, contengono una disposizione identica, in base alla quale la Guardia di finanza — nell'ambito di un rapporto di cooperazione con gli uffici finanziari per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in un caso, e delle imposte sui redditi, nell'altro caso — «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria». Secondo il giudice *a quo*, tale disposizione violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal momento che costituirebbe l'esercizio di una funzione legislativa delegata svolta in contrasto con un principio direttivo contenuto nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), in base al quale il Governo è stato delegato a stabilire «l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti».

L'Avvocatura generale dello Stato, per contro, oltre a richiedere il rigetto della questione di legittimità costituzionale, ha proposto numerose eccezioni di inammissibilità, alcune delle quali, peraltro, sono state ritirate nello scritto difensivo depositato in prossimità della Camera di Consiglio. Sulle eccezioni proposte, e non ritirate, occorre, comunque, pronunciarsi in via preliminare.

2. — Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

Innanzitutto, non può essere condiviso il rilievo in base al quale l'eventuale accoglimento della questione sollevata non avrebbe alcuna influenza sulla possibilità che la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, trasmetta agli uffici finanziari notizie o dati acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria o valutaria, dal momento che rimarrebbe comunque l'obbligo, a carico degli ufficiali e degli agenti di polizia, di non trattenere per sé le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. Infatti, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, ove la questione proposta con il presente giudizio fosse accolta, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e degli agenti di polizia impegnati nelle indagini penali di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilità della ulteriore trasmissione delle stesse notizie all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Sulla base di ciò, non si può dubitare che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di Pordenone sia rilevante, poiché risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che l'accertamento fiscale, cui si riferisce il giudizio *a quo*, è in larga parte basato sulle informazioni bancarie che l'amministrazione finanziaria ha avuto dalla Guardia di finanza, allorché questa procedeva in veste di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

Né si rivela fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità, basata sulla presunta perplessità della ordinanza di rimessione in relazione all'interpretazione da dare alle disposizioni impugnate. Il giudice *a quo*, infatti, dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate partendo dal presupposto che queste ultime debbano esser interpretate nel senso che permettono la trasmissione agli uffici tributari di qualsiasi tipo di informazione finanziaria raccolta dalla polizia giudiziaria, comprese le notizie bancarie. Lo stesso giudice riferisce, poi, una diversa interpretazione delle norme impugnate, seguita da altre Commissioni tributarie, secondo la quale la trasmissione di notizie, cui le norme impugnate si riferiscono, sarebbe limitata alle informazioni di tipo non bancario. Ma egli stesso giunge alla inequivoca conclusione che tale interpretazione, la quale, a suo avviso, eviterebbe ogni conflitto con la legge di delega, non può essere condivisa.

Né, infine, merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità, secondo la quale, poiché le disposizioni contestate non conterebbero deroghe al segreto bancario, ma si riferirebbero soltanto al segreto istruttorio, sarebbe erroneamente invocato come parametro di costituzionalità il complesso di disposizioni costituzionali sulla delegazione legislativa, considerato che la norma interposta, contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge delega n. 825 del 1971, prevederebbe principi direttivi in ordine all'adozione di norme sostanziali limitatrici della utilizzabilità di notizie coperte dal segreto bancario, e non già in ordine all'emanazione di norme procedurali relative al coordinamento tra istruttorie penali e istruttorie fiscali. In realtà, pur ammettendo che l'interpretazione formulata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alle disposizioni appena citate sia quella corretta, non si può escludere, in via generale, che la previsione relativa alla possibilità dell'amministrazione finanziaria di giovare, ai fini dell'accertamento tributario, di notizie acquisite nel corso di indagini penali e ad essa trasmesse, previa autorizzazione del magistrato inquirente, dalla Guardia di finanza, agente come polizia giudiziaria, possa comportare un'incisione, seppure indiretta, sul segreto bancario. Infatti, una volta che si ammetta che con il segreto bancario possono essere coperti dati o notizie che la polizia giudiziaria può acquisire nel corso delle indagini finalizzate a un giudizio penale, non si può negare, quantomeno restando nei limiti di una valutazione deliberatoria, che vi possa essere un'interferenza fra la disciplina sulle deroghe al segreto bancario previste ai fini dell'accertamento tributario e la possibilità di trasmissione delle notizie confidenziali sopra definita. Ciò è sufficiente per poter affermare che il giudice *a quo* ha non irragionevolmente prefigurato l'ipotesi di eccesso di delega nella forma di un possibile contrasto fra le disposizioni impugnate e il principio direttivo contenuto nell'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971.

3. — La questione di costituzionalità sollevata dal giudice *a quo* non è fondata.

Con il termine di segreto bancario si denota un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati. A tale dovere, tuttavia, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione di ciò, il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il quale, in tale

valutazione, è tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati.

Entro questa cornice di principi costituzionali va collocata la legge delega invocata come norma interposta del giudizio di costituzionalità sulle disposizioni impugnate. Il legislatore delegato, infatti, è tenuto a dare attuazione alla legge di delegazione interpretandone i contenuti normativi in armonia con i principi costituzionali. Sicché l'inquadramento delle direttive stabilite dall'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971 all'interno delle norme costituzionali di riferimento si rende necessario proprio al fine di valutare la costituzionalità delle disposizioni poste dal legislatore delegato in attuazione di quelle direttive.

4. — Interpretata nel contesto dei principi costituzionali ora menzionati, la disposizione della legge delega invocata come norma interposta nel presente giudizio di costituzionalità non può avere il significato ad essa attribuito dal giudice *a quo*. In altri termini, la norma direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971 — per la quale il legislatore delegato è tenuto a provvedere alla «introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti» — non può avere il significato di riconoscere il segreto bancario come principio anche nei confronti dell'autorità finanziaria procedente all'accertamento degli illeciti tributari, principio che può essere derogato soltanto nei casi, tassativamente determinati, di illeciti di particolare gravità. Se questo dovesse esserne il significato, si dovrebbe seriamente dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 12, della legge delega in riferimento ai principi costituzionali affermati negli artt. 2 e 53 della Costituzione e questa Corte non esiterebbe ad accogliere il suggerimento dell'Avvocatura dello Stato a sollevare di fronte a se stessa la questione di costituzionalità.

In realtà, se la norma di delega dev'esser interpretata in armonia con la Costituzione e, più in particolare, con il principio che il dovere di riservatezza connesso con il segreto bancario non può coprire illeciti tributari e non può essere di ostacolo all'accertamento dei medesimi illeciti, l'art. 10, n. 12, non può essere visto come diretto a riconoscere il principio del «segreto bancario», di fronte al quale gli interventi dell'autorità pubblica volti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati come «deroghe eccezionali» e, persino, «sospette», tanto da esigere determinazioni tassative e limitate ai casi di maggior gravità. In altri termini, alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali, ai quali, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è applicabile (v. sentt. nn. 55 del 1968 e 22 del 1971).

Ciò significa che la stessa norma di delega non può essere interpretata come una norma restrittiva dei poteri di accertamento dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto più che, quando l'art. 10, n. 12, fa riferimento alle «ipotesi di particolare gravità» che legittimerebbero l'accesso degli uffici finanziari ai dati riservati custoditi dalle banche, non può non ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito tributario per evasione. Alla luce dei principi costituzionali, infatti, l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una «ipotesi di particolare gravità», per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei «doveri inderogabili di solidarietà», sui quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale.

In definitiva, la direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge n. 825 del 1971, vincola il legislatore delegato a conformare i rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli clienti, tenuti riservati dalle banche, purché si tratti di ipotesi e di modalità prestabilite dalla legge. Infatti, poiché in via di principio nessun documento o nessun dato, relativo agli utenti dei servizi bancari e detenuto confidenzialmente dalle banche, può essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari, il significato sostanziale della norma di delega ora esaminata è quello di sottoporre tali poteri al principio di legalità, di modo che questi ultimi non possano essere svolti arbitrariamente e indiscriminatamente.

5. — Ad avviso del giudice *a quo*, il legislatore delegato, mentre avrebbe accuratamente attuato la predetta direttiva con l'art. 51-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 e con l'art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973, ne avrebbe, invece, violato il contenuto sostanziale con le disposizioni impugnate.

I ricordati artt. 51-*bis* e 35, nei testi introdotti, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (che, peraltro, risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 art. 18, punto 2, lett. *e*) e punto 1, lett. *h*), hanno predeterminato — l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e l'altro in relazione alle imposte sui redditi — i fatti o gli indizi (omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici finanziari sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. In tali casi, occorre ricordarlo, l'esercizio del potere di accesso alle predette informazioni riservate è subordinato alla previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, vale a dire alla previa autorizzazione di un magistrato incaricato di presiedere un organo avente natura giurisdizionale.

Le disposizioni impugnate — cioè l'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente, dagli artt. 7 e 2 del già menzionato d.P.R. n. 463 del 1982 — prevedono una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito. In base alle citate disposizioni, infatti, la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme sul segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria. Secondo il giudice *a quo*, la previsione in questa disposizione della sola previa autorizzazione del giudice inquirente e la mancata predeterminazione, in tal caso, delle ipotesi legittimanti l'accesso ai dati riservati costituirebbero motivo d'illegittimità costituzionale per violazione della norma di delega esaminata nel punto precedente della motivazione. Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.

In realtà, le norme sospettate d'incostituzionalità abilitano la Guardia di finanza a trasmettere agli uffici delle imposte informazioni, dati o documenti, rilevanti per l'accertamento di illeciti tributari, che siano stati acquisiti dalla stessa Guardia di finanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Ciò significa che quest'ultima ha originariamente accesso ai dati cui si riferiscono le disposizioni impugnate in relazione a ipotesi che la legge penale predetermina come ipotesi di reato, in conformità al principio di riserva assoluta di legge, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, nella sua attività di polizia giudiziaria, volta al reperimento o alla verifica dei suddetti dati, la Guardia di finanza agisce, oltreché secondo modalità stabilite dalla legge, sotto l'impulso, il controllo e la vigilanza dell'autorità giudiziaria, così come è previsto in generale per le attività di prevenzione e di repressione dei reati. Tutto ciò dimostra che l'accesso ai dati riservati cui si riferiscono le disposizioni impugnate è sottoposto a rigorose condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le quali anzi, proprio perché attengono alla persecuzione dei reati, sono definite persino in modo più preciso e garantistico rispetto a quelle stabilite dai ricordati artt. 51-*bis* e 35 per l'accertamento degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte. L'illimitata trasmissibilità dei dati coperti da segreto bancario da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria si basa, dunque, sul presupposto che il segreto bancario non può in alcun modo sussistere di fronte alla (legittima) attività di prevenzione e di repressione dei reati (artt. 248, secondo comma, c.p.p. e 255 c.p.p.). E, poiché tale attività risponde a requisiti di legalità e di controllo giudiziario particolarmente rigorosi, nessun ostacolo può sussistere affinché i dati riservati (legittimamente) acquisiti per tale via possano essere comunicati all'amministrazione finanziaria e possano essere da quest'ultima pienamente utilizzati, anche al di là delle ipotesi previste dai più volte citati artt. 51-*bis* e 35 (come ora, a definitivo chiarimento, stabilisce l'art. 5, quattordicesimo e quindicesimo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197). Ciò, del resto, come si è prima accennato, corrisponde al bilanciamento dei valori costituzionali, in base al quale i valori collegati al dovere di riserbo sui dati bancari sono sicuramente recessivi di fronte a quelli riferibili al dovere inderogabile imposto dall'art. 53 della Costituzione e, a maggior ragione, di fronte all'esigenza costituzionale primaria collegata alla persecuzione dei reati.

L'unico limite che occorre rispettare nella altrimenti piena possibilità della polizia giudiziaria di trasmettere agli uffici delle imposte gli anzidetti dati va individuato nella imprescindibile esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio agli interessi protetti con il segreto istruttorio o, in genere, con il segreto attinente alla fase delle indagini preliminari. Di ciò, a ragione, si preoccupano le disposizioni impugnate allorché subordinano la trasmissione agli uffici finanziari delle informazioni e dei documenti in possesso della polizia giudiziaria alla previa autorizzazione del giudice, la quale è espressamente giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della indagine penale e di tutelare i diritti della persona sottoposta all'indagine medesima. Tale autorizzazione è evidentemente diretta a regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria penale e quella tributaria, sicché, contrariamente a quanto suppone il giudice *a quo*, non può essere posta sullo stesso piano dei poteri giudiziali di accesso ai dati riservati, che sono distintamente disciplinati dalle norme sulle indagini di polizia giudiziaria (artt. 248, secondo comma, e 255 c.p.p.) e da quelle sull'accertamento tributario (artt. 51-*bis* e 35, prima ricordati).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in connessione con la norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0192

N. 52

Sentenza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Donatori di sangue - Astensione dal lavoro - Retribuzione e contribuzione - Diritto - Sussistenza anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della legge - Esclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), e dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1991 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Dovesi Giampaolo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gherardi Giancarlo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Dovesi Giampaolo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditó l'avvocato Luciano Ventura per Dovesi Giampaolo e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Dovesi Giampaolo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bologna l'I.N.P.S., chiedendo che il trattamento di pensione a lui spettante fosse calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 28 febbraio 1979 al 14 febbraio 1987, ivi compresi i giorni di assenza per donazione di sangue.

Il Pretore, con ordinanza del 16 febbraio 1991 (R.O. n. 306 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

Ha osservato che l'art. 13 della legge n. 107 del 1990, prevedendo a favore dei lavoratori che donano il sangue, oltre la retribuzione per l'intera giornata, anche l'accrédito dei contributi previdenziali, solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge, senza efficacia retroattiva, discrimina i lavoratori che abbiano donato sangue dopo l'entrata in vigore della legge rispetto a quelli che lo abbiano donato prima della stessa; che l'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il quale contempla a carico dei datori di lavoro solo l'obbligo della retribuzione e non anche quello della contribuzione, discrimina i suddetti lavoratori rispetto a quelli che, astenendosi per altre cause di rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc...) hanno diritto alla contribuzione oltre che alla retribuzione; che, infine, sussiste una discriminazione tra i lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. e quelli non soggetti al detto regime assicurativo, in quanto la contribuzione è negata solo ai primi e non anche agli altri.

Il giudice *a quo* ha ritenuto anche che la esclusione di cui trattasi importa lesione del principio della ragionevolezza considerati la funzione sociale ed i valori della solidarietà attuati dalla donazione di sangue.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale si è riportata alle argomentazioni svolte dal giudice remittente.

3.1. — È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione, in quanto la diversità dei trattamenti normativi è giustificata dal fluire del tempo e il beneficio eccezionale della contribuzione per giornate non lavorative non è di applicazione generale.

4. — Identica questione con identiche argomentazioni è stata sollevata dallo stesso Pretore di Bologna in causa tra Gherardi Giancarlo ed altri e l'I.N.P.S. con ordinanza del 24 aprile 1991 (R.O. n. 571 del 1991).

4.1. — Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale si è riportata al precedente atto di intervento.

5. — Nella imminenza della udienza la difesa del Dovesi ha presentato memoria nella quale ha chiesto anzitutto una sentenza interpretativa, in quanto al lavoratore donatore di sangue per la giornata della donazione è concessa una vera e propria retribuzione che, in quanto tale, deve essere assoggettata a contribuzione. Ha ricordato che l'I.N.P.S. fino al 1985 era della stessa opinione, mutata poi dal 1986, ritenendo erogata al lavoratore una indennità e non una retribuzione, il che però contrasterebbe sia con i lavori preparatori della legge n. 584 del 1967, che escludono la indennità e invece attribuiscono una vera e propria retribuzione, sia con quanto risulta dall'art. 4. del decreto ministeriale 8 aprile 1968, di attuazione della detta legge, che garantisce un trattamento economico complessivo

Ha sostenuto poi che la situazione è analoga a quella che si verifica per le ferie, le festività, le assenze per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, per i permessi retribuiti e per i permessi a favore dei componenti dei seggi elettorali.

In linea gradata ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non è prevista la contribuzione previdenziale.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, siccome prospettano questioni identiche, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La Corte è chiamata a verificare:

a) se l'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, il quale prevede a favore dei lavoratori donatori di sangue per la giornata della donazione l'astensione dal lavoro con diritto all'intera retribuzione e alla contribuzione figurativa, non avendo efficacia retroattiva, crei una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori che abbiano donato sangue prima dell'entrata in vigore della detta legge, i quali non hanno diritto alla contribuzione previdenziale;

b) se detta disposizione e l'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, pongano una irragionevole discriminazione rispetto ai lavoratori non soggetti all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S., per i quali sussiste il diritto alla contribuzione; e rispetto ai lavoratori che si astengono dal lavoro per cause di pari rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc...) per i quali è prevista la contribuzione figurativa;

c) se sussista una irragionevole limitazione della concessione di detto beneficio considerati la funzione civile e sociale e i valori solidaristici attribuiti alla donazione di sangue.

3. — La questione non è fondata per quanto si dirà.

La fattispecie non è regolata dall'art. 13 della legge n. 107 del 1990, il quale dispone a favore del lavoratore che doni il sangue, oltre ad una giornata di riposo interamente retribuita, anche l'accredito dei contributi previdenziali, perchè la legge non ha efficacia retroattiva, ma dall'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il quale prevede specificamente non solo la giornata di riposo e la retribuzione per l'intero, ma non anche l'accredito dei relativi contributi previdenziali. Per effetto delle suddette disposizioni, il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere il rimborso della retribuzione che eroga dall'istituto assicuratore che prima era l'I.N.A.M. e poi, a seguito della sua soppressione, è l'I.N.P.S. (art. 1, secondo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33 del 1980).

Lo Stato concorre alla spesa con contributi annui da iscriversi al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 3).

Con il decreto ministeriale 8 aprile 1968 sono state dettate le modalità di determinazione della retribuzione (art. 4) e del suo rimborso (art. 5 e segg.).

3.1. — Le richiamate disposizioni hanno la finalità di favorire la donazione di sangue caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarietà umana e di utilità sociale.

Alla sua realizzazione sono diretti i benefici specificamente previsti sia a favore del lavoratore che del datore di lavoro, in modo che non si pongano ostacoli o impedimenti per ragioni di ordine economico, quale potrebbe essere per il lavoratore la perdita della retribuzione e per il datore di lavoro l'onere economico della retribuzione, mentre la previsione a favore del lavoratore della giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la sua salute indebolita dalla perdita di sangue che egli subisce.

Ma logicamente è da ritenersi che il legislatore, sempre per realizzare le finalità innanzi richiamate, non abbia voluto assolutamente che il lavoratore subisca una diminuzione del trattamento previdenziale e in particolare un danno pensionistico per il mancato accredito dei contributi previdenziali. Nè ha potuto porre detti contributi a carico del datore di lavoro che, invece, ha voluto chiaramente esonerare da aggravii economici.

Essi devono far carico sull'Istituto assicuratore che poi, in definitiva, ne ottiene il rimborso dallo Stato, che si assume il costo dei servizi sociali tra cui è da comprendersi la donazione di sangue, il che del resto si desume dalla stessa legge (art. 3, legge n. 584 del 1967).

In via generale, in determinati periodi in cui, per determinati eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che è posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciò avviene in attuazione del principio della solidarietà.

Si vuole evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che impediscono lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali perchè devono raggiungersi fini pubblici alla cui realizzazione deve provvedere tutta la collettività.

Nella fattispecie può ritenersi, come del resto è stato affermato prevalentemente dai giudici di merito, che la donazione di sangue possa considerarsi una malattia perchè la perdita di sangue che il donatore subisce produce nel soggetto che dona un indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare

applicazione le norme (art. 56 regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa.

Conferma di tale affermazione si rinviene nella stessa legge che ha posto il rimborso della retribuzione erogata dal datore di lavoro al lavoratore donatore di sangue a carico dell'Istituto per l'assicurazione contro le malattie, e nella più recente disposizione (art. 13 della legge n. 107 del 1990), che ha previsto sulla detta retribuzione l'accredito dei contributi previdenziali figurativi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0193

N. 53

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Magistrato parte offesa - Reato commesso in udienza - Competenza territoriale - Spostamento - Deroghe - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 320/1991) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 11, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, iscritte rispettivamente ai

nn. 374, 452 e 490 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 22, 27 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco,

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei procedimenti penali a carico di Pellegriti Giuseppe e di Pellegriti Salvatore, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 6 marzo 1991 (R.O. n. 374 del 1991), il 21 marzo 1991 (R.O. n. 452 del 1991) e il 21 aprile 1991 (R.O. n. 490 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, il quale prevede una deroga al criterio di spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorché il reato sia commesso in udienza;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determinerebbe tra cittadini imputati in procedimenti in cui assume la qualità di persona offesa un magistrato, a secondo che il reato è stato commesso o meno in udienza;

gli artt. 101 e 104 della Costituzione, risultando lesi i principi della imparzialità del giudice e della sua soggezione esclusiva alla legge;

gli artt. 24 e 25 della Costituzione, perché la disciplina diversa prevista per il reato commesso in udienza offrirebbe all'imputato minori garanzie di difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che i tre giudizi siccome riguardano identica questione vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per evidenti ragioni di connessione;

che della disposizione ora di nuovo censurata è stata già dichiarata (sent. 320 del 1991) la illegittimità costituzionale e che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 54

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Regione - Regioni Umbria e Lombardia - Tasse sulle concessioni regionali - Violazione della legge delega - Intervenuta rettifica governativa - Opportunità di sentire nuovamente le parti - Rinvio a nuovo ruolo.****(Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e voci della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante «Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158» promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, il Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21, ha «rettificato» gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230) per le quali le regioni ricorrenti avevano lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158) secondo la quale: «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato...»;

che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Rinvia la causa a nuovo ruolo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 55

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Servizio militare di leva - Valutabilità ai fini economici e di carriera - Dipendenti dall'Ente Ferrovie - Esclusione - Intervento interpretativo in materia con legge n. 412/1991, art. 7 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).****(Cost., artt. 3 e 52).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Piaggi Glauco ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Livorno, nel procedimento civile vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 (R.O. n. 547 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che attribuisce il beneficio della valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera, ai soli lavoratori del settore pubblico e non anche ai dipendenti dell'Ente Ferrovie;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori pubblici e privati, entrambi obbligati a prestare servizio militare, e per il pregiudizio della posizione lavorativa e previdenziale di questi ultimi;

che nel giudizio si è costituito l'Ente Ferrovie dello Stato ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato anche in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo entrambi per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, essendo diversa la disciplina del rapporto di lavoro privato e di quello pubblico;

Considerato che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte dei ricorrenti il servizio militare di cui è chiesta la computabilità;

che per il periodo anteriore alla riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, i dipendenti dell'Ente erano da considerarsi impiegati pubblici, quindi soggetti alla disciplina del pubblico impiego;

che, peraltro, l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha interpretato la disposizione censurata nel senso che il servizio militare valutabile alla stregua di detta previsione normativa è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché quello prestato successivamente;

che non risulta essere stato effettuato il giudizio sulla rilevanza della questione e che, comunque, va fatto alla stregua della nuova disposizione, innanzi richiamata;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0196

N. 56

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - I.V.A. - Avviso di accertamento - Notifica - Termine di decadenza di anni due - Mancata previsione - Diversità di termini in relazione alla diversità dei tributi - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste Marzi contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste Marzi contro Ufficio II.DD. di Verbania (iscritta al Reg. ord. n. 624 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato «entro il termine di decadenza di due anni» o «a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», così come è previsto per l'imposta di registro; o, in

via subordinata, in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato «a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», così come è previsto per l'imposta sul valore aggiunto, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825, e per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'eccezione è manifestamente infondata in quanto la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto «ove possibile»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0197

N. 57

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Personale della scuola - Pensionamento - Servizio fino al settantesimo anno di età per il raggiungimento del periodo massimo o per il miglioramento del trattamento pensionistico - Limite del 1° ottobre 1974 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282 e 440 del 1991) - Riconoscimento del diritto nel solo caso di mancato raggiungimento della misura minima della pensione - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della

scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato agli Studi di Pescara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, «nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1° ottobre 1974 di restare in servizio fino al 70° anno di età, per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico»;

che il giudice *a quo* premette che il ricorrente ha impugnato l'atto con cui è stata respinta la propria istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, rivendicando in sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art. 15, secondo comma, della legge n. 477 del 1973 riconosce tale diritto, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, soltanto al personale che alla data del 1° ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e non anche al personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato all'Amministrazione da un rapporto precario;

che, ad avviso del remittente, il sistema attualmente vigente, secondo cui — a seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del 1986 e n. 444 del 1990 — mentre il personale in servizio al 1° ottobre 1974 può rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età per conseguire un trattamento di quiescenza in misura più favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione, presenta elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, una volta che con le anzidette pronunce di questa Corte da un lato si è ritenuta meritevole di tutela l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico e dall'altro si è stabilito che alla norma che fissa la data del 1° ottobre 1974 non può attribuirsi esclusivamente la *ratio* di evitare una *reformatio in peius*, si verifica, in primo luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola assunto prima o dopo il 1° ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione), e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo comma, della Costituzione stessa, non potendosi disconoscere che oggi l'ordinamento accorda una specifica tutela anche in ordine al conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità — a causa dell'incertezza dei presupposti di fatto da cui muove il giudice *a quo* —, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince chiaramente dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente, pur avendo già raggiunto il minimo della pensione, rivendica il diritto di esser trattenuto in servizio oltre il 65° anno di età al fine di ottenere un miglioramento del trattamento pensionistico e che il giudice *a quo* solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non essendo il ricorrente stesso in servizio alla data del 1° ottobre 1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere rigettato;

che, nel merito, va, in primo luogo, chiaramente esclusa la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 238 del 1988, 461 del 1989, 444 del 1990, 282 e 440 del 1991) il detto precetto impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza: in coerenza con detto principio sono state ritenute illegittime norme che non consentivano il trattenimento in servizio a chi non avesse ancora maturato l'anzianità minima per il diritto a pensione, ma soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario (e comunque non oltre il 70° anno di età: cfr. citate sentt. n. 444 del 1990 e 282 del 1991);

che va, parimenti, esclusa la dedotta violazione del principio di eguaglianza — per disparità di trattamento tra il personale scolastico a seconda che fosse o meno in servizio alla data del 1° ottobre 1974 —, in quanto, premesso, in linea generale, che la fissazione del collocamento a riposo al 65° anno di età per i pubblici dipendenti resta tuttora la regola, pur in presenza di varie eccezioni (cfr. sentt. n. 440, 490 e 491 del 1991), in ordine al personale della scuola deve osservarsi che il secondo e il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 — come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v., da ult., citata sent. n. 490 del 1991) — hanno previsto, rispetto a tale principio generale (ribadito nel primo comma dello stesso art. 15), una disciplina di deroga transitoria a beneficio di coloro che si trovavano in servizio alla data anzidetta, a decorrere dalla quale veniva introdotto un limite di età per il collocamento

a riposo in parte nuovo e comunque uniforme per tutto il personale in questione: ne consegue che la norma impugnata, per la sua anzidetta natura, si sottrae a censure di illegittimità in riferimento al principio di eguaglianza, tendenti ad estenderne l'ambito applicativo, a meno che la stessa non costituisca frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale od arbitraria; il che va — per quanto ora detto — chiaramente escluso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0198

N. 58

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Emissione del decreto di citazione a giudizio - Istanza di oblazione - Decisione - Subordinazione al consenso vincolante del p.m. - Questione fondata su un presupposto erroneo secondo una interpretazione logico-sistematica della norma denunciata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 557 e 558; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale e dell'art. 141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di Greco Domenico ed altro, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, prima dell'apertura del dibattimento a carico di due persone imputate di reati in ordine ai quali è ammessa l'oblazione a norma dell'art. 162-*bis* del codice penale, premesso che gli imputati, tratti a giudizio, avevano presentato domanda di oblazione oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e che, per tale motivo, il Pubblico ministero aveva disatteso come inammissibile la detta domanda, ha, con ordinanza del 27 maggio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, due questioni di legittimità coinvolgenti gli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale e l'art. 141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), denunciati nella parte in cui, per un verso, «subordinano al consenso vincolante del P.M., la decisione sulla istanza di oblazione nella fase successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio», e, per un altro verso, «non consentono la proposizione della medesima istanza anche al Pretore in epoca successiva alla scadenza del termine» di giorni quindici dalla notifica del decreto di citazione «e sino a quando non sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado»;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che se fossero accolte le dedotte censure «gli imputati sarebbero ancora legittimati a proporre istanza di oblazione anche in presenza della scadenza del termine» di cui all'art. 555, primo comma, lettera *e*), del codice di procedura penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate in quanto basate sull'erroneo presupposto che dall'art. 557 del codice di procedura penale si ricavi un precetto che richiede il consenso del pubblico ministero non soltanto «nelle ipotesi del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta» ma anche con riferimento alla domanda di oblazione, un'interpretazione da ritenere erronea sia sulla base di una considerazione sistematica di tale istituto, «che in nessun caso e in nessun modo è subordinato al consenso del p.m.», sia alla stregua del «tenore non equivoco dell'art. 141 comma 1 norme attuazione c.p.p.» che prescrive al pubblico ministero, nel caso di domanda di oblazione proposta a norma dell'art. 557 del codice di procedura penale, di trasmetterla senz'altro assieme agli atti del procedimento, «con ciò implicitamente ma chiaramente escludendo che la trasmissione possa essere condizionata al parere dello stesso p.m.»;

considerato che — a parte il rilievo che nel caso di specie, il pubblico ministero non ha negato il proprio consenso alla procedura di oblazione, limitandosi a dedurre l'effetto preclusivo derivante per la detta domanda dalla decorrenza dei termini — entrambe le questioni muovono da un presupposto da ritenere erroneo alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina denunciata;

che, più in particolare, l'art. 557 del codice di procedura penale, interpretato nell'integrale contesto delle regole che disciplinano la procedura dell'oblazione, non richiede, perché l'imputato vi possa essere ammesso, il consenso del pubblico ministero, una regola quella assunta a base dell'ordinanza di remissione che comporterebbe uno stravolgimento dell'istituto quale disciplinato dagli artt. 162 e 162-*bis* del codice penale;

e che, quindi, come è stato subito posto in luce dalla quasi unanime dottrina, il riferimento della prima delle norme censurate al consenso del pubblico ministero deve essere collegato unicamente agli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del giudizio abbreviato, il che risulta dimostrato dall'intrinseco collegamento di tale precetto con il precedente art. 556 che richiede il consenso anticipato del pubblico ministero solo in relazione alle ora ricordate procedure di dellazione del dibattimento;

che, pertanto, anche il richiamo all'art. 555, primo comma, lettera *e*), a cui fa riferimento l'art. 558 del codice di procedura penale, si rivela superfluo perché conseguenza di una erronea verifica ermeneutica del complessivo assetto delle norme processuali regolatrici dell'istituto dell'oblazione;

che una tale interpretazione del sistema censurato proviene, oltre che dalle regole di diritto sostanziale che disciplinano l'oblazione (fra l'altro, significativamente mai menzionata nella legge-delega 18 febbraio 1987, n. 81), dall'art. 141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), norma pur essa denunciata dal giudice *a quo*, dalla quale non deriva alcuna preclusione cronologica (oltre quella indicata dagli artt. 162 e 162-*bis* del codice penale) alla proponibilità della domanda di oblazione;

e che dalla detta disciplina si desume anche che la valutazione del pubblico ministero non può travalicare, con riguardo all'istituto in esame, l'ambito dell'espressione di un parere che, in quanto titolare dell'esercizio dell'azione penale è tenuto ad esternare di fronte alla richiesta dell'imputato;

che una simile interpretazione delle norme denunciate si impone sulla base, non soltanto dell'utilizzazione del criterio logico-sistematico, ma anche alla stregua di una verifica ermeneutica *secundum Constitutionem* dei precetti denunciati, alla stregua del disposto degli artt. 162 e 162-bis del codice penale dai quali si ricava che solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può — pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge — non ammettere l'interessato alla detta procedura (v., in particolare, l'art. 162-bis, quarto comma);

e che, quindi, mentre per un verso, la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante quanto alla decisione sulla domanda di oblazione nella fase successiva alla pronuncia del decreto di citazione a giudizio, per un altro verso, è consentito proporre domanda di oblazione anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che una simile interpretazione delle norme denunciate, oltre tutto conforme ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge-delega, fa ritenere erroneo il presupposto a fondamento dell'ordinanza di remissione;

e che, quindi, proprio sulla base di tale evidente erronea interpretazione delle norme denunciate, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale, 141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0199

N. 59

Ordinanza 3-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Imputato detenuto - Richiesta di giudizio abbreviato - Notifica al p.m. - Mezzi per la notifica - Mancata previsione - Previsione della ritualità della notifica fatta al direttore dell'istituto di pena - Sistema più agevole di quello previsto per l'imputato libero - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 458, primo comma, e 123, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici Salvatore, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevedono i mezzi con i quali l'imputato detenuto possa provvedere alla notifica al pubblico ministero della propria richiesta di giudizio abbreviato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, a norma dell'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti «come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria», espressione, quest'ultima, che il legislatore del codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero;

che, di conseguenza, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice *traditio* al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato «indirizzato» al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

che, alla stregua delle riferite considerazioni e contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, il sistema delineato dal complesso delle norme oggetto di denuncia, non solo non rende «impossibile all'imputato detenuto l'esercizio efficace della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato», ma ne permette, anzi, un più agevole e solerte esercizio rispetto all'imputato libero, chiamato invece ad osservare le più onerose formalità previste per l'ordinario procedimento di notificazione dall'art. 153, primo comma, del codice di procedura penale;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 60

Ordinanza 5-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - I.N.A.I.L. - Prestazioni previdenziali - Interessi e rivalutazione - Cumulo - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(C.P.C., art. 429, terzo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., applicabile alle prestazioni previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola l'art. 3, primo comma, Cost., perchè il cumulo di rivalutazione ed interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto a quella riservata dall'art. 1224 cod. civ. agli altri crediti pecuniari;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro per la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito»;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0201

N. 61

Ordinanza 5-18 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 61/1985) - Manifesta infondatezza.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ. senza eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata sarebbe contraria: *a)* all'art. 3 Cost. perchè tratta in modo uguale situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran parte di natura alimentare; *b)* all'art. 36, terzo comma, Cost., perchè comprime senza necessità il diritto alle ferie degli operatori giudiziari; *c)* all'art. 24 Cost. perchè, soprattutto quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento monitorio, rende pressochè impossibile, in periodo feriale, trovare l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione, mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato depositato fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di *ratio* sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute;

che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori subordinati, mentre «l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali» (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata — ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ. — tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 febbraio 1992
(della regione Veneto)*

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione all'esecuzione di opere relative alla miniera per sali alcalini e magnesiaci denominata «Costa Alta» sita nel comune di Valstagna - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di beni culturali ed ambientali e di attività di ricerca ed estrazione mineraria - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/1986.

(Atto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991, n. 816).

(D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, art. 82, primo, secondo e terzo comma, integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431).

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione del Veneto, in persona del presidente della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione 16 dicembre 1991, n. 7081, della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Berti, Romano Morra e Guido Viola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nicolò Piccolomini, 36, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri (avvocatura dello Stato), per l'annullamento, per difetto di attribuzione, dell'atto 30 marzo 1991, n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di opere relative alla miniera per sali alcalini e magnesiaci denominata «Costa Alta», sita nel comune di Valstagna (Vicenza), e per la correlativa dichiarazione della competenza della regione all'emanazione di detta autorizzazione.

FATTO

Fin dal 19 gennaio 1987, la S.r.l. granulati dolomitici Peroglio ottenne la concessione mineraria denominata «Costa Alta», in comune Valstagna frazione S. Nazario (Vicenza).

In merito ai beni ambientali le funzioni amministrative esercitate già dallo stato per la protezione delle bellezze ambientali furono delegate alle regioni con l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312) integrò tale disciplina aggiungendo nuovi commi all'art. 82 predetto, stabilendo tra l'altro che l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, già delegata alle regioni, debba essere rilasciata o negata nel termine perentorio di sessanta giorni.

Decorso tale termine, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che pure deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Secondo l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 così come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985, la regione ha in ogni caso competenza al rilascio dell'autorizzazione, e si tratta indubbiamente di una competenza che essa può difendere in sede di conflitto di attribuzione, proprio in quanto ad essa delegata per consentire l'esercizio organico delle funzioni trasferite.

L'atto che forma oggetto del conflitto è un'autorizzazione all'esecuzione di opere che attengono ad una miniera, la quale formò a propria volta oggetto di concessione n. 1/1987 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova. A quanto risulta, la richiesta di autorizzazione di tutela ambientale venne trasmessa al Ministro dei beni ambientali dall'ufficio minerario nel dicembre del 1987, ma l'autorizzazione venne rilasciata solo con atto del 30 marzo 1991. La regione non venne comunque neppure informata di questa procedura e del relativo provvedimento conclusivo.

Il provvedimento è stato dunque emanato in spregio alla competenza che l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, nono comma, riserva alla regione.

DIRITTO

Violazione art. 82, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

L'art. 82 d.P.R. n. 616/1977 ebbe a delegare alle regioni le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, in particolare (secondo comma, lettera *B*): «la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni».

Il nono comma di questo articolo, aggiunto dalla legge 8 agosto 1935, n. 431, stabilisce che l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata dalla regione entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Inoltre le regioni sono tenute a comunicare immediatamente al Ministro per i beni culturali e ambientali il rilascio di autorizzazioni. Lo stesso nono comma dispone che, ove le regioni non provvedano nel termine perentorio sopra fissato, gli interessati possono, nei successivi trenta giorni, richiedere l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

La disciplina così introdotta, per quanto in modo poco perspicuo nel suo complesso, è stata già valutata da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 151/1986, la quale ne ha messo in evidenza l'ispirazione al principio di leale cooperazione, sul presupposto di un sottostante coordinamento tra la tutela del valore paesistico e la disciplina urbanistico-territoriale.

Nella linea di tale raccordo, le funzioni statali «sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela». Nel nono comma aggiunto si sarebbe condensato, sotto il profilo dell'autorizzazione, quel potere di vigilanza sull'osservanza del vincolo paesistico che già spettava allo stato in base al quarto comma dell'art. 82 nell'originaria versione.

Nella fattispecie il Ministro dei beni ambientali ha letteralmente trasgredito la disciplina di cui al nono comma art. 82 citato, ritenendosi investito in via immediata della potestà autorizzatoria. Detto Ministro si è evidentemente ritenuto competente in via esclusiva al punto da non pensare neppure necessario attivare un qualsiasi raccordo con la regione, ma soprattutto senza respingere sin dall'inizio la domanda di autorizzazione da parte dell'impresa privata (o del distretto minerario di Padova), facendola indirizzare alla regione competente, così come avrebbe dovuto fare secondo la disposizione del nono comma dell'art. 82 citato.

La palese violazione della competenza regionale, con la dimostrazione della completa indifferenza del Ministro alle prescrizioni dell'art. 82, nono comma, risulta tra l'altro anche dalla circostanza che, essendo stata chiesta l'autorizzazione il 19 dicembre 1987, questa venne rilasciata quasi a quattro anni di distanza, quando pure il Ministro è obbligato dallo stesso nono comma dell'art. 82 a pronunciarsi (correttamente in sostituzione della regione rimasta inerte) entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta. L'autorizzazione presenta dunque aspetti di illegittimità così grave, che non è certo il caso di insistere nel dimostrare come l'autorità statale si sia arrogata di un potere o di una competenza che non le spettava, per spogliarne la regione e commettere inoltre altre illegittimità.

Non può neppure soccorrere l'alibi di una cattiva interpretazione dell'undicesimo comma, aggiunto, dell'art. 82, che ha riguardo solo a una necessità di concerto, quando si tratti di attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che nulla toglie alla competenza primaria della regione neppure in questo particolare settore, dove il principio di leale collaborazione è di coordinazione fra competenze statali e regionali non può significare spoliamento della competenza regionale riconfermata dal nono comma, ma tutt'al più necessità di concerto tra la regione e il Ministro dell'industria.

Per tali motivi si chiede e conclude

Piaccia all'ecc.ma Corte, annullato il provvedimento impugnato, dichiarare che non spetta allo Stato ma alla regione la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela paesistica, ai sensi della normativa sopra citata.

Roma, addì 5 febbraio 1992

Giorgio BERTI

N. 17

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1992
(della regione Toscana)*

Agricoltura - Ente autonomo per la bonifica l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni - Previsione della competenza dell'ente in questione a provvedere alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo nonché ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico e concessione delle regioni Umbria e Toscana - Modifica della vecchia denominazione dell'ente predetto in «Ente irriguo umbro-toscano» - Previsione nella composizione del consiglio di amministrazione dell'ente di tre rappresentanti della regione Toscana designati dal consiglio regionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale, atteso che la regione Toscana può provvedere per disposizione statutaria alla entificazione di una determinata materia solo quando le competenze non siano delegabili agli enti locali per la loro natura e dimensione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

[Legge 30 dicembre 1991, n. 411, artt. 2, primo comma, lett. a), secondo comma, lett. c), e 6].
(Cost., artt. 97, 117, 118 e 123).

Ricorso per la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Vito Vacchi e Nino Ferrelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, in Roma, via Alessandria, n. 130, in forza di deliberazione della giunta regionale del 24 gennaio 1992, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), del comma n. 2; dell'art. 4, secondo comma, lett. c); art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 «Conversione in legge, con modificazione, del d.-l. 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni».

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991 è stata pubblicata la legge n. 412 avente ad oggetto la proroga del termine di cui all'art. 3 della legge n. 1048/1961, nonché la ristrutturazione complessiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

In particolare l'art. 2, primo comma, lett. a) dispone che l'Ente provvede «alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente». La formulazione della disposizione, volutamente ambigua, è solo apparentemente rispettosa delle competenze regionali. A tal fine, è necessario ricordare che le competenze che residuano all'Ente, successivamente ai decreti di trasferimento delle competenze alle regioni, sono state determinate con il d.P.R. 18 aprile 1979 (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1979, n. 165). Successivamente non sono intervenute ulteriori disposizioni in materia, per cui è legittimo ritenere che il complesso delle competenze sia da ricondurre nell'ambito di quelle allora individuate. A conferma di ciò, la stessa legge impugnata provvede espressamente a circoscrivere le competenze esclusivamente «nell'ambito delle disposizioni di cui al d.P.R. 18 aprile 1979». Orbene, sulla base del d.P.R. 18 aprile 1979, art. 1, lett. a), l'Ente aveva i seguenti compiti: «progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative a bacini idrografici interregionali, individuati con il d.P.C.M. 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. n. 616/1977 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984». Rispetto a tale previsione residuano attualmente all'Ente le sole competenze ex art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per essere state delegate alle regioni le altre funzioni a far data dal 1° gennaio 1980 come prescritto dall'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977. Tali residue competenze (art. 12 della legge n. 984/1977) afferiscono esclusivamente «alle opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonché le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo». Ciò stante, l'art. 2, lett. a) della legge n. 411/1991, prescrive: (L'Ente provvede nell'ambito delle disposizioni di cui al d.P.R. 18 aprile 1979), «alla progettazione e alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo. Tale disposizione è evidentemente in contrasto con la precedente definizione in quanto non sarebbero più solo le opere primarie di adduzione di competenza statale (e dunque esercitabili dall'Ente quale suo organismo strumentale), ma anche quelle non primarie; ed inoltre non più solo le opere primarie di riparto, ma tutte le opere di distribuzione delle acque. Nel non ricordare l'inciso «primarie» e nel trasformare il riparto in distribuzione, si viola dunque in modo palese ed illegittimo la competenza regionale in materia di bonifica ed irrigazione.

2. — L'art. 2, secondo comma, della legge n. 411/1991 stabilisce che «l'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali». Da questa previsione discende la possibilità per la regione e per gli enti locali di far ricorso all'Ente per svolgere interventi nelle materie di sua competenza. Così facendo è stato determinato un ulteriore modo «legittimo» attraverso il quale la regione Toscana e gli enti locali della Toscana possono svolgere le loro funzioni in materia di bonifica, alterando, con ciò, il riparto di competenze Stato-Regioni. Infatti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del d.P.R. n. 616/1977, sono le regioni che, nel rispetto dei limiti legislativi regionali, stabiliscono i modi attraverso i quali sono svolte le funzioni di loro competenza, tra cui la bonifica. In tal senso la regione Toscana ha da tempo disciplinato la materia con la legge regionale Toscana 23 dicembre 1977, n. 83 (e successive modifiche) «Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli enti locali». L'attribuzione alle regioni di competenza legislativa e amministrativa implica, ovviamente, come implicita conseguenza, un limite per il legislatore statale nella previsione delle modalità di svolgimento delle funzioni medesime. Ora, il prevedere, per mezzo di una legge statale non di principio, un modo alternativo attraverso il quale gli enti locali possono svolgere funzioni di bonifica altera il quadro giuridico-istituzionale che la regione ha definito, prevedendo all'art. 9 della legge regionale n. 83/1977 le modalità di svolgimento delle attività di progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, direttamente o per concessione. Inoltre, anche la previsione di un modo alternativo attraverso il quale la stessa regione può svolgere opere di bonifica (cioè attraverso l'utilizzazione dell'ente in questione), altera il centrale momento di riferimento amministrativo della funzione di bonifica, così come previsto nella legge regionale ricordata, dato dall'affidamento di tali funzioni a province e comunità montane.

3. — L'art. 4 della legge n. 411/1991, definisce gli organi dell'ente, ed al comma secondo, lett. c) stabilisce che il Consiglio di amministrazione è composto, tra gli altri, da «tre rappresentanti della regione Toscana designati dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze». Questa previsione lede la sfera di competenza regionale garantita dall'art. 123 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione». Spetta quindi alla regione, per mezzo dello statuto e delle sue leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi; ciò anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. Che debba essere il consiglio anziché la giunta regionale o il presidente della giunta a designare i rappresentanti regionali in seno al consiglio di amministrazione dell'ente *de qua*, non può essere scelta disponibile per il legislatore statale. Al contrario, è la regione che provvede alla designazione tenuto conto dello statuto e delle leggi, non potendo diversamente essere accolta ogni altra disposizione che inciderebbe inevitabilmente su tale ambito organizzativo discrezionale. Ciò, indipendentemente dal fatto che il contenuto della previsione statale possa condurre anche al medesimo risultato cui legittimamente la regione perviene applicando le proprie norme statutarie e legislative.

4. — L'art. 6 della legge n. 411/1991 definisce l'ex ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni quale «ente irriguo Umbro-Toscano». La modificazione, come è facilmente rilevabile, non è solo di natura meramente formale. In realtà la legge ha inteso strutturare l'ente in modo tale da assegnargli una sorta di ruolo strumentale a servizio, oltre che dello Stato, delle due regioni interessate. Una tale definizione (quella cioè di soggetto strumentale delle regioni), facilmente ricavabile oltre che dalla denominazione in questione, dal rilevante coinvolgimento delle regioni previsto dalla norma (che francamente sarebbe difficilmente comprensibile nel caso che l'ente altro non fosse se non un soggetto strumentale dello Stato per l'esercizio di talune sue competenze). Se ciò è vero, ne discende che la previsione viola palesemente sia l'art. 118 della Costituzione sia l'art. 57 dello statuto toscano che definisce i presupposti, i requisiti e le modalità operative degli enti dipendenti regionali. A tal fine, è utile ricordare che, per disposizione statutaria (art. 57), la regione può provvedere alla entificazione in una determinata materia quando le competenze non siano delegabili agli enti locali per la loro natura e dimensione. La via ordinaria di esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle proprie attività è cioè quella della delega agli enti locali; ciò in perfetta armonia con la previsione dell'art. 118 della Costituzione, secondo cui la regione «esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». Solo quando ciò non possa essere realizzato per motivi afferenti alla natura o dimensione delle funzioni è possibile pensare a forme diverse di esercizio. Nella materia che ci interessa, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, la regione ha già provveduto mediante la legge regionale n. 83/1977, a delegare le competenze agli enti locali; con il che, a nostro avviso, è stato implicitamente reso impossibile il ricorso a forme di gestioni diverse da quelle già definite. In altre parole, nemmeno la regione, ove per pura ipotesi lo volesse fare, potrebbe fare ricorso; dopo avere scelto la via ordinaria della delega, alla istituzione nella medesima materia, per l'esercizio delle stesse competenze, di un ente strumentale. A maggior ragione non riteniamo possa farlo lo Stato; conseguentemente non può non ravvisarsi nella definizione operata dalla legge n. 411/1991, una chiara violazione dell'art. 57 dello statuto regionale.

In realtà, riteniamo che le contraddizioni di cui è ampiamente permeata la legge impugnata, altro non sono se non il risvolto delle difficoltà incontrate dal legislatore nazionale di trovare uno spazio operativo ad un soggetto istituzionale che, se aveva una ragione di esistenza negli anni in cui prese vita (le regioni non erano ancora istituite), oggi certamente è molto più difficilmente ravvisabile. A tale proposito, nel corso dei lavori parlamentari durante l'iter legislativo, le regioni hanno congiuntamente più volte manifestato rilevanti perplessità sia sulle proposte a suo tempo avanzate, sia, per quanto possibile dato le modalità di repentina approvazione, sul testo attualmente vigente. Ragioni che con una certa difficoltà riteniamo possano essere coniugate con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, hanno tuttavia portato alla attuale determinazione da cui, se non dichiarata incostituzionale, nasceranno rilevanti problemi operativi, oltre che pericolose e confuse sovrapposizioni istituzionali.

P. Q. M.

La regione Toscana chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), del comma n. 2; dell'art. 4, secondo comma, lett. c); dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, per violazione degli artt. 117, 123, 118 e 97 della Costituzione.

Firenze, addì 25 gennaio 1991

Avv. Vito VACCHI

92C0168

N. 18

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1992
(della regione Veneto)*

Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma).

(Cost., artt. 81 e 119, primo e secondo comma).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 119 del 24 gennaio 1992 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da proc. spec. rogata dal notaio Maria Luisa Semi di Venezia del 30 gennaio 1992 (rep. n. 85094), dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, in quanto esso non destina le risorse statali necessarie al finanziamento della spesa relativa al personale regionale — e comunque non ne individua la copertura finanziaria — ed in quanto essa determina la necessaria iscrizione nel bilancio regionale di previsioni di spesa prive di corrispondenza con la spesa effettiva in violazione dell'art. 119, primo e secondo comma, e dell'art. 81 della Costituzione.

FATTO

I contratti dei pubblici impiegati e le loro conseguenze finanziarie sono disciplinati in primo luogo — come è noto — dalla legge quadro n. 93/1983.

Questa, all'art. 15, quinto comma, dispone che «all'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria». Dispone quindi, al comma successivo, che «analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici».

Le citate disposizioni prefigurano dunque un sistema in qualche modo parallelo per lo Stato e per gli altri enti, tra i quali le regioni: ma la precisa costruzione del sistema rimane, nella legge quadro, largamente aperta ad una successiva definizione applicativa.

Da una parte, in astratto, si sarebbe potuto pensare che, così come per lo Stato la legge finanziaria dispone uno stanziamento di bilancio, il cui importo verrà utilizzato nella previsione della corrispondente spesa, egualmente (o «analogamente» secondo il testo della legge) le regioni avrebbero dovuto con proprio atto costituire e determinare la misura di un apposito fondo, da utilizzare in sede di bilancio per il finanziamento della spesa del proprio personale.

Questo meccanismo sarebbe stato perfettamente logico se — così come lo Stato — anche le singole Regioni fossero dalla Costituzione e dalla legislazione rese soggetti autonomi della contrattazione del proprio personale e soggetti autonomi della determinazione delle proprie risorse. Ma così non è, dal momento che — quanto alla contrattazione — essa è unitaria per le Regioni e per gli enti locali, e soprattutto avviene in sede centrale, sotto la completa ed esclusiva responsabilità del Governo. Il «costo» del contratto, perciò, non è determinato dalle regioni, ma in sostanza dal Governo stesso, entro gli eventuali limiti di legge.

Quanto alle risorse regionali, è ben noto che esse sono sostanzialmente rigide e predeterminate dalla legge, e che per la maggior parte si tratta di trasferimenti statali.

In questo quadro costituzionale e legislativo, l'interpretazione e l'applicazione della legge quadro presero atto della realtà, e l'art. 15, ultimo comma, è stato inteso — anche a seguito di trattative faticose e di informali intese tra Governo e regioni — per quel che poteva solo essere, come una disposizione di carattere meramente contabile, di conferma che la spesa per il personale avrebbe dovuto figurare nel bilancio regionale: fermo restando che sarebbe toccato allo Stato, in sede di legge finanziaria, di provvedere alla copertura del costo del contratto — costo determinato centralmente — mediante la previsione di apposito stanziamento integrativo destinato alle regioni.

In altre parole, anche alle regioni (come agli enti locali e ad altri enti) si sarebbe applicato — quanto alla copertura della spesa — il meccanismo dell'art. 14, quinto comma, mentre il sesto comma rimane a sancire che — come è naturale — il fondo per il personale è impugnato al bilancio regionale.

Ciò trova pieno riscontro, in particolare, nell'art. 2, decimo comma, della legge finanziaria 1989, ove, provvedendosi ad integrare le disposizioni (e le disponibilità) della legge finanziaria del 1988, è formalmente codificato sul piano del diritto positivo che il fondo statale è riferito al rinnovo contrattuale «compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità». Ed i fondi genericamente stanziati con tale legge finanziaria del 1989 sono poi stati ripartiti tra le diverse destinazioni dal decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21), il quale ha previsto la ripartizione della somma tra le diverse regioni «in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989» a titolo di fondo comune regionale (art. 2, primo comma, lett. a). Le somme così ripartite furono poi assegnate alle singole regioni con decreti del Ministro del tesoro.

In definitiva, dal complesso della legislazione vigente si ricava che la procedura di finanziamento dei contratti pubblici passa attraverso i seguenti momenti:

a) definizione delle compatibilità di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego attraverso i documenti di programmazione economico finanziaria del Governo e dello Stato;

b) costituzione, con la legge finanziaria, di un apposito fondo per coprire gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva dei diversi comparti nel quadro delle compatibilità sopra stabilite;

c) adozione, da parte del Ministro del tesoro, dei provvedimenti di trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate.

Da tali premesse chiaramente risulta la lesione portata ora all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 2, undicesimo comma, della legge finanziaria 1992 n. 415/1991, secondo il quale le regioni (accanto ad altri enti pubblici) «provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993», specificando poi (con disposizione, come si dirà, di incerto destinatario) che tali risorse sono «da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione ... alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi».

Infatti, dall'insieme delle pur non chiarissime disposizioni pare evincersi da un lato che, a fronte dell'aumento di spesa regionale determinata dal contratto, fa difetto qualunque stanziamento statale; dall'altro che la spesa di cui si fa carico alle regioni ha carattere assolutamente indeterminato.

Ma tali disposizioni risultano altresì costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Violazione dell'art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione.

Come sopra esposto, l'art. 2, undicesimo comma, della legge n. 415/1991 prevede che le regioni (e altri enti) iscrivano nei propri bilanci le somme occorrenti per il finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, senza disporre alcuna copertura finanziaria di tali spese: le quali in tal modo rimangono addossate al bilancio regionale.

Ora, è ben noto che le regioni — così come la Costituzione e la legislazione ordinaria attualmente le configurano — da un lato non dispongono della potestà di determinare liberamente il volume delle proprie entrate, dall'altro nemmeno dispongono di una reale autonomia negoziale nel determinare il trattamento economico dei propri impiegati. In particolare, la consistenza economica della contrattazione è il frutto di valutazioni di compatibilità economiche e di scelte fondamentalmente governative.

Da tale situazione non può non derivare un principio di correlazione tra i costi determinati da tali scelte e la dimensione del finanziamento statale alle regioni, che altrimenti si troverebbero prive di mezzi necessari a far fronte alle conseguenze di scelte non proprie.

In tal senso, d'altronde, è la prassi sin qui seguita, secondo quanto esposto in narrativa. Ma si rilevi che la stessa Corte dei conti ha di recente, nella propria relazione al Parlamento, ribadito che «in sede di determinazione degli importi da destinare con la legge finanziaria per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego, le relative disponibilità dovrebbero riferirsi a tutti i comparti compresi nella procedura della legge quadro sul pubblico impiego, con la contestuale provvista dei mezzi finanziari sull'intero arco triennale» (resoconto atti parlamentari, venerdì 3 dicembre 1991, Commissione V).

La lamentata lesione non è per nulla diminuita dalla specificazione, operata dallo stesso undicesimo comma dell'art. 2, secondo la quale le risorse da iscrivere sono «da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione ... alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi».

In primo luogo, infatti, le regioni e gli altri enti interessati (cui la disposizione sembrerebbe grammaticalmente riferirsi) non sono in grado di «contenere» alcunché, dato che, come detto, nel vigente sistema di contrattazione il quadro di compatibilità economica è definito e verificato dal Governo. Al più, dunque, siffatta disposizione può valere come direttiva — della cui efficacia l'esperienza induce a diffidare — posta alla futura azione del Governo.

Ma infine, in qualunque modo interpretata, e qualunque efficacia si voglia attribuirle, tale disposizione non potrebbe che incidere sulla dimensione dell'impegno economico, senza toccare i meccanismi di finanziamento (o di non finanziamento), la cui legittimità è qui contestata.

Va piuttosto notato che nel suo insieme, la citata disposizione costringe le regioni ad iscrivere nel proprio bilancio somme non solo prive di copertura in entrata ma altresì oggettivamente indefinite nella misura, e soprattutto inidonee a finanziare una spesa, la cui reale entità deriva non dalle direttive della legge finanziaria ma dal contratto che sarà stipulato: e ciò non solo per il 1992, ma persino per il 1993 e il 1994, anni per i quali i costi effettivi del contratto saranno — è lecito presumere e sperare — abbondantemente noti.

Ciò comporta specifica lesione dell'autonomia finanziaria regionale per complessiva irragionevolezza del sistema di finanziamento.

2. — Violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Si è già sopra considerato che la spesa prevista per le Regioni — e per altri enti — rimane nella legge n. 415/1991 priva di copertura. Né varrebbe obiettare che non essendovi stanziamenti statali, non v'è obbligo specifico di copertura: dato che non si tratterebbe in tal caso che di una figura di occultamento di un deficit pubblico che non potrebbe ad un certo punto non emergere e richiedere interventi statali (sta forse in questa consapevolezza la ragione sostanziale della posizione della Corte dei conti sopra menzionata, rivolta per l'appunto a combattere la formazione di deficit occulti).

Si aggiunga qui tuttavia che, se, al fine di far salva la legittimità costituzionale dell'impugnata normativa, si dovesse ritenere che il silenzio del legislatore sul finanziamento statale non altera le regole sin qui vigenti sui meccanismi di finanziamento (e che perciò il finanziamento statale rimane dovuto), in tal caso il difetto della richiesta copertura diverrebbe ancor più specifico ed evidente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Veneto chiede: voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, per violazione degli artt. 119, primo e secondo comma, ed 81 della Costituzione, nei sensi e per le ragioni sopra illustrate.

Avv. prof. Giandomenico FALCON Avv. Luigi MANZI

N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio gennaio 1992.
(della provincia autonoma di Trento)*

Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonché alle province di Trento e Bolzano - Facoltà delle regioni e province autonome di contrarre mutui con istituti di credito nei limiti massimi previsti dai relativi statuti e dalle vigenti disposizioni di legge per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni di cui sopra - Divieto alle regioni, province, comuni, comunità montane, nonché loro consorzi e aziende di spese superiori a quelle previste dal bilancio preventivo di ciascun ente per l'anno 1991, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni, partecipazioni a convegni - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria delle regioni nonché violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, e 19).

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 119; statuto regione Trentino-Alto Adige, titolo sesto).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta sig. Mario Malossini, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 528 del 27 gennaio 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio Pierluigi Mott di Trento in data 27 gennaio 1992, n. 57261 di rep., contro il presidente del consiglio dei ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, undicesimo comma, e 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991.

L'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412/1991 stabilisce che «per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto art. 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni».

Come è noto, l'art. 19 del d.-l. n. 415/1989 ha disposto, a decorrere dal 1990, una riduzione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale a favore delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano: riduzione che per queste ultime è del 20 per cento.

Tale riduzione, disposta dal legislatore statale «tenuto conto del livello della compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti», è stata ritenuta non illegittima da questa Corte con la sentenza n. 381/1990, in quanto «avente il fine di riequilibrare, nei campi considerati, gli effetti distorti prodotti nei flussi finanziari tra Stato e regioni nel corso degli anni precedenti all'emanazione del decreto legge», e quindi non arbitraria e irragionevole «sia con riferimento al raffronto con le regioni a statuto ordinario, sia con riguardo agli effetti sull'equilibrio finanziario degli enti ad autonomia differenziata a seguito della manovra contestata».

Ora però il legislatore statale ha disposto, con la norma qui impugnata, una ulteriore riduzione dell'otto per cento, la quale non trova alcun fondamento né alcuna giustificazione in modifiche della situazione di fatto o normativa che siano intervenute successivamente al d.-l. n. 415/1989.

È innegabile infatti che il finanziamento relativo alla quota del fondo sanitario nazionale debba continuare ad essere assicurato alla provincia autonoma, in quanto si tratta di un fondo istituito «per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» (art. 5, primo comma della legge 30 novembre 1989, n. 386: cfr. sul punto sentenza n. 381/1990, punto 8 del considerato in diritto).

Ora, una ulteriore riduzione della quota spettante, in base ai parametri oggettivi di fabbisogno, alle province autonome, in tanto potrebbe essere ritenute non arbitraria e irragionevole, in quanto facesse seguito ad ulteriori squilibri prodottisi nei flussi finanziari a vantaggio di questi enti. Ma nulla di tutto ciò è intervenuto nel periodo successivo al d.l. n. 415/1989. E pertanto l'ulteriore riduzione della quota del fondo attribuita alla provincia non si rivela frutto di una ragionevole manovra di riequilibrio, ma di una semplice arbitraria sottrazione, in nessun modo giustificata, di una entrata cui la provincia ha diritto in quanto afferente ad un fondo destinato per eccellenza a garantire livelli uniformi di prestazioni sul territorio, quale è il fondo sanitario.

Che la riduzione sia ingiustificata, è confermato dalla previsione stessa del legislatore, secondo cui le province autonome, per finanziare gli oneri conseguenti alla riduzione, possono assumere mutui. Ciò significa che si dà per scontato che la spesa provinciale per la sanità non possa ridursi, e che la provincia non disponga di altre risorse idonee a compensare la riduzione del fondo sanitario, così da essere costretta a ricorrere all'indebitamento.

Ma ciò significa, appunto, violare indebitamente l'autonomia finanziaria e di spesa della provincia comprimendo i margini di ricorso al credito che per essa rappresentano l'unica possibilità di manovra per accrescere le spese di investimento.

Tali margini verrebbero infatti erosi da esigenze di spesa corrente, con conseguente illegittima compressione della capacità di spesa e dell'autonomia della provincia medesima, che si esprime soprattutto nella possibilità di effettuare spese di investimento.

Inoltre, costringere a ricorrere a mutui per finanziarie spese correnti (sanitarie) significa indurre una alterazione grave e permanente nell'equilibrio complessivo della finanza provinciale.

L'art. 19 della legge n. 412/1991 stabilisce che «le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane nonché dei loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisto ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente».

Il vincolo o «tetto» di spesa, a quanto sembra, riguarda distintamente ciascuna delle voci considerate, e non solo il complesso delle medesime (che comprendono d'altronde spese di natura assai differenziata).

Non è chiaro se tale disposizione si applichi anche alle province autonome e alle regioni a statuto speciale.

Non è poi chiaro il riferimento agli «autoveicoli adibiti al trasporto di persone», espressione con la quale probabilmente il legislatore ha inteso riferirsi alle autovetture di servizio, ma che, per la sua latitudine, sembrerebbe letteralmente comprendere anche i mezzi automobilistici adibiti a trasporto collettivo di persone, come gli autobus (con il che però si avrebbe un «tetto» di spesa del quale sarebbe impossibile cogliere il significato).

In ogni caso, nell'ipotesi in cui tale disposizione si dovesse intendere come applicabile anche alla provincia ricorrente, il vincolo in questione è palesemente lesivo dell'autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e di spesa della provincia medesima.

Le spese in questione attengono all'ordinario funzionamento dell'apparato provinciale, e la loro determinazione consegue dunque ai criteri della organizzazione degli uffici provinciali (art. 117, prima alinea, della Costituzione), nonché ad attività strumentali rispetto all'esercizio di tutte le competenze provinciali.

Non si vede a quale titolo lo Stato possa pretendere di imporre alla provincia uno specifico vincolo alla crescita di tali spese, che si traduce in un abnorme vincolo alle attività organizzative e di funzionamento dell'apparato provinciale.

La disposizione in esame non potrebbe nemmeno giustificarsi in nome di esigenze di coordinamento finanziario. Il potere statale di coordinamento finanziario può esercitarsi, in ipotesi, dettando indirizzi o criteri o vincoli complessivi, mai intervenendo su specifiche attività di spesa.

Ma, soprattutto, il potere di coordinamento può attenersi solo allo sviluppo globale della finanza provinciale (che lo Stato controlla strettamente, d'altra parte, dal lato dell'entrata), non alle scelte di destinazione delle risorse all'interno delle finalità dell'ente, oggetto delle libere determinazioni degli organi provinciali.

D'altra parte, l'imposizione di limiti massimi alle spese postali, o per partecipazione a convegni, potrebbe — in via di mera ipotesi — essere misura ragionevole se adottata da un capo di amministrazione nei confronti degli uffici da lui dipendenti, al fine di contenere eventuali sprechi.

Ma una simile direttiva amministrativa non può certo configurarsi né giustificarsi come un vincolo che lo Stato possa porre all'autonomia di spesa, costituzionalmente garantita, delle province autonome.

Il vincolo in questione si traduce di fatto in un illegittimo ostacolo allo svolgimento dell'attività della provincia, strumentale all'esercizio delle sue attribuzioni. In molti casi, oltre tutto, imporre di non superare la spesa del 1991 significa imporre di ridurre l'attività che dà luogo a spesa, in quanto, a parità di attività, questa costerebbe di più che nel 1991, se non altro perché sono aumentate, nel corso di tale anno, le relative tariffe (così le tariffe postali e quelle telefoniche).

Senza dire, infine, che il vincolo in questione appare del tutto irrazionale, e non solo per l'arbitraria scelta dei capitoli di spesa considerati.

Così potrebbe accadere, per esempio, che si prospettino per una regione o provincia, nel 1992, esigenze di spesa per acquisto di autoveicoli particolarmente elevate in vista della obsolescenza dei veicoli in servizio; o che, viceversa, nel 1991 tale spesa sia stata particolarmente ridotta, ad esempio perché le autovetture potrebbero essere state recentemente acquistate.

E si potrebbe proseguire facilmente in questa esemplificazione.

Ancora, è assurda un siffatto vincolo esterno (non derogabile) a spese che non sono rigidamente programmabili a priori nella loro entità (raggiunto il «tetto», che cosa farà l'amministrazione: smetterà di scrivere o di telefonare, o non farà riparare gli autoveicoli?).

Non parliamo, poi, delle assurde conseguenze che tale tipo di vincolo potrebbe produrre nell'ambito non già di un ente di grande dimensione, come è la provincia ma di una piccola azienda da essa dipendente, in cui le voci di spesa considerate possono essere assai contenute: eppure la disposizione in esame pone il vincolo con riferimento al bilancio 1991 «di ciascun ente».

È singolare notare come la disposizione impugnata sia sostanzialmente ricalcata nell'art. 23, quarto comma, lett. c), del recentissimo d.l. 20 gennaio 1992, n. 11, contenente «disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992»: il quale vieta alle regioni che ricorrono ai mutui straordinari a ripiano dei disavanzi di amministrazione, autorizzati dal primo comma dello stesso art. 23, di impegnare per le stesse voci di spesa (oltre che «per consulenza esterna») somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui.

In tale ultimo contesto la disposizione (per quanto molto discutibile) si prospetta come una sorta di «sanzione» a carico della regione «dissestata». Ma non ha evidentemente alcun senso imporre un analogo vincolo a regioni e province che «dissestano» non sono, e non fanno ricorso a strumenti straordinari di finanziamento del disavanzo di amministrazione.

Pure sotto questo profilo appare evidente l'illegittimità della disposizione in questione, anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendosi riservato un trattamento identico a situazioni che sono invece diverse (regioni che presentano disavanzi di consuntivo e ricorrono agli speciali mutui a ripiano, ed enti che non presentano tali disavanzi).

Si tratta, in definitiva, di una sorta di «disposizione-manifesto» volta forse a rispondere alle frequenti accuse di sprechi che si rivolgono alla pubblica amministrazione. Ma è evidente che intenti demagogici di tale tipo non possono giustificare reali e gravi lesioni dell'autonomia costituzionalmente garantita della provincia autonoma.

P. Q. M.

Chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 4, undicesimo comma, e 19 (quest'ultimo nell'ipotesi in cui lo si ritenga applicabile anche alla provincia autonoma, e nella parte in cui estende il vincolo ivi previsto alla provincia e agli enti o aziende da essa dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, al titolo sesto dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e all'art. 5 della predetta legge n. 386, 1989, nonché alle relative norme di attuazione.

Roma, addì 30 gennaio 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA.

N 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1992
(della regione Lombardia)*

Finanza pubblica allargata - Abolizione del controllo sugli atti delle U.S.L. e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e previsione di un controllo preventivo esercitato direttamente dalla regione anche in forma di silenzio-assenso - Estensione, per gli istituti scientifici, del controllo ministeriale relativamente ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina ed attuazione dei contratti e delle convenzioni - Ammissione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari a diretta gestione, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'istituto superiore di sanità a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, su una apposita quota di riserva determinata dal C.I.P.E., su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui - Divieto alle regioni, province, comuni, comunità montane nonché loro consorzi e aziende di spese superiori a quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni, partecipazione a convegni - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonché violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, ottavo e quindicesimo comma, 6, primo comma, e 19).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 18246 del 28 gennaio 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, ottavo e quindicesimo comma, 6, primo comma, e 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991.

L'art. 4, ottavo comma, della legge n. 412/1991 dispone che «è abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», nonché degli enti ospedalieri ivi indicati.

Il comma prosegue poi stabilendo che «limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri» riguardanti determinate materie elencate, «il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal riconoscimento» e che «i provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi».

Infine il comma stabilisce che «per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione "forse si voleva scrivere: l'attuazione" dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è modificato in quaranta giorni».

Il sistema dei controlli sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico risultava prima d'ora dall'art. 42 della legge n. 833/1978 e degli artt. 16 e seguenti del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

L'art. 42 della legge di riforma del 1978 prevede che gli istituti «per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati» terzo comma; che «nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato», mentre «continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti» quarto comma; e che «il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'art. 49» (cioè dai

comitati regionali di controllo integrati da un esperto in materia sanitaria e da un rappresentante del Ministero del tesoro, operanti nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della legge n. 62/1953, e oggi in quelle previste dalle leggi regionali di cui all'art. 61, terzo e quarto comma, della legge n. 142/1990), salve certe facoltà di deroga alle disposizioni regionali, su autorizzazione ministeriale (sesto comma).

A sua volta il d.P.R. n. 617/1980, emanato in base alla delega di cui all'art. 42, settimo comma, della legge n. 833/1978, assoggettava a controllo «di legittimità e di merito» le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, concernenti determinate materie (art. 16); sottoponeva in particolare al controllo del Ministro della sanità le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie, i regolamenti e la pianta organica, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, l'ordinamento dei servizi e le convenzioni in materia di ricerca scientifica (art. 18); attribuiva alla regione «il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto è stabilito dal sesto comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833», salva la procedura di deroga, ed inoltre il controllo sulle deliberazioni concernenti l'assunzione del personale, la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio, il trattamento economico del personale, le alienazioni e gli acquisti immobiliari e le transazioni (art. 19).

La regione ricorrente ha disciplinato il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con le stesse norme dettate per il controllo sugli atti delle U.S.L., affidandolo al comitato regionale (art. 3, primo comma, della l.r. 8 febbraio 1982, n. 12).

Il controllo esercitato dalla regione, per la parte assistenziale, sugli istituti era correlato non solo alle competenze programmatiche e amministrative della regione stessa in materia di sanità, ma altresì alla circostanza che il finanziamento dell'attività assistenziale svolta dagli istituti medesimi è assicurato dalla regione attraverso l'utilizzo della quota regionale del fondo sanitario nazionale.

Orbene, l'art. 4, ottavo comma, della legge n. 412/1991 sopprime puramente e semplicemente il controllo regionale sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; e mentre per le U.S.L. sostituisce il soppresso controllo dei c.r.c. con il controllo-approvazione della stessa regione su determinate categorie di atti, per gli istituti scientifici si limita a estendere il controllo ministeriale (che attiene agli atti relativi all'attività non assistenziale, ai sensi dell'art. 42, primo comma, lett. b), della legge n. 833/1978) ad alcuni provvedimenti «riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attuazione dei contratti e delle convenzioni» (cioè a due delle categorie di atti che, per le U.S.L., sono demandati al controllo-approvazione della regione, ai sensi dello stesso ottavo comma, secondo periodo).

In tal modo però, in parte sopprimendo il controllo, in parte trasferendolo al Ministero (su atti concernenti l'attività assistenziale) è palesemente violata la competenza legislativa, amministrativa, programmatica e finanziaria della regione.

Gli istituti scientifici sono infatti enti funzionali operanti, per quanto concerne l'attività assistenziale, nell'ambito del servizio sanitario di competenza regionale, e finanziati dalla regione attraverso il fondo sanitario nazionale. Il legislatore statale non può dunque, senza violare la Costituzione, sottrarre del tutto il controllo su tali istituti alla regione, e tanto meno trasferirlo al Ministero della sanità.

È violato altresì l'art. 130 della Costituzione, in quanto gli istituti in parola debbono ritenersi inclusi fra gli «altri enti locali» il controllo sui cui atti spetta ad «un organo della regione», e comunque sono per legge considerati, per la parte assistenziale, presidi multizonali dell'unità sanitaria locale (art. 42, terzo e quarto comma, della legge n. 833/1978), e come tali dovrebbero essere soggetti allo stesso regime anche di controllo previsto per le U.S.L. e per i presidi multizonali.

La disposizione in questione, pertanto, è illegittima e lesiva dell'autonomia della ricorrente.

Il quindicesimo comma del medesimo art. 4 della legge n. 412/1991, su una linea analoga a quella della disposizione appena censurata, prevede che «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal Cipe, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui».

L'art. 20 della legge n. 67/1988 prevede il finanziamento mediante operazione di mutuo delle regioni, con oneri a carico dello Stato, di un «programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti».

Il programma è formato sulla base di programmi regionali, e il finanziamento deve essere destinato alle opere previste nei programmi regionali medesimi (cfr. la sentenza di questa Corte n. 318/1990).

Ora, ammettere gli istituti scientifici (e lo stesso discorso vale per i policlinici universitari a diretta gestione e gli istituti zooprofilattici sperimentali) a beneficiare direttamente dei finanziamenti su una quota addirittura loro riservata significa sottrarre tali investimenti — attinenti ad opere relative all'edilizia ospedaliera, materia di stretta competenza regionale — alla programmazione regionale, e sottrarre la corrispondente quota di finanziamento alle determinazioni della regione.

Né basta la previsione di un conforme parere della conferenza Stato-regioni, sia perché tale coinvolgimento procedimentale riguarda solo la determinazione della quota di riserva e non l'assegnazione dei finanziamenti diretti agli istituti scientifici e agli altri enti, sia perché, in ogni caso, tale parere non può surrogare la competenza programmatica della singola regione su opere e investimenti che riguardano il proprio territorio e le relative infrastrutture sanitarie.

Anche tale disposizione viola dunque l'autonomia programmatica, finanziaria e di spesa della regione.

L'art. 6, primo comma, della legge in questione stabilisce che «tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Il riferimento agli «enti pubblici» contenuto in tale disposizione appare probabilmente da intendersi come limitato agli enti del c.d. parastato, e quindi non inclusivo delle regioni, quantunque anch'esse siano «enti pubblici»: come può desumersi fra l'altro sia dal particolare procedimento di controllo-approvazione posto in capo alla Presidenza del Consiglio, sia dal confronto con il secondo comma dello stesso art. 6, ove le regioni sono elencate accanto agli «enti pubblici».

Ma, per l'ipotesi non creduta che la disposizione in questione dovesse ritenersi riferita anche alle regioni, la ricorrente cautelativamente la impugna: sarebbero infatti evidentemente lesive della sua autonomia legislativa e organizzativa sia l'imposizione dell'obbligo di revisione in diminuzione delle piante organiche, sia, tanto più, la sottoposizione di queste alla «approvazione formale» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 19 della legge n. 412/1991 stabilisce che «le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisto ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente».

Il vincolo o «tetto» di spesa, a quanto sembra, riguarda distintamente ciascuna delle voci considerate, e non solo il complesso delle medesime (che comprendono d'altronde spese di natura assai differenziata).

Non è poi chiaro il riferimento agli «autoveicoli adibiti al trasporto di persone», espressione con la quale probabilmente il legislatore ha inteso riferirsi alle autovetture di servizio, ma che, per la sua latitudine, sembrerebbe letteralmente comprendere anche i mezzi automobilistici adibiti a trasporto collettivo di persone, come gli autobus (con il che però si avrebbe un «tetto» di spesa del quale sarebbe impossibile cogliere il significato).

In ogni caso, il vincolo in questione è palesemente lesivo dell'autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e di spesa della regione.

Le spese in questione attengono all'ordinario funzionamento dell'apparato regionale, e la loro determinazione consegue dunque ai criteri della organizzazione degli uffici regionali (art. 117, primo alinea, della Costituzione), nonché ad attività strumentali rispetto all'esercizio di tutte le competenze regionali.

Non si vede a quale titolo lo Stato possa pretendere di imporre alla regione uno specifico vincolo alla crescita di tali spese, che si traduce in un abnorme vincolo alle attività organizzative e di funzionamento dell'apparato regionale.

La disposizione in esame non potrebbe nemmeno giustificarsi in nome di esigenze di coordinamento finanziario. Il potere statale di coordinamento finanziario può esercitarsi, in ipotesi, dettando indirizzi o criteri o vincoli complessivi, mai intervenendo su specifiche attività di spesa.

Ma, soprattutto, il potere di coordinamento può attenersi solo allo sviluppo globale della finanza regionale (che lo Stato controlla strettamente, d'altra parte, dal lato dell'entrata), non alle scelte di destinazione delle risorse all'interno delle finalità dell'ente, oggetto delle libere determinazioni degli organi regionali.

D'altra parte, l'imposizione di limiti massimi alle spese postali, o per partecipazione a convegni, potrebbe — in via di mera ipotesi — essere misura ragionevole se adottata da un capo di amministrazione nei confronti degli uffici da lui dipendenti, al fine di contenere eventuali sprechi.

Ma una simile direttiva amministrativa non può certo configurarsi né giustificarsi come un vincolo che lo Stato possa porre all'autonomia di spesa, costituzionalmente garantita, delle regioni.

Il vincolo in questione si traduce di fatto in un illegittimo ostacolo allo svolgimento dell'attività regionale strumentale all'esercizio delle sue attribuzioni. In molti casi, oltre tutto, imporre di non superare la spesa del 1991 significa imporre di ridurre l'attività che dà luogo a spesa, in quanto, a parità di attività, questa costerebbe di più che nel 1991, se non altro perché sono aumentate, nel corso di tale anno, le relative tariffe (così le tariffe postali e quelle telefoniche).

Senza dire, infine, che il vincolo in questione appare del tutto irrazionale, e non solo per l'arbitraria scelta dei capitoli di spesa considerati.

Così potrebbe accadere, per esempio, che si prospettino per una regione, nel 1992, esigenze di spesa per acquisto di autoveicoli particolarmente elevate in vista della obsolescenza dei veicoli in servizio; o che, viceversa, nel 1991 per tale spesa sia stata particolarmente ridotta, ad esempio perché le autovetture potrebbero essere state recentemente acquistate.

E si potrebbe proseguire facilmente in questa esemplificazione. Ancora, è assurdo un siffatto vincolo esterno (non derogabile) a spese che non sono rigidamente programmabili a priori nella loro entità (raggiunto il «tetto», che cosa farà l'amministrazione: smetterà di scrivere o di telefonare, o non farà riparare gli autoveicoli?)

Non parliamo, poi, delle assurde conseguenze che tale tipo di vincolo potrebbe produrre nell'ambito non già di un ente di grande dimensione, come è la regione, ma di una piccola azienda dipendente dalla regione, in cui le voci di spesa considerate possono essere assai contenute: eppure la disposizione in esame pone il vincolo con riferimento al bilancio 1991 «di ciascun ente».

È singolare notare come la disposizione impugnata sia sostanzialmente ricalcata nell'art. 23, quarto comma, lett. c), del recentissimo d.-l. 20 gennaio 1992, n. 11, contenente «disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992»; il quale vieta alle regioni che ricorrono ai mutui straordinari a ripiano dei disavanzi di amministrazione, autorizzati dal primo comma dello stesso art. 23, di impegnare per le stesse voci di spesa (oltre che «per consulenza esterna») somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui.

In tale ultimo contesto la disposizione (per quanto molto discutibile) si prospetta come una sorta di «sanzione» a carico della regione «dissestata». Ma non ha evidentemente alcun senso imporre un analogo vincolo a regioni che «dissestate» non sono, e non fanno ricorso a strumenti straordinari di finanziamento del disavanzo di amministrazione.

Pure sotto questo profilo appare evidente l'illegittimità della disposizione in questione, anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendosi riservato un trattamento identico a situazioni che sono invece diverse (regioni che presentano disavanzi di consuntivo e ricorrono agli speciali mutui a ripiano, e regioni che non li presentano).

Si tratta, in definitiva, di una sorta di «disposizione-manifesto» volta forse a rispondere alle frequenti accuse di sprechi che si rivolgono alla pubblica amministrazione. Ma è evidente che intenti demagogici di tale tipo non possono giustificare reali e gravi lesioni dell'autonomia costituzionalmente garantita dalla regione.

P. Q. M.

Chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 4, ottavo comma (nella parte in cui sottrae al controllo delle regioni e in parte trasferisce al Ministero della sanità il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per la parte assistenziale) e quindicesimo comma; 6 (in quanto lo si ritenga applicabile anche alla regione e agli enti e aziende da essa dipendenti); 19 (nella parte in cui estende il vincolo ivi previsto alle regioni e agli enti o aziende da esse dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento (per l'art. 4, ottavo comma) all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 19 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, e (per l'art. 4, quindicesimo comma) all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Roma, addì 30 gennaio 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 21

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1992
(della regione Lombardia)*

Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Obbligo delle regioni di iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993, contenendo le stesse entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione alla spesa per retribuzioni al personale relativo all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi - Mancata previsione della copertura finanziaria per detti anni - Mancata correlazione tra i costi determinati dalle scelte statali di politica finanziaria e la dimensione del finanziamento alle regioni - Indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione.

(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, undicesimo comma).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 18246 del 28 gennaio 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, contenente «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991.

L'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) stabilisce, come è noto, che nel bilancio pluriennale dello Stato «viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati» (secondo comma); e che «l'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente» (terzo comma). Gli ultimi due commi dello stesso art. 11 stabiliscono rispettivamente che «all'onere derivante dalla applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria», e che «analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province e i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica» la legge quadro medesima.

Fino ad oggi l'interpretazione e l'applicazione di tale norma erano state nel senso che la legge finanziaria determinava gli oneri relativi alla contrattazione collettiva per l'insieme di tutti i dipendenti pubblici soggetti al sistema della legge n. 93/1983, e ne disponeva il finanziamento, prevedendo sia lo stanziamento delle somme necessarie a coprire gli oneri diretti a carico dello Stato, sia quello delle somme necessarie a coprire gli oneri a carico degli altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le regioni, gli enti locali e le u.s.l., prevedendo il trasferimento di tali somme agli enti medesimi. La previsione dell'ultimo comma del citato art. 15, secondo cui regioni, province e comuni provvedono per i propri bilanci, era costantemente intesa nel senso che in detti bilanci dovesse tenersi conto sia delle somme che sarebbero state trasferite a tale titolo dallo Stato, sia delle spese corrispondenti.

Così, già in relazione ai contratti per il triennio 1985-87, l'art. 1, decimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), quantificava l'intera spesa per i rinnovi contrattuali.

L'art. 2, decimo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) stabilì che l'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 93/1983, dall'art. 1, nono comma, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988), autorizzazione «relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-90 del personale delle amministrazioni statali ..., degli enti locali, della ricerca e della sanità», fosse integrata da determinate somme per l'anno 1989 e rispettivamente a decorrere dal 1990. Tali somme — continuava la disposizione — «sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

Parimenti l'art. 1, nono comma, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), stabilì che l'autorizzazione di spesa recata, «ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'art. 1, nono comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67» (legge finanziaria 1988), e «relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-90 del personale delle amministrazioni statali ... degli enti locali, della ricerca e della sanità», fosse integrata di 3500 miliardi dal 1990 e di ulteriori 1500 miliardi dal 1991, e che tali somme fossero iscritte «nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

Infine il d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nel disciplinare la «corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90», non si limitava a disporre la corresponsione di un acconto mensile al personale di tutti i comparti, compreso quello del personale regionale e locale (cfr. Art. 1, quarto comma), ma stabiliva che fossero integrati «i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti»: in particolare di 282 milioni «per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale», e di 2678 miliardi «per gli enti del servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990».

Che, d'altra parte, il reperimento delle risorse per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dovesse far carico allo Stato, era logico e inevitabile, in un sistema in cui la legge prevede che il trattamento di tutti i dipendenti pubblici sia disciplinato non solo secondo principi di omogeneizzazione (art. 4, legge n. 93/1983), ma sulla base di accordi sindacali nazionali (art. 5 e segg. della legge n. 93/1983); affida al Consiglio dei Ministri la «verifica delle compatibilità finanziarie» prima della emanazione delle norme risultanti dagli accordi per tutti i comparti (cfr. Art. 6, ottavo comma; art. 7, secondo comma; art. 8, secondo comma; art. 9, secondo comma; art. 10, secondo comma, della legge n. 93/1983, art. 4, nono comma, ultima parte, legge 30 dicembre 1991, n. 412); attribuisce al Governo la guida e la posizione sostanzialmente determinante nelle delegazioni di parte pubblica che negoziano gli accordi, anche quelli relativi ai dipendenti del servizio sanitario nazionale (art. 4, nono comma, della legge n. 412/1991) e ai dipendenti delle regioni ordinarie (art. 10, primo comma, della legge n. 93/1983); riserva ad una contrattazione nazionale fra il Governo e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale la stessa determinazione del numero e della composizione dei comparti (art. 5, secondo comma, della legge n. 93/1983).

A tale proposito è da sottolineare il fatto che, con d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da loro dipendenti è stato incluso in un unico comparto insieme al personale dei comuni, delle province e degli enti locali (artt. 1, n. 3, e 4): così che, al di là dei diversi meccanismi di recepimento e di attuazione degli accordi medesimi, la delegazione di parte pubblica che negozia l'accordo relativo a tale comparto vede i rappresentanti delle regioni in posizione del tutto minoritaria e non determinante (art. 4, secondo comma), tenendo anche conto del fatto che il personale delle regioni è numericamente molto più esiguo di quelli degli enti locali minori.

Per quanto poi riguarda il personale della sanità, gli oneri derivanti dai contratti debbono essere finanziati a carico del fondo sanitario nazionale, che è annualmente determinato nella sua entità da decisioni legislative dello Stato, e viene dallo stato distribuito alle regioni per essere a sua volta ripartito fra le u.s.l. (art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Tutto ciò comporta come conseguenza logica — e ha comportato nella prassi applicativa, come si è detto — che il Governo e il Parlamento nazionale si facessero carico, in vista dei rinnovi contrattuali, dei maggiori oneri che da essi sarebbero scaturiti, e del trasferimento delle relative somme agli enti dei comparti considerati.

Ora, inopinatamente, l'art. 2, undicesimo comma, della legge finanziaria per il 1992 dispone che «ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel nono comma, provvedono a iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993, e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-93», da contenere entro certi limiti: senza prevedere alcuna integrazione degli stanziamenti statali né alcun trasferimento di somme agli enti interessati.

Tale disposizione appare illegittima e lesiva dell'autonomia finanziaria della regione e contrasta con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nonché con l'art. 27 della legge n. 468/1976 e con l'art. 2, sesto comma, della legge n. 158/1990.

Essa infatti, in primo luogo, accolla ai bilanci delle regioni gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale relativo al personale regionale.

Tale accollo avviene però senza che sia prevista — come invece, secondo quanto si è visto, era accaduto finora — alcuna integrazione dei trasferimenti a favore delle regioni.

Non varrebbe replicare che l'art. 15, ultimo comma, della legge n. 93/1983 prevede che siano le regioni a provvedere per i propri bilanci agli oneri derivanti dagli accordi. Infatti, come si è detto, tale previsione non esclude affatto, ma anzi implica necessariamente che lo Stato, da cui sostanzialmente dipendono contenuti ed esiti della contrattazione, attribuisca alle regioni le risorse aggiuntive necessarie per fronteggiare i nuovi oneri.

Diversamente si verificherebbe proprio l'ipotesi contemplata dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 158/1990, secondo cui i provvedimenti statali che, «direttamente o indirettamente» comportano nuove funzioni o compiti per le regioni o modificano quelli esistenti «aggravandone gli oneri di gestione» debbono «indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura».

Nemmeno varrebbe replicare che la disposizione impugnata pone un limite massimo al finanziamento dei rinnovi contrattuali, poiché, come si è ricordato, in realtà il contratto nazionale, relativo non al solo personale regionale ma anche a quello assai più numeroso degli enti locali, e stipulato da una delegazione di parte pubblica in cui le regioni hanno un ruolo minoritario, costituisce un vincolo non eludibile per la finanza regionale: onde la regione, in realtà, si trova non solo a fronteggiare sicuri nuovi oneri, senza disporre di ulteriori risorse, ma a fronteggiare oneri che essa non può determinare né contenere.

Non è detto del resto che i limiti previsti dalla legge statale per gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali siano poi rispettati nella contrattazione. Se, come spesso è accaduto in passato, il contratto comportasse oneri superiori al limite prefissato, non per questo la Regione potrebbe sottrarsi a tali oneri, se non altro per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento, data anche la già rilevata circostanza che il personale regionale è incluso in un unico comparto insieme al personale degli enti locali, e unico è il contratto.

Ancora più palese è la violazione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione per ciò che riguarda gli oneri relativi al personale delle unità sanitarie locali, per il quale la disposizione impugnata prevede che siano le u.s.l. stesse a iscrivere nei propri bilanci le risorse occorrenti, senza però prevedere alcun incremento dei fondi statali ad esse destinati.

Le u.s.l., come è ben noto, hanno la loro unica fonte di finanziamento nel fondo sanitario nazionale, ripartito fra le regioni; e negli ultimi anni lo Stato, pur non rinunciando a uno stretto controllo centralizzato dei vari fattori di spesa (così del trattamento del personale e delle assunzioni nelle u.s.l.), ha teso ad addossare alle regioni quote crescenti dei disavanzi, cioè del divario che si palesa fra fabbisogno di spesa delle u.s.l. (in cui l'onere per il personale ha una parte preponderante) e entità del fondo nazionale (cfr. da ultimo gli artt. 2-*bis* e 3 del d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, sul quale questa Corte si è espressa con la sentenza n. 283/1991; nonché l'art. 2, quinto comma, della legge n. 412/1991, ai cui sensi, in caso di spesa sanitaria «superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi» stabilita dallo stato con riguardo a parametri capitari e alla popolazione residente, sono le regioni a dover provvedere alla copertura dell'onere).

In questa situazione normativa è evidente che gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto per il personale della sanità debbono essere finanziati a carico del bilancio statale.

Viceversa la disposizione impugnata omette qualsiasi previsione di integrazione a tale scopo del fondo sanitario nazionale: onde la previsione dell'obbligo per le u.s.l. di iscrivere nei propri bilanci le risorse occorrenti al finanziamento del rinnovo contrattuale si traduce puramente e semplicemente nell'addossare alla regione tale nuovo onere, senza attribuzione di corrispondenti risorse. Ciò in palese e testuale contrasto, fra l'altro, con l'art. 15, ultimo comma, della legge n. 93/1983 (pure richiamato in apertura della disposizione impugnata) il quale, mentre per regioni, province e comuni prevede che essi provvedano «per i propri bilanci» (il che però non significa che possa mancare, ma anzi implica, come si è detto, il corrispondente finanziamento statale), per le unità sanitarie locali — il cui sistema di finanziamento è fondato esclusivamente sulle risorse attribuite dalla regione in sede di riparto del fondo nazionale — non prevede alcun adempimento e tanto meno alcun obbligo di provvedere nei propri bilanci in ordine agli oneri derivanti dagli accordi.

Onde per quanto riguarda il personale sanitario — indipendentemente da quanto si è prima osservato e che vale anche per il personale regionale — la disposizione in questione si presenta incontrovertibilmente come una disposizione che accresce, indirettamente, gli oneri di gestione — gravandone in sostanza la regione, in forza dei meccanismi di cui si è detto — senza però prevedere alcuna copertura, né in via autonoma, né attraverso l'integrazione del fondo sanitario nazionale, così come era invece avvenuto, da ultimo, con l'art. 2, lett. b), del citato d.-l. n. 344/1990, che aveva integrato i trasferimenti dello Stato al fondo sanitario nazionale in relazione all'accordo sindacale per il triennio 1988-90.

P. Q. M

Chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, nella parte in cui prevede che le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, nonché le unità sanitarie locali, provvedano a iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-93: in riferimento all'art. 119 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'art. 2, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Roma, addì 30 gennaio 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 61

Ordinanza emessa il 15 maggio e 12 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, sui ricorsi proposti da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi per i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del d.-l. n. 580/1973, convertito in legge n. 766/1973, ed i titolari di borse di studio assunti in base alle leggi nn. 642/1966 e 62/1967 che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989) che ha esteso la legittimazione a partecipare a detti giudizi ad altre categorie di soggetti.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

n. 2926/1983 proposto da: Violani Carlo, Balduini Carlo, Pellegrini Luisa, D'Agostino Gianluigi, Santagostino Barbone Maria Grazia in Trusiani, Parravicini Gianbattista, Scevola Daniele Franco, Concia Ercole, Martignoni Clelia in Silvestri, Riccardi Carla in Bruno, Tomasoni Ptera, Geddo Mario, Grignani Guido, Brusoni Elena Dalla Toffola, Bonvecchio Claudio, Ricevuti Giovanni, Rozza Annalinda in Dionigi, Chiari Mariachiara, Ottone Claudia, Azzolina Ornella, Carmellino Maria Luisa, Mercandino Augusto, Fortunato Adriana, Scaglia Massimo, Ghizzi Angela, Erba Luisa, Jucci Aura, Catennacci Roberto, Salmistrano Franco, Massara Carla Isella, De Ambrosis Vigna Anna, Bezoari Michele, Pavan Flavio, Guglielmino Carmela in Matessi, Astolfi Paola in Bogliolo, Pedroni Elisa, Manuli Paola in Marini, Di Giovanni Giuseppina, Montalbetti Lorenza in Pezzotti, Burgio Francesca Paola in Rosano, Teruggi Sandro, Milanese Alberto, Villa Angela in Balduini, Gilberti Gabriella in Vitali, Gibellini Pietro, Calabi Francesca in Giorello, Giulotto Elena, Forzatti Giovanna in Golia, Cazzola Mario, Gastaldi Silvia in Cazzola, Geroldi Diego, Recusani Franco, Francioni Giovanni, Bevilacqua Fabio, Castello Alessandro, Speziali Valeria in Marinone, Fraschini Angela, Della Valle Giuliano, Pogatschnig Marcella, Astolfi Andrea Massimo, Salerno Jorge Antonio, Villa Roberto Federico, Chang Ting Fa Margherita, Gasperi Giuliano, Filice Gaetano, Nicola Sicolò, Decio Armanini, Giuseppe Cella, Marco Boscaro, Marco Zaccaria, Corrado Betterle, Francesco Musajo, Michele Gangemi, Gian Antonio Favero, Guglielmo Bonanni, Pietro Passi, Franco Rigon, Antonio Miotti, Luigi Pescarini, Pietro Petrin, Giuseppe Dodi, Francesco Giunta, Carlo Trevisan, Luigi Pavanello, Zanon Giovanni Franco, Sergio Valente, Bruno Baggio, Giampiero Cordioli, Giselda Bertaglia, Augusto Antonello, Silvana Favaro, Maurizio Clementi, Angelo Barbato, Anna Maria Eaverda, Diego Miotti, Loredana Vido, Monciotti Carla Maria, Davide Flore, Giovanni Luisetto, Lorenza Caregaro, Rosa Grazia Motta, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giovanni Baldisserotto, Aldo Di Bello, Mario Petretta, Carlo Vigorito, Vincenzo Santinelli, Arturo Genovese, Cristoforo D'Ascia, Stefano Quattrin, Fabrizio Barbieri, Diego Mansi, Federico Piscione, Giuseppe Ferro, Alessandro Filla, Belvedere Paola, Quantieri Valeria, Morandini Franco, Razzara Sergio, Trevisan Renato, Marzocchi Mara, Sburlino Gianni, Olimpia Coppellotti, Paolo Cordella, Andrea Drusini, Gabriella Erspamer, Marchiori Silvana, Monari Martinez Elisabetta, Nigro Loredana, Paolo Madoni, Roberto Antonietti, Angelo De Marchi, Silvana Baruffi, Santa Spaggiari, Maria Teresa Bobbioni, Franca Miani, Corrado Truffelli, Alberta Suppa, Roberta Baroni Formasiero, Riccardo Zanasi, Carlo Gorgoni, M. Giovanna Vezzadini, Giuliana Trevisan Grandi, Nicoletta Pacchiarotti, Luigi Grasselli, Forni Arrigo, Menziani Marilena, Pugnaghi Sergio, Paolo Zannini, Maria Franca Brigatti, Maria Luisa Manzini, Roberto Parravicini, Sandra Piacente, Lorenzo Balestri, Maria Rosa Rivasi, Marina Mauri, Vecchi Maurizia, Zaccaria Ruggiu Annapaola, Daria Perocco, Valent Italo, Tarca Luigi, Lentini Luigi, Sciuto Italo, Santarato Giovanni, La Rocca Tommaso, Puviani Anna Cristina, Ferretti Maria Enrica, Galligani Daniela, De Anna Dino, Siena Franca, Giovanni Patrassi, Nicolò Bassi, Pier Antonio Battistella, Carlo Merkel, Ivo Job, Alessandro Martini, Canali Carla, Perego Susanna, Silli Donatella, Pellegrini Silvia, Martini Marta, Vedovato Marta, Menini Claudia, Gregotti Cesarina, Richelmi Plinio, Di Nucci Amalia, Mori Pierangelo, Poetto Massimo, Mora Clelia, Magnani Lorenzo, Bonesio Luisa, Ballottin Umberto, Collivigna Relli Carlo, Ciaponi Carlo, Salvatoni Alessandro, Lanzavecchia Antonio, Larizza Daniela, Livieri Chiara, Invernizzi Rosangela, Dominioni Lorenzo, Monafò Virginia, Marari Maurizio, Cisternino Mariangela, Torelli Alberto, Malcevschi Sergio, Sanga Glauco, Borgna Caterina, Plebani

Alessandro, Duse Marzia, Vitiello Maria Antonia, Ferrari Franco, Gobbi Paolo, Ferrari Eugenio, Attolini Carmen, Maccario Rita, Marconi Massimo, Gioglio Luciana, Lanza Enrica, Cantu Ester, Spanu Giovanni, Albertini Alessandra, Almasio Piero, Pastoris Ornella, Visintini Daria, Picascia Maria Luisa, Gazzaniga Andrea, Modena Tiziana, San Giovanni Giovanni, Ambrosi Paolo, Sandrini Giorgio, Bono Giorgio, Giusti Carlotta, Ricetti Maria Maddalena, Adinolfi Daniela, Butti Giorgio, Knerich Roberto, Martignoni Emilia, Fraternali Marco, Livan Michele, Mascitelli Coriandoli Ernesto, Ranzani Guglielmina, Bo Paola, Bellomo Giorgio, Chimienti Marcello, Riccardi Alberto, Griziotti Antonella, Ricciardi Lucio, Poggesi Corrado, Dionigi Paolo, Burgio Vito Lelio, Fornasari Pier Maria, Bonoldi Alberto Pietro, Manazza Paolo, Peona Vittoria, Prandi Michele, Sacchi Fulvio, Specchiarello Michele, Mauro Volpi, Maria Grazia Bernasconi, Giovanni De Meo, Luciana Mariani, Emma Menconi, Renata Fringuelli, Silvano Monarca, Rossana Pasquini, Giuliana Spinelli, Giuseppe Calabrese, Enzo Castagnino, Rita Roberti, Loretta Bastianini, Enrico Boschetti, Anna Vecchirelli, Emilio Donti, Giovanni Alunni Bistocchi, Ermelinda Francescangeli, Cristina Papa, Pietro Calabrò, Paola Falteri, Giovanni Battista Principato, Roberto Quartesan, Massimo Piccirilli, Maria Vittoria Ambrosini, Pasquale Parise, Andrea Velardi, Manuela Papini, Paolo Puccetti, Luciana Tissi, Luigina Romani, Antonio Giampietri, Giovannella Strappaghetti, Carlo Alberto Palmerini, Marco Tingoli, Benedetto Natalini, Alberto Bertotto, Maria Clara Rita Bicchierai, Marina Brunetti, Franco Baldelli, Piergiorgio Casavecchia, Maurizio Bentivoglio, Geremia Bolli, Doretta Canosci, Giovanni Maria Perfetto De Santis, Renzo Ruzziconi, Mariella Neri, Gaia Grossi, Maria Luisa Nimis, Patrizia Jona, Antonietta Gallone Galassi, Theonis Riccò, Carlo Mazzocchia, Giovanni Caironi, Tullia Eva Norando, Lorenzo Cassitto, Arosio Sergio, Piermaria Davoli, Sangirardi Michele, Carlo Felice Marcolli, Giovanni Mimmi, Maria Cristina Tanzi, Alessandra Cesana, Paolo M.Ossi, Alberto Cigada, Diego Colombo, Franco Musso, Flavio Spalla, Silvia Campese, Lia Guerra, Mastroianni Ettore, Seminara Salvatore, Bandettini Luca, Carbone Carla, Ferrari Roberto, Mainardi Gincarlo, Magherini Andrea, Gianpaolo Donzelli, Carlo Pratesi, Massimo Rosselli, Mazzanti Roberto, Cianciulli Domenico, Roberto Salti, Fiorella Galluzzi, Caterina Adam-Lami Conti, Brat Aldo, Cicchi Paolo, Lombardi Valeriano, Giuseppe Calabri, Gabriella Bernini, Falio Franchini, Fernanda Falcini, Cesare Pratesi, Paola Lorenzi, Mario Ciampolini, Piero Burci, Paolo Pasquinucci, Nardelli Giovanni, Resta Pietro, Angelo Carpi, Clodoveo Ferri, Giuseppe Cini, Roberto Gentili, Alessandro Distantè, Roberto Lensi, Cosima De Punzio, Gian Benedetto Melis, Nicola Cappelli, Bruno Rossi, Luigi Martorano, Giancarlo Teti, Lina Palmieri, Carlo Donadio, Gianfranco Tramonti, Ombretta Di Munno, Leonardo Pinelli, Giorgio Zamboni, Maria Luisa Pachor, Maria Antonietta Bassetto, Alessandro Perini, Giorgio Tarelli, Diego Marchesoni, Roberto Ferrari, Giulia Pissarello, Sandro Giannini, Vincenzo Consoli, Giulio Guido, Luigi D'Elia, Claudio Prigioni, Roberto De Marco, Angelo Argentieri, Paolo Mietto, Enrico Agabiti Rosei, Livio Dei Cas, Fausto Manara, Raffaele Perrotta, Iole Agrimi Crosignani, Ferruccio Franco Repellini, Deodato Assanelli, Carla Casagrande, Silvana Vecchio, Mario Antonelli, Giovanni Cordini, Maria Pia Belloni Mignatti, Chiacchio Ugo, Ballistreri Francesco, Ballistreri Alberto, Rosa Chillemi, Gaetano Alberghina, Mamo Antonino, Scamporrino Emilio, Crisafulli Carmelo tutti rappresentati e difesi come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;

n. 292/1983 proposto da: Maurizio Saponara, Nicolò Gueli, Mario Gagliardi, Costantino Cerulli, Vincenzo Lucisano, Luigi Coppotelli, Riccardo Maceratini, Fabrizio Franchi, Patrizia Santini, Mauro Ciccanti, Marina Romeo, Francesco Zardo, Rocco Romano, Filippo Tosato, Nicola Pescosolido, Santi Maria Recupero, Giovanni Scorea, Antonino Vitarelli, Vincenzo Vilardi, Giulio Crimi, Renato De Angelis, Edoardo Eleuteri, Carlo Fosti Croce, Giuseppe Familiari, Luigi Santoro, Fausto Fiocca, Serena Quattrucci, Francesco Tomei, Giovanni Alei, Annarita D'Angelo, Luciano Corbellini, Umberto Ferone, Roberto Pucci, Mario Manganaro, Giuseppina Antognoni, Anna Paggi, Giuseppe I. W. Germanò, Michele Gallucci, Oriana Leri, Franca Grimaldi, Leopoldo Silvestroni, Francesco Maeri, Antonia Amoroso, Antonello Afeltra, Alessandro Cutini, Elisabetta Collienza, Federico Di Varno, Vittorio Colombini, Silvio Di Filippo, Gianfranco Raschella, Vincenzo Vullo, Teresa Borruto, Luigi Bartalena, Enrico Macchia, Maria Cristina Tozzi, Lida Bruni, Domenico Conte, Laura Tucciarone, Anna Maria Moreno, Anna Clerico, Maria Antonietta Pascarella, Giovanni Viceconte, Guido Viceconte, Federico Allemand, Lidia Moschini, Antonio Filippo Cardamone, Franco Gagliardi La Gala, Andrea Salvenini, Gaetano Dammacco, Alessandro Chieco, Domenico Laforgia, Vito Abatangelo, Alberto Capozzi, Gioia Bertelli, Adriana Maria Pepe, Grazia Raguso, Angela Farinola, Paolo Bartolo, Domenica Pasculli, Luigi Monterisi, Lorenzo Ciliento, Franco Losurdo, Rosa Maria Mareschi, Armando Regina e Paolo Vitti tutti rappresentati e difesi — come da procura a margine del ricorso — dall'avv. Massimo Colarizi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;

n. 290/1984 proposto da: Lorenza Montalbetti, Franco Musso, Alberto Milanese, Elisa Pedroni, Claudio Bonvecchio, Giuliano Della Valle, Maria Luisa Carmellino, Clelia Martignoni, Michele Gangemi, Luigi Pescarini, Marco Boscaro, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giovanni Baldisserotto, Lorenza Caregaro, Luigi Pavanello, Giuseppe Cella, Anna Paola Zaccaria Ruggiu, Francesco Leoncini, Lorenzo Balestri, Maria Rosa Rivasi, Maria

Franca Brigatti, Rita Roberti, Ermelinda Francescangeli, Giovanni Alunni Bistocchi, Daria Visintini, Silvana Baruffi, Mirella Baglioni, Antonietta Gallone Galassi, Maria Luisa Nimis, Claudia Monti, Claudio Milanini, Luisa Chiappa Mauri, Roberto Perelli Cippo, Silvia Morgana Scotti, Emanuele Banfi, Giovanna Massariello Merzagora, Giulio Antonio Carnazzi, Giuseppe Cini, Angelo Carpi, Franca Siena, Enrico Agabiti Rosei, Raffaele Reccia tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18 come da procura in calce al ricorso;

n. 356/1984 proposto da: Andrea Mariani, Maria Rosaria Tola e Fabrizia Bamonti Catena, rappresentati e difesi — come da procura in calce ed a margine del ricorso — dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;

n. 499/1984 proposto da: Anna Canevari, Annacarola Lorenzetti, Giovanni Maria Gilson, Lucia Folco Zambolli, Luciano Roncai, Giuseppe Calabri, Laura Cedrangolo ed Eugenio Ferrari, tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;

n. 1076/1984 proposto da: Bianca Marasini, Giancarla Gerli, Cesare Bernasconi, Angela Villa in Balduini Iole Agrimi, Mario Antonelli, Franco Repellini, Jorge Antonio Salerno, Roberto Salti, Fiorella Galluzzi, Italo Valent, Raffaele Perrotta e Christa Zimmermann, tutti rappresentati e difesi — come da procura a margine ed in calce al ricorso — dall'avv. Massimo Colarizi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18,

contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 giugno 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 218 del 10 agosto 1983, di indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nella parte in cui esclude dalla partecipazione alla stessa tornata idoneativa i ricorrenti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 maggio 1991 la relazione del consigliere Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l'avv. Massimo Colarizi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Antonio Olivo per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Espono la difesa dei ricorrenti che gli stessi svolgono tutti da oltre dieci anni attività di ricerca e di didattica a livello universitario presso una pluralità di atenei italiani. Essi, conseguito il titolo di laurea, hanno dedicato ogni sforzo lavorativo all'apprendimento scientifico nei campi di rispettiva competenza svolgendo altresì opera di didattica universitaria vieppiù impegnativa.

Nella ben nota crisi dell'ordinamento universitario degli anni sessanta e settanta, i ricorrenti hanno stabilmente intrattenuto con le università italiane rapporti di prestazione d'opera e di impiego a vario titolo (assegnisti, borsisti, contrattisti, assistenti incaricati, ecc.) protrattasi ininterrottamente sino all'entrata in vigore della legislazione di riforma universitaria, acquisendo curricula accademici altamente qualificati.

È noto che, con legge n. 28/1980 e con successivo d.P.R. n. 382/1980 è stato avviato il nuovo assetto delle carriere universitarie ordinato su tre fasce: professori ordinari, professori associati, ricercatori.

Nell'ambito della categoria dei ricercatori si collocano i «ricercatori confermati» e cioè coloro che, già in possesso di qualifiche universitarie corrispondenti a quelle possedute in passato dai ricorrenti (assegnisti, borsisti, contrattisti, assistenti volontari), hanno superato l'apposito giudizio idoneativo (di cui agli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 58 del d.P.R. n. 382/1980) basato sulla valutazione dei titoli scientifici e didattici maturati.

I ricercatori confermati hanno acquisito la relativa qualifica a tutti gli effetti giuridici con decorrenza 1° agosto 1980 (artt. 112 del d.P.R. n. 382/1980).

I ricorrenti, in ragione dei titoli posseduti, hanno tutti utilmente superato la prima tornata di giudizi di idoneità, onde, con decorrenza 1° agosto 1980 sono in possesso della qualifica di ricercatori confermati.

Il Ministero della pubblica istruzione ha bandito la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (d.m. 22 giugno 1983): a tale procedura hanno titolo a partecipare gli aventi diritto, indipendentemente dall'aver preso parte alla prima tornata concorsuale.

Ritenendosi in possesso dei requisiti di qualifica e servizio legittimanti la loro partecipazione alla tornata dei giudizi per associato da ultimo bandita, i ricorrenti hanno inoltrato al Ministero della pubblica istruzione apposite domande, corredate dei documenti di rito.

Il Ministero non ha accolto le medesime.

La presente impugnativa viene quindi proposta, per mera cautela, avverso il d.m. 22 giugno 1983, ove inteso in senso lesivo della posizione di ricorrenti, per i motivi che si riportano testualmente e che sono identici nei ricorsi:

1. — Violazione dell'art. 5 terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Eccesso di potere per errore nei presupposti, comportamento illogico e contraddittorio. Disparità di trattamento.

L'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, raggruppa gli aventi titolo all'inquadramento, a domanda, nel ruolo dei professori associati, in tre categorie di soggetti, demandando alle norme delegate la fissazione della modalità di espletamento dei giudizi di idoneità. L'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, a sua volta, nello stabilire il noverò degli aventi diritto alla partecipazione ai concorsi riservati, riproduce l'elencazione delle categorie di soggetti già individuate dall'art. 5 già sopra richiamato.

Il bando di concorso — d.m. 10 agosto 1983 — ha indicato otto categorie di soggetti legittimati a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato. Tale elencazione è soltanto parzialmente coincidente con quelle contenute negli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, posto che, in aggiunta a tutte le categorie di personale contemplate nella legge e nel decreto allegato, il d.m. ha individuato altre qualifiche universitarie che, di per sé ovvero congiunte a determinati requisiti di servizio, vengono considerate utili ai fini del giudizio idoneativo indetto (cfr. art. 3, *sub f*), con riferimento ai lettori universitari, *sub g*), relativamente agli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'istituto universitario europeo di Firenze; *sub i*), quanto ai professori incaricati di corsi presso le Università della Tuscia e di Cassino).

In carenza di qualsivoglia disposizione contenuta nella legge e nel decreto delegato che affermi la tassatività ed esclusività delle indicate categorie di aventi titolo a partecipare alle tornate idoneative per la fascia dei professori associati, deve correttamente concludersi che il legislatore non ha precluso la partecipazione ai giudizi dei quali si tratta ai soggetti in possesso di differenti qualifiche universitarie, ove le medesime risultino equiparabili alle qualifiche espressamente indicate.

D'altro canto il Ministero della pubblica istruzione, in sede di adozione del bando, ha esso stesso fatto proprio questo principio procedendo all'indicazione di categorie di soggetti non contemplate dalla legge, in base all'implicito (ma chiaro) presupposto della equiparabilità all'una o all'altra delle categorie di personale espressamente indicate. Ove così non fosse è evidente che il bando sarebbe illegittimo per violazione delle norme di legge più sopra indicate; ed è corretto canone ermeneutico che, tra due possibili interpretazioni di un atto amministrativo (nella specie il d.m. 10 agosto 1983), venga prescelta quella conforme alla disciplina normativa e non anche quella con essa contrastante.

Ma se è vero che nella legislazione di riforma universitaria non si rinvencono disposizioni preclusive all'applicazione del criterio dell'equivalenza e che, in concreto, il bando di concorso in parola ha operato in conformità a tale criterio, deve conseguentemente ritenersi che la stessa elencazione di cui all'art. 3 del d.m. impugnato non ha carattere tassativo e preclusivo, e che hanno titolo a partecipare al concorso *de quo* anche soggetti in possesso di qualifiche (oltreché dei necessari requisiti di servizio) non espressamente indicate nel bando, purché equiparabili all'una o all'altra di quelle.

Ove si aderisca alla tesi sin qui illustrata è chiaro che la problematica relativa al diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso *de quo* in base alla postulata equiparazione, non involgerebbe le legittimità del bando di concorso emanato, incidendo soltanto in ordine alle determinazioni che l'amministrazione avrà ad adottare in sede di esame delle domande concorsuali presentate.

Di una pronuncia chiarificatrice nel senso sopra specificato i ricorrenti non avrebbero a dolersi.

Pertanto la denegata ipotesi in cui la tesi illustrata non risulti condivisibile e si ritenga che l'art. 3 del d.m. impugnato precluda la partecipazione alla tornata concorsuale di soggetti in possesso di qualifiche diverse da quelle ivi indicate, il provvedimento ministeriale risulterebbe palesemente illegittimo sotto i profili menzionati in epigrafe, nonché per le ulteriori ragioni di illegittimità di seguito esposte.

2. — Violazione degli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980. Violazione del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. Illogicità manifesta.

A norma degli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, (nonché 3, lett. *h*), del d.m. 10 agosto 1983, possono partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato — tra gli altri — «i ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano.... in servizio di ruolo alla data del 1° agosto 1980, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà, risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime».

I ricorrenti, ricercatori confermati (di ruolo) ad ogni effetto giuridico dal 1° agosto 1980, hanno tutti i requisiti di servizio previsti dalla norma in questione, avendo svolto attività di ricerca e di didattica (perfettamente documentata e documentabile) per un arco temporale di gran lunga superiore a quello minimo triennale previsto dalla norma.

Al possesso dei requisiti dei servizi prescritti i ricorrenti assommano la titolarità di una qualifica (quella di ricercatore appunto) pienamente corrispondente dal punto di vista universitario a quella dei ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano che l'art. 3 del bando ammette espressamente ai concorsi idoneativi per professore associato.

Invero, al di là dell'identità terminologica formale della qualifica rivestita, sussiste una equiparabilità sostanziale della rispettiva posizione, risultante da specifiche disposizioni di legge.

È noto che, nell'evoluzione legislativa dell'ultimo trentennio, la disciplina del personale degli osservatori astronomici è stata per molti aspetti agganciata a quella vigente per il personale docente delle università (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 276; legge 3 novembre 1961, n. 1255; legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonché la stessa legge n. 28/1980 e d.P.R. n. 382/1980).

A completamento di tale processo evolutivo il d.P.R. n. 163/1982, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980, ha provveduto al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in stretta aderenza all'ordinamento universitario di cui alla legislazione della riforma.

In particolare: *a*) sono stati istituiti il ruolo degli astronomi comprensivo delle fasce degli straordinari, ordinari e associati, e quello dei ricercatori (art. 8), *b*) i ricercatori astronomi svolgono (art. 15) funzioni analoghe a quelle fissate dall'art. 32 del d.P.R. n. 382/1980 per i ricercatori universitari; *c*) è ammesso il trasferimento degli astronomi ordinari e associati in posti vacanti delle corrispondenti qualifiche universitarie (art. 19); *d*) il regime economico e quello delle incompatibilità del personale appartenente alle seconde fasce degli astronomi ordinari, straordinari ed associati e dei ricercatori astronomi è in tutto e per tutto equiparato a quello delle corrispondenti posizioni universitarie (art. 39); *e*) anche la norma di «chiusura» (art. 40) relativa allo stato giuridico del personale di ricerca conferma la sussistenza di una equipollenza tra la qualifica del ricercatore universitario e quella del ricercatore astronomo; «per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili si applicano ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari ivi compresa la conferma ed i congedi».

Alla luce di quanto precede sembra difficilmente controvertibile che, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori universitari associati, non possa discriminarsi la posizione dei ricercatori (confermati) da quella di ricercatori astronomi e geofisici i quali rivestono una qualifica ed uno *status* in tutto assimilabili, dal punto di vista giuridico-universitario, a quello dei primi. E ciò anche a non voler considerare che la qualifica di ricercatore confermato — a differenza di quella di ricercatore degli osservatori astronomici e vesuviano — presuppone una attività pregressa interamente svolta nel campo della ricerca e della didattica universitaria onde, a differenza di quelle, è certamente più meritevole di considerazione e tutela in relazione al conseguimento di qualifiche accademiche di rango superiore.

Ne deriva che l'art. 3 del bando, nella parte in cui abbia inteso escludere dalla tornata concorsuale in parola i ricercatori universitari confermati risulterebbe direttamente in contrasto con le norme in epigrafe nonché viziato di eccesso di potere per evidente illogicità e disparità di trattamento.

3. — Violazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 28/1980, 50 del d.P.R. n. 382/1980, 5 del d.-l. 1° ottobre 1973, n. 1973, n. 580. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.

La presente censura concerne specificatamente i ricercatori confermati che hanno acquisito la relativa qualifica provenendo dalla posizione universitaria di contrattista ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973. Anche in relazione a tale categoria di soggetti il d.m. 10 agosto 1983 nulla dice quanto alla loro ammissione alla tornata concorsuale indetta. È, comunque, evidente che ai medesimi non può essere riservato un trattamento deteriore rispetto ai «tecnici laureati», in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 3, lett. c, del bando, espressamente ammessi al concorso per la qualifica di professore associato.

Converrà ricordare che il d.-l. n. 580/1973 ha istituito un apposito fondo per la stipulazione di contratti di ricerca tra le università e particolari categorie di soggetti espressamente contemplati nell'art. 5 (borsisti, assistenti universitari, medici interni, incaricati di esercitazioni, tecnici laureati incaricati).

Per il conseguimento dei contratti gli interessati hanno dovuto partecipare ad apposita procedura valutativa di tipo concorsuale; i vincitori dei contratti hanno acquisito uno *status* giuridico al quale la giurisprudenza ha riconosciuto natura di rapporto di impiego pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di una attività di ricerca e di supporto didattico.

È chiaro che, dal punto di vista del livello della qualifica rivestita, i c.d. «contrattisti» non possono essere posti sul medesimo piano delle categorie di personale di cui all'art. 5 del d.-l. n. 580/1973, e cioè dei soggetti i quali, pur in grado di aspirare all'affidamento dei contratti, non hanno i medesimi conseguito per mancato utile superamento delle prove selettive o per difetto dei requisiti di servizio per parteciparvi.

Ne consegue che, in sede di prima applicazione della normativa di riforma universitaria, se per un verso non si giustifica l'equiparazione dei trattisti alle categorie dei soggetti di cui all'art. 5 citato, ai fini dell'inquadramento nella medesima fascia (quella dei ricercatori), è, per altro verso, tanto meno giustificabile che taluna delle categorie di cui all'art. 5 medesimo — a differenza dei trattisti — sia stata presa in considerazione ai fini dell'accesso alla fascia funzionale superiore (professori associati). In quest'ultima situazione si vengono appunto a trovare i tecnici laureati, i quali, già equiparati a borsisti, assegnati ecc. ai fini del conseguimento dei contratti, sono stati ammessi ai giudizi di idoneità per associato.

Al di là del fatto che alla qualifica di tecnico laureato fa riscontro lo svolgimento di compiti meno qualificanti dal punto di vista della ricerca e della didattica universitaria (cfr. legge 3 novembre 1961, n. 1255), debbono essere evidenziate le seguenti ulteriori circostanze:

a) il possesso — all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria — della qualifica di tecnico laureato presuppone, per molti dei titolari della qualifica stessa, proprio il mancato superamento delle prove concorsuali che hanno consentito alle altre categorie di soggetti elencate nell'art. 5 del d.-l. n. 580/1973 l'acquisizione dello *status* di «contrattista»;

b) il passaggio di ruolo dei tecnici laureati incaricati e supplenti è avvenuto *ope legis*, in virtù delle disposizioni di favore di cui alle leggi nn. 808/1977 e 38/1980, senza cioè che i medesimi abbiano dovuto sostenere alcuna prova abilitativa o alcuna verifica di idoneità.

Deve, dunque, correttamente ritenersi che, in presenza degli stessi requisiti di servizio previsti dagli artt. 50, lett. c) del d.P.R. n. 382/1980 e 3, lett. C), del d.m. 10 agosto 1983, e di posizione entrambe di ruolo (tecnici laureati da un canto, ricercatori confermati dall'altro), non possa essere negata ai ricercatori confermati *ex* trattisti (pervenuti nella qualifica attuale dopo il superamento di ben 2 prove idoneative, *ex* artt. 5 del d.-l. n. 580/1973 l'una ed *ex* 58 del d.P.R. n. 382/1980 l'altra) quella legittimazione a partecipare alla tornata concorsuale ad associato che è riconosciuta ai tecnici laureati.

4. — In via di estremo subordine: illegittimità costituzionale degli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Illegittimità derivata del d.m. 10 agosto 1983.

Ove tutte le argomentazioni precedentemente svolte fossero superabili e si dovesse ritenere che i soggetti ammissibili alla seconda tornata di giudizi idoneativi a professore associato non possano essere individuati al di là di quelli specificatamente e tassativamente indicati nelle norme di delega ed in quelle delegate, dovrebbe convenirsi nella manifesta illegittimità delle norme medesime per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ed, invero, sarebbe evidente l'irrazionale disparità di trattamento creata dalle norme in questione, per avere le medesime arbitrariamente discriminato — a parità di requisiti di servizio — tra le posizioni universitarie legittimanti il conseguimento della qualifica di professore associato; in particolare escludendo posizioni specificatamente universitarie (quelle dei ricercatori confermati) ed ammettendo posizioni e qualifiche (oltretutto estranee all'assetto delle carriere accademiche) legislativamente equiparate alle prime (come nel caso dei ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano); nonché legittimando, quanto alla partecipazione ai giudizi di idoneità ad associato, soggetti (i tecnici laureati) operanti a livello universitario in posizioni meno qualificate sotto il profilo didattico e scientifico, già equiparati ai fini del conseguimento di precedenti posizioni universitarie (contrattista), transitati in ruolo senza il superamento di alcuna procedura verificativa delle rispettive capacità.

Il vizio evidenziato si riflette inevitabilmente sulle esigenze di imparzialità e buon andamento della amministrazione (art. 97), le quali presuppongono: che l'accesso ai pubblici uffici sia regolato da criteri di perequazione; che l'affidamento delle pubbliche funzioni avvenga sulla scorta di apposita verifica di capacità; che non possano essere discriminate, su base meramente formale e terminologica, posizioni già equiparate dal legislatore ai fini dello svolgimento di compiti strettamente inerenti alla funzione pubblica da svolgere.

L'avvocatura dello Stato si è costituita dichiarando che non sarebbe possibile valutare la «ricorrenza dei requisiti utili a partecipare alla tornata idoneativa ad associato» data la «estrema eterogeneità delle categorie cui appartenerebbero i ricorrenti» e concludendo per la reiezione del ricorso.

DIRITTO

1. — Appare necessario richiamare, preliminarmente, i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 e 397 del 13 luglio 1989 che si sono pronunciate in ordine alla illegittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Con la prima sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le norme indicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

L'ordine di idee a cui la Corte si è ispirata è stato quello di non ritenere giustificata la esclusione dei medici suindicati dalle categorie ammesse ai giudizi di idoneità per la nomina a professore associato rispetto alla inclusione in dette categorie dei tecnici laureati. La posizione di questi ultimi era caratterizzata dalla assunzione per concorso e dallo svolgimento in via di fatto, in relazione alle gravi carenze di organico del personale con qualifica di assistente, di attività didattica e scientifica, posto che, in base alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 — istitutiva del ruolo dei tecnici laureati — tali attività non rientravano tra i compiti dei tecnici laureati che dovevano svolgere attribuzioni di sussidio e strumentali rispetto alle attività didattiche e scientifiche svolte dal personale docente. Tale posizione è stata considerata esplicitamente equiparabile dal legislatore a quella propria degli assistenti del ruolo ad esaurimento con l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

A fronte di tale previsione normativa la Corte costituzionale ha chiarito che in una posizione «quanto meno» corrispondente si trovavano gli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, la cui assunzione avveniva in base ad un concorso con caratteristiche analoghe a quello per la nomina ad assistente universitario — categoria contemplata al punto n. 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 — e che erano chiamati a svolgere, oltre l'attività professionale di base — assistenza e cura dei ricoverati — ed unitamente ad essa, attività didattiche e scientifiche, non già in via di fatto e senza una previsione normativa che li abilitasse in tal senso — come nel caso dei tecnici laureati —, ma quale compito ordinario rientrante nelle attribuzioni proprie degli appartenenti a tali categorie.

Ove fosse documentato lo svolgimento di dette attività con le modalità previste nella norme soprarichiamate non vi era, a ben vedere, alcuna ragione di discriminazione tra le due categorie di personale prese in considerazione e la Corte si è pronunciata, coerentemente, con sentenza additiva, nel senso sopradelineato.

Preme, peraltro, sottolineare che il presupposto comune alle due fattispecie era quello dello svolgimento di una attività principale rispetto a quella scientifica e didattica: di assistenza e cura per i medici «interni» e di sussidio e strumentale per l'insegnamento del personale docente per i tecnici laureati e tale attività è collegata, istituzionalmente nel primo caso e solo occasionalmente nel secondo, con le attività scientifiche e didattiche.

Il legislatore ha, quindi, preso in considerazione, con l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, una categoria, i tecnici laureati, la cui attività non era specificatamente ed esclusivamente di contenuto didattico e scientifico e sul presupposto della sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive indicate nelle norme (assunzione per concorso, svolgimento di fatto di attività didattica e scientifica per un triennio entro l'anno accademico 1979-1980 e apposita documentazione comprovante detta attività) ne ha riconosciuto l'ammissione ai giudizi di idoneità per la nomina a professore associato. Muovendo da tale presupposto la Corte costituzionale ha, con le sentenze qui richiamate, esteso la previsione delle norme citate agli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie per i quali si ponevano tutte le condizioni di assimilabilità qui richiamate ed, in particolare, lo svolgimento di una attività diversa da quella didattica e scientifica rispetto alla quale quest'ultima assumeva un carattere di ulteriorità.

Tale impostazione è, ad avviso del collegio, confermata nella sentenza 13 luglio 1989, n. 397, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme in questione nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano posto in essere, per un triennio, l'attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività in parola.

La motivazione della sentenza n. 397/1989, punto 2.1, chiarisce, attraverso il richiamo all'art. 5, dodicesimo comma, del d.l. n. 580/1973, che prevede l'assimilazione dei contrattisti che svolgono attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno orario dell'attività didattica, agli assistenti ospedalieri, che questo elemento ha avuto un peso decisivo ai fini della inclusione dei contrattisti medici nelle categorie contemplate dall'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con sentenza di natura additiva.

È attraverso l'equiparazione agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie (anch'essi assunti per concorso — cui è assimilabile la procedura per l'attribuzione del contratto — svolgenti attività di assistenza e cura ed unitamente ad essa attività didattica e scientifica) di cui si era occupata con la sentenza n. 89/1986, che è avvenuto il riconoscimento della posizione dei contrattisti medici. Ciò ferma restando la necessità della sussistenza e dell'accertamento delle condizioni oggettive previste nelle norme richiamate (assunzione per concorso, triennio di attività didattica compiuta entro l'anno accademico 1979-1980, documentazione rituale dell'attività scientifica).

È utile ricordare che tale ricostruzione appare confermata esplicitamente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 549 del dicembre 1990.

Sulla base delle suesposte considerazioni con sentenza n. 2043 del 27 novembre 1991 sono stati accolti i ricorsi dei ricorrenti che hanno comprovato la posizione di contrattista o assistente medico interno presso facoltà di medicina e chirurgia ed hanno documentato la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalle norme più volte richiamate.

Sono stati, inoltre, rigettati i ricorsi degli esercenti ed assistenti, di dette facoltà, nonché dei contrattisti, assegnisti, esercitanti ed assistenti di altre facoltà.

2. — Per quanto concerne le posizioni degli assegnisti e borsisti presso facoltà di medicina e chirurgia e segnatamente degli assegnisti nonché dei borsisti: Deodato Assanelli (università di Parma), Salvatore Seminara (università di Firenze), Alessandro Perini (università di Padova), Marta Vedovato (università di Ferrara), Roberto Ferrari (università di Brescia), M. Maddalena Ricetti, Marcello Chimienti, Vittoria Peona, Roberto Knerich, Paolo Ambrosi, Lorenzo Dominioni, Antonella Griziotti, Paola Bo (università di Pavia), Maurizio Saponara, Riccardo Maceratini, Francesco Zardo, Nicola Pescosolido, Antonino Vitarelli, Edoardo Eleuteri, Carlo Tosti Croce, Luciano Corbellini, Giuseppe Germanò, Maria Cristina Tozzi, Anna Clerico ed Enrico Macchia, nonché borsisti: Eugenio Ferrari (università di Pavia), Carlo Merkel (università di Padova), Mario Petretta (università di Napoli), G. Paolo Donzelli, Andrea Magherini (università di Firenze), Amalia Di Nucci, Vito Lelio Burgio, Lucio Ricciardi, Paolo Dionigi, Franco Ferrari, Giovanni San Giovanni, Giovanni Spanu, Paolo Manazza, Giorgio Bellomo, Giorgio Butti, Massimo Marconi, Maria Antonia Vitiello, Corrado Poggesi (università di Pavia), nonché la ricorrente Albertini Alessandra di cui la difesa dei ricorrenti ha documentato la sussistenza dei requisiti sopraindicati ed, in particolare, la qualità di assegnista presso una facoltà di medicina e chirurgia (cfr. produzione in atti del 30 aprile 1991 «posizioni varie» doc. n. 47), il collegio ritiene che la posizione di detti ricorrenti non si differenzi sostanzialmente da quella dei titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia ai fini della applicabilità della norme di cui trattasi, art. 50, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, se non per la circostanza che l'attività di assistenza e cura effettuata dal personale appartenente a dette categorie non è prevista espressamente — come avviene invece per i titolari di contratto in base all'art. 5 del d.-l. 1° ottobre 1973, n. 580 — tra le attribuzioni proprie delle categorie stesse e quindi, se prestata effettivamente, è resa in via di fatto e non nell'esercizio di compiti istituzionali.

Tale circostanza determina una differenziazione della posizione degli assegnisti e borsisti presso facoltà di medicina e chirurgia rispetto a quella dei titolari di contratto, idonea, in ipotesi, a far cadere l'assimilazione agli assistenti ospedalieri che per gli appartenenti alla categoria dei titolari di contratto sembra essere stata nella sentenza n. 397/1989 della Corte costituzione decisiva ai fini della inclusione nelle categorie contemplate dal ripetuto art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Tuttavia, è proprio lo svolgimento in via di fatto di tali mansioni che avvicina la posizione degli appartenenti a dette categorie, che abbiano reso in via di fatto anche prestazioni assistenziali in aggiunta alle attività didattiche e scientifiche, alla categoria di riferimento — cioè i tecnici laureati — per i quali come si è prima rilevato l'attività didattica e scientifica è stata presa in considerazione dal legislatore anche se prestata in via di fatto quale prestazione ulteriore rispetto a quelle proprie di tale categoria di personale.

Per quanto concerne gli assegnisti presso facoltà di medicina e chirurgia la questione di illegittimità costituzionale delle norme in esame è stata di recente sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza n. 80/1991 nella quale, in modo ampio ed articolato, sono chiarite le ragioni della sostanziale identità di posizione di tali soggetti rispetto agli appartenenti alle categorie dei tecnici laureati, dei medici interni e dei contrattisti presso facoltà di medicina e chirurgia. Per tale parte il collegio, che condivide le ragioni esposte in detta ordinanza, fa rinvio alla stessa.

Del tutto analoga è peraltro, la posizione dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia che siano stati assunti in base a disposizioni — artt. 32 della legge n. 742/1966 e della legge 24 febbraio 1967, n. 62 — che contemplano una procedura concorsuale, ed abbiano svolto attività didattica e scientifica per un triennio anteriormente all'anno accademico 1979-1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano svolto attività di assistenza e cura presso policlinici e cliniche universitarie. Nella sussistenza di dette condizioni oggettive non esistono, ad avviso del collegio, sulla base del cenno indirizzato dalla Corte costituzionale, motivi per differenziare la posizione dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia da quella degli assegnisti presso le stesse facoltà ed anche, ove non si dia un rilievo decisivo alla previsione dell'art. 5, dodicesimo comma del d.-l. n. 580/1973, nei confronti dei titolari di contratto presso le medesime facoltà.

La diversità di trattamento che, in tutti gli esposti termini, qui si assume come incostituzionale è data da quelle che — nel presupposto comune dello svolgimento di attività di assistenza e cura — la sentenza n. 89/1986 chiama «condizioni oggettive» previste per l'assimilazione ai tecnici laureati; determinazione del medesimo triennio in cui l'attività didattica e scientifica doveva essere svolta; connessa documentazione, affidata al preside della facoltà, con riferimento ad atti risalenti al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attività stessa; con le stesse, l'assunzione nella qualifica di assegnista e borsista mediante una procedura concorsuale pubblica.

Gli indicati elementi (o condizioni) conducono a ritenere rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del d.l. 1^o ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 642, e 24 febbraio 1967, n. 62, prima facoltà di medicina e chirurgia, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, in relazione alla disparità di trattamento, a parità di condizioni, verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, verso i contrattisti universitari di cui alla sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, rispetto all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio nei confronti dei ricorrenti: Deodato Assanelli (università di Parma), Salvatore Seminara (università di Firenze), Alessandro Perini (università di Padova), Marta Vedovato (università di Ferrara), Roberto Ferrari (università di Brescia), M. Maddalena Ricetti, Marcello Chimienti, Vittoria Peona, Roberto Knerich, Paolo Ambrosi, Lorenzo Dominioni, Antonella Griziotti, Paola Bo (università di Pavia), Maurizio Saponara, Riccardo Maceratini, Francesco Zardo, Nicola Pescosolido, Antonino Vitarelli, Edoardo Eleuteri, Carla Tosti Croce, Luciano Corbellini, Giuseppe Germanò, Maria Cristina Tozzi, Anna Clerico ed Enrico Macchia, nonché borsisti: Eugenio Ferrari (università di Pavia), Carlo Merkel (università di Padova), Mario Petretta (università di Napoli), G. Paolo Donzelli, Andrea Magherini (università di Firenze), Amalia Di Nucci, Vito Lelio Burgio, Lucio Ricciardi, Paolo Dionigi, Franco Ferrari, Giovanni San Giovanni, Giovanni Spanu, Paolo Manazza, Giorgio Bellomo, Giorgio Butti, Massimo Marconi, Maria Antonia Vitiello, Corrado Poggesi (università di Pavia) e Albertini Alessandra;

Ordina che a cura della segreteria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, il 15 maggio ed il 12 giugno 1991.

Il presidente: SCHINAIÀ

Il consigliere, estensore: ZACCARDI

Il consigliere: RESTAINÒ

N. 62

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado e Assicurazioni generali S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Facoltà del lavoratore di avvalersi del diritto di opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno (nella fattispecie fino al sessantatreesimo anno di età) Ritenuta esclusione della possibilità dei dirigenti di esercitare il suddetto diritto di opzione non essendo ad essi applicabile la normativa di cui alle leggi nn. 604/1966 e 300/1970 circa la stabilità del posto di lavoro Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986 e 498/1988.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza di discussione del 22 novembre 1991 nella causa n. r.g. 643/91 tra l'avv. Bianchi Corrado (avv. G. Solimeno), contro Assicurazioni generali S.p.a. (avv. P. Fanfani).

Corrado Bianchi, dirigente della compagnia «Assicurazioni generali S.p.a.», riceveva in data 5 gennaio 1989 dal proprio datore di lavoro un «avviso» di recesso per il 31 gennaio 1990, al compimento del sessantesimo anno di età.

Il Bianchi replicava con lettera del 24 gennaio 1989 comunicando di volersi avvalere del diritto di opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantatreesimo anno, coincidente con il *maximum* contributivo ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

La società negava la sussistenza di tale diritto ed offriva, in conformità al disposto dell'art. 40 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese assicuratrici, la somma corrispondente alla contribuzione volontaria mancante per il raggiungimento del tetto contributivo.

In data 7 febbraio 1990 il Bianchi impugnava il licenziamento, intervenuto alla preannunciata data del 31 gennaio dello stesso anno.

Con lettera 4 maggio 1990 le Assicurazioni generali ponevano in essere un nuovo atto di recesso (ove il primo fosse risultato invalido o inefficace), motivandolo con il predetto limite di età e con le esigenze di ringiovanimento e riorganizzazione dei quadri aziendali.

Il lavoratore impugnava anche il secondo licenziamento e adiva il pretore di Firenze, il quale, con sentenza 4-28 febbraio 1991, rigettava la domanda sulla considerazione che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «la facoltà di opzione, di cui alla legge n. 54/1982, spetta anche al dirigente, pur se il rapporto di questi non acquista la stabilità prevista dalle leggi nn. 604/1966 e 300/1970, restando viceversa governato dallo stesso regime giuridico che aveva in precedenza sulla base delle norme generali ovvero dell'eventuale disciplina più favorevole», né tale giurisprudenza può essere disattesa sulla base della contraria decisione n. 11311/1990 della stessa Corte di cassazione, peraltro non confermata dalla giurisprudenza successiva.

Osservava ancora il pretore che la norma in questione ha rilevanza sul solo rapporto previdenziale, e non anche su quello di lavoro, autonomo rispetto al primo, per cui ogni legittimo diritto del dipendente sarebbe stato soddisfatto con il versamento dell'importo pari ai contributi volontari mancanti per raggiungere i quaranta anni di anzianità contributiva.

Il soccombente impugnava la decisione davanti a questo tribunale, denunciando la erroneità della interpretazione della legge n. 54/1982, che, a suo giudizio, avrebbe invece sancito il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, mezzo questo indispensabile per il raggiungimento dello scopo prefissosi dal legislatore.

La società assicuratrice resisteva richiamando la motivazione della sentenza impugnata.

Il tribunale ritiene di dover sollevare di ufficio questione di costituzionalità del primo comma dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, perché confliggente con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Per il diritto vivente (cfr. Cass. nn. 2193 e 5968 del 1987, 5084/1988, 6197 e 11437 del 1990). Il diritto di opzione previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, compete anche ai dirigenti, restando riservata esclusivamente ai lavoratori la valutazione dell'opportunità o della convenienza (peraltro non riducibile al mero aspetto economico) dell'esercizio o meno del diritto stesso; per altro, il rapporto di lavoro dei dirigenti, i quali abbiano optato per la continuazione del servizio ai sensi di detta disposizione, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione stessa, non avendo il quarto comma dello stesso articolo esteso a tali dirigenti la tutela del posto di lavoro stabilita dalla legge n. 604/1966; consegue che, in presenza di una disciplina contrattuale la quale assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno di età, ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla disciplina collettiva.

Semora pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che con la normativa in questione il legislatore abbia inteso soddisfare due esigenze: ad un lato quella del lavoratore a raggiungere la massima contribuzione di anzianità ed a continuare, a tal fine, il rapporto di lavoro (con il limite dei sessantacinque anni), e dall'altro quella dell'ente previdenziale al miglioramento del proprio bilancio, da ottenersi con il differimento della erogazione del trattamento pensionistico e con l'acquisizione di ulteriori contributi assicurativi.

Per quanto riguarda i dirigenti, una tale finalità ne viene preclusa.

Se è vero, come sostiene la costante giurisprudenza di legittimità, che il diritto di opzione di cui al ridetto articolo viene riconosciuto anche a tale categoria di lavoratori, è pur vero che lo stesso «diritto vivente», che ribadisce il principio della libera recedibilità, di fatto lo vanifica. Basti pensare alla situazione paradossale in cui verrebbe a trovarsi il prestatore di lavoro (dirigente) che abbia esercitato il diritto di opzione laddove nel contratto collettivo non sia ad esso assicurata la conservazione del posto: questi verrebbe a trovarsi, nell'arco di tempo che va dalla data del recesso a quella del raggiungimento del massimo contributivo, privato della retribuzione e del trattamento di quiescenza. E una tale conseguenza lungi dal costituire quell'incentivo all'esercizio del diritto di opzione che è nella *ratio legis* si risolve in una remora pressoché insormontabile.

Di diverso segno, rispetto alla giurisprudenza dominante, è la sentenza 23 novembre 1990, n. 11311, della Corte di cassazione, sezione lavoro, per la quale «il rapporto della lavoratrice che abbia diritto, ai sensi dell'art. 4, n. 903/1977, alla prosecuzione fino al compimento del sessantesimo anno, è assistito dalla stabilità, prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, quale che sia la dimensione dell'impresa, derivandone in capo al datore l'obbligo di giustificare il recesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966».

La suprema Corte sviluppa la sua argomentazione anche con riferimento all'art. 6 della legge n. 54/1982 osservando: «La validità della tesi della ricorrente si fonda, ad avviso della Corte, sul dato normativo e sulle considerazioni che hanno ispirato le pronunce della Corte costituzionale n. 137 del 18 giugno 1986 e n. 498 del 27 aprile 1988. Invero, la normativa prevista dall'art. 11 della legge n. 604/1966 — che consente la libera recedibilità del rapporto di lavoro nelle tre ipotesi di una dimensione imprenditoriale inferiore ai trentacinque dipendenti, di possesso, da parte del dipendente, dei requisiti di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di raggiungimento, da parte dello stesso, del sessantacinquesimo anno di età — deve essere coordinata con le successive disposizioni di legge (precisamente l'art. 4 della legge n. 903/1977, che qui interessa, e l'art. 6 della legge n. 54 del 26 febbraio 1982). Tali disposizioni nel prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro nel primo caso a favore delle lavoratrici fino al limite di età previsto per i lavoratori, nel secondo fino al conseguimento dell'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, dispongono, sempre nei confronti di detti lavoratori, l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 604/1966, in deroga all'art. 11 della legge; l'art. 4 della legge n. 903/1977 precisa che sono applicabili anche le norme modificatrici o integratrici della legge suddetta. Dall'interpretazione coordinata di tali disposizioni emerge che, fermo restando per tutti il limite dell'attività lavorativa al sessantacinquesimo anno di età, le altre ipotesi che limitano l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 604/1966 non valgono nei confronti di detti lavoratori. Ciò non soltanto con riguardo alla disposizione relativa al possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (oggetto di specifica modificazione da parte delle due normative), ma anche per quella che richiama il limite numerico dei dipendenti.

E ciò sulla base della interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge in esame, e per l'implicito richiamo al principio di «coerenza» dell'ordinamento, il quale, come è stato posto in rilievo da autorevole dottrina, «non può concedere un particolare beneficio senza approntare gli strumenti che ne rendano effettivo il conseguimento».

Con la sentenza in esame la Cassazione non ha però invertito l'indirizzo denominato precedente che è stato riconfermato con la successiva decisione 28 novembre 1990, n. 11437.

In un tale contesto i lavoratori «dirigenti» risultano esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione in parola, che pure, come si è detto, viene loro esplicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza dominante. Riconoscere un diritto e contestualmente negare la possibilità del suo esercizio si risolve in una negazione *in toto* dello stesso diritto, e senza giustificazione, poiché non si tratterebbe di introdurre surretiziamente nell'ordinamento il regime di stabilità del rapporto di lavoro dei dirigenti, ma semplicemente di consentire per tale categoria l'esercizio del diritto alla prosecuzione del rapporto, che è strumentale e necessario, per poter aumentare l'anzianità contributiva.

Una tale normativa si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 38 della stessa carta fondamentale, che prevede l'adeguamento dei mezzi necessari, fra le altre ipotesi, anche in caso di vecchiaia.

La questione di costituzionalità, di evidente influenza nel giudizio *de quo*, non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del disposto di cui all'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in quanto esclude sostanzialmente il diritto dei dirigenti all'esercizio dell'opzione prevista nello stesso articolo;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione ai sensi di legge.

Firenze, addì 22 novembre 1991

Il presidente: CALVISI

92C0175

N. 63

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, sul ricorso proposto da Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dai tecnici laureati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Mancata previsione della legittimazione a partecipare a detti giudizi per i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal C.N.R., i quali abbiano svolto, presso la facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando almeno per un triennio entro l'anno accademico 1979-80, attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dai presidi di facoltà - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa anche da giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989) che ha esteso la legittimazione a partecipare a detti giudizi ad altre categorie di soggetti.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Aldini Rita, rappresentata e difesa dal prof. avv. Antonio Carullo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, strada Maggiore n. 47; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato presso gli uffici della stessa in via Marsala n. 19; come per legge, per l'annullamento della determinazione n. 2596 del 17 settembre 1987, recante diniego di revoca del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 ottobre 1991 la relazione del dott. Francesco Giordano;

Udito, altresì, l'avv. Carullo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La ricorrente, in atto ricercatore confermato presso la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica medica e gastroenterologia dell'Università degli studi di Bologna, ha prestato servizio come medico interno con compiti assistenziali dal 27 giugno 1975 al 22 ottobre 1978, in quanto asseritamente assunta a seguito di pubblico concorso, e, successivamente, ha svolto attività di borsista C.N.R. con effetto dal 23 ottobre 1978, quale vincitrice di un concorso a borse di studio indetto dal predetto ente, fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.

Dal 1975 al 1990 l'interessata ha esercitato attività didattica e scientifica (quest'ultima, documentata da pubblicazioni edite) e, in qualità di borsista ha espletato, altresì, attività di assistenza e cura, ove prevista.

Esclusa dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, l'istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questa tribunale e, successivamente, ha chiesto la revoca del provvedimento di esclusione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986, che aveva esteso la partecipazione ai predetti giudizi idoneativi agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati a seguito di pubblico concorso, che, entro l'a.a. 1979-80, avessero svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal Preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Avverso l'atto ministeriale di diniego della richiesta revoca, l'interessata ha instaurato il presente giudizio deducendo le seguenti censure:

1) eccesso di potere, sotto i profili dello sviamento e dell'ingiustiziamanifesta.

Assumendo di poter far valere i requisiti indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 89-1986, l'istante richiama a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza del t.a.r. Sicilia-Catania che, con la sentenza n. 726/1986, avrebbe deciso un caso identico riconoscendo ai medici ricorrenti il diritto a partecipare al concorso *de quo*;

2) eccesso di potere, per sviamento di potere nonché per travisamento del fatto.

Ammesso e non concesso che risulti effettivamente necessario aver impugnato il precedente provvedimento ministeriale di esclusione dai giudizi idoneativi, la ricorrente evidenzia il vizio di travisamento del fatto precisando di aver impugnato la primitiva esclusione con ricorso giurisdizionale tuttora pendente.

Conclude l'intimante con la richiesta di accoglimento del presente gravame, spese vinte.

Alle argomentazioni di parte ricorrente si è opposta l'avvocatura dello Stato, con atto di costituzione depositato in data 25 ottobre 1988. Rilevando che la posizione della ricorrente è sostanzialmente e formalmente diversa da quella esaminata dal giudice costituzionale, la difesa erariale ha sostenuto che non possono essere invocate, ai fini di cui trattasi, altre procedure concorsuali selettive cui l'interessata si è in passato sottoposta.

In un successivo scritto depositato in data 7 settembre 1991, l'avvocatura ha osservato che l'interessata non ha mai dimostrato di aver superato un concorso per diventare contrattista o assistente o aiuto nel policlinico universitario né ha tempestivamente documentato di aver svolto attività didattica e scientifica mediante certificazione del preside della facoltà.

Posto che la ricorrente non sarebbe mai stata assistente o aiuto in cliniche universitarie, nominata in base a pubblico concorso, né avrebbe mai assunto la qualità di contrattista presso la facoltà di medicina, e considerato che la conseguita qualifica di ricercatore non sarebbe sufficiente all'interessata per accedere al giudizio di idoneità per associato, non potendosi ammettere che il legislatore abbia inteso concedere in successione due benefici a chi, senza concorso, sia divenuto ricercatore in prima tornata con una procedura notevolmente agevolata, parte resistente ha sostenuto che, difettando, nel caso di specie, non solo il requisito sostanziale dell'appartenenza ad una delle due categorie, «aggiunte» dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 89-1986 e 397-1989, ma anche quello documentale consistente nella certificazione del preside della facoltà, non prodotta neppure in corso di causa, legittimamente l'istante sarebbe stata esclusa dal giudizio di idoneità per professore di seconda fascia, con una motivazione, seppur non analitica, sicuramente appropriata.

La replica dell'istante è stata affidata ad una memoria versata in atti il 19 settembre 1991, nella quale sono state ribadite le tesi difensive esposte nell'atto introduttivo del giudizio e si è posto l'accento sulla circostanza che la dott.ssa Aldini avrebbe svolto un concorso pubblico per assumere la qualifica di medico interno, come sarebbe dimostrato dal fatto che fin dall'assunzione di tale qualifica l'interessata espletava, altresì, compiti assistenziali, in guisa da integrare la figura del «medico interno con compiti assistenziali», quale individuata dalla Corte nella citata sentenza n. 89-1986.

Con sentenza interlocutoria n. 110 del 28 marzo 1991 il collegio giudicante ha disposto incumbenti istruttori, allo scopo di acquisire la documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

La causa è stata, quindi, discussa e spedita in decisione all'udienza pubblica del 9 ottobre 1991.

DIRITTO

Come risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, la dott.ssa Aldini — attualmente ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna — ha prestato servizio in qualità di medico interno universitario con compiti assistenziali dal 27 giugno 1975 al 22 ottobre 1978 e, quindi, ha svolto ininterrottamente attività di borsista a decorrere dal 23 ottobre 1978, quale vincitrice di un concorso pubblico a 28 borse di studio indetto il 27 ottobre 1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche, in forza di successive proroghe più volte concesse fino all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

Nel periodo 1975-90 l'interessata ha esercitato, presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia, le funzioni di assistenza e cura proprie del medico interno universitario, espletando, altresì, attività didattica e di ricerca scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite come documentate agli atti della facoltà, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80.

Le notizie curricolari sopra riferite trovano riscontro nell'informativa del C.N.R. (pervenuta il 7 maggio 1991) e nel carteggio ad essa allegato; nei riferimenti del 30 luglio 1979 e del 29 ottobre 1981 a firma del Direttore della cattedra di gastroenterologia, prof. Luigi Barbara; nei verbali delle sedute del consiglio di facoltà svoltesi il 3 novembre 1977, 20 luglio 1989 e 5 ottobre 1989; nonché nei certificati di servizio dell'interessata in data 26 settembre 1987 e 13 settembre 1989 e nella dichiarazione resa il 30 ottobre 1990 dal prof. Gian Paolo Salvioli, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna.

Con il ricorso all'esame la dott.ssa Aldini impugna la nota n. 2596 del 17 settembre 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione universitaria ha respinto la revoca del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, presentata a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986.

Nel censurato provvedimento l'autorità ministeriale, dopo aver esposto in sintesi il contenuto della citata sentenza costituzionale ed affermato che la stessa — quale decisione di accoglimento «additiva», suscettibile, in quanto tale, di spiegare effetti retroattivi nei limiti dei rapporti pendenti — poteva trovare applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che fossero in possesso dei requisiti di ordine sostanziale, cronologico e documentale indicati dalla Corte e che, a suo tempo, avessero impugnato i provvedimenti ministeriali di esclusione dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, ha rappresentato l'impossibilità di aderire alla richiesta, essendo la istante priva dei predetti requisiti.

Ad avviso del collegio, il tenore letterale dell'atto potrebbe indurre al convincimento che il contestato diniego sia stato opposto alla ricorrente, a seguito dell'avvenuto riesame della sua posizione, sulla base di due distinti, ma concorrenti presupposti: il primo, relativo al mancato possesso da parte della dott.ssa Aldini della qualifica di assistente o aiuto di policlinico o di clinica universitaria, qualifica che, essa sola, sulla scorta della pronuncia costituzionale n. 89-1986, avrebbe legittimato, secondo l'amministrazione, la partecipazione al detto giudizio; l'altro, concernente l'omessa impugnazione del precedente atto di esclusione dai giudizi di idoneità a professore associato.

Senonché, un più attento esame del contenuto dispositivo della nota ministeriale, porta, invece, a ritenere che il secondo degli indicati presupposti debba essere riguardato, in generale, alla stregua di una possibile causa di reiezione delle domande di riesame, ove del caso utilizzabile congiuntamente o/in via alternativa, rispetto a quella afferente alla mancanza dei requisiti, piuttosto che come un ulteriore ed autonomo motivo di rigetto dell'istanza di revoca prodotta dalla dott.ssa Aldini, tant'è che la stessa autorità resistente (memoria depositata il 7 settembre 1991) ha tenuto a sottolineare che la conferma dell'esclusione della ricorrente dal giudizio idoneativo non derivava, affatto, «come artificiosamente si affermava *ex adverso*», dall'omessa impugnazione dell'originario provvedimento negativo, bensì dal mancato possesso dei requisiti (di ordine sostanziale, cronologico e documentale) indicati dalla Corte costituzionale.

Le puntualizzazioni di controparte — ove si tenga conto della circostanza che l'interessata provvide, a suo tempo, a gravarsi contro il primo atto di esclusione e che il relativo giudizio era pendente all'epoca dell'adozione della determinazione qui impugnata (cfr. certificato t.a.r. Lazio, sezione prima, in data 2 novembre 1987) — avvalorano l'opinione dell'organo giudicante e rendono, quindi, palese, non già l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, come sostenuto dall'avvocatura, ma la sua inammissibilità per difetto di interesse a proporlo da parte dell'istante.

Resta, pertanto, a supportare il provvedimento impugnato, quale unica ragione del diniego, la mancata coincidenza della qualifica posseduta dalla ricorrente con quella «aggiunta» dalla Corte mediante la richiamata decisione n. 89/1986.

Tale assunto interpretativo trova riscontro nella stessa linea di difesa dell'amministrazione, la quale nei suoi scritti afferma che le categorie, alle quali si riferisce la ripetuta sentenza n. 89/1986 della Corte non sono assimilabili ad altre e che la posizione della ricorrente è diversa da quelle prese in esame dal giudice costituzionale, senza che possano aver rilievo «altre procedure selettive cui la ricorrente stessa si è in passato sottoposta».

Né, va aggiunto, possono avere ingresso nel presente giudizio le argomentazioni con le quali l'avvocatura dello Stato ha sostanzialmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando la mancata, tempestiva documentazione, da parte della ricorrente, dello svolgimento dell'attività didattica e scientifica mediante certificazione del preside della facoltà.

Tale specifico rilievo, non solo, non è formulato in chiari termini nell'atto impugnato — come dovrebbe, se costituisse il fondamento unico del diniego — ma resta escluso dal complessivo tenore letterale e logico dell'atto stesso, nonché dall'esplicito richiamo al valore «additivo», che la sentenza n. 89/1986 viene ad avere nell'ordinamento vigente.

In tale contesto, deve, quindi, tenersi per fermo come il solo motivo sotteso alla reiezione della richiesta avanzata dalla ricorrente, non possa che essere ricondotto alla diversità della posizione giuridica fatta valere dall'istante rispetto a quella propria della categoria beneficiaria della pronuncia della Corte.

Nel presente gravame l'interessata richiama, peraltro, a sostegno della pretesa ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento a professore di seconda fascia, proprio la menzionata sentenza n. 89/1986 del giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980 e 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, riconoscendo titolo all'inclusione — tra i soggetti legittimati a partecipare a tale giudizio — agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal Preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

La ricorrente fonda la propria azione sull'assunta parificazione della posizione di medico interno, prima, e di borsista C.N.R. poi, a quella della cennata categoria degli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, ed afferma che l'atto impugnato negherebbe illegittimamente l'ammissione al giudizio *de quo* ad una posizione di lavoro caratterizzata dai medesimi requisiti sostanziali al cui possesso la Corte costituzionale ha ricollegato la possibilità di partecipazione ai giudizi in questione.

Infatti, la dott.ssa Aldini, asseritamente assunta, per concorso, in qualità di medico interno e, quindi, divenuta, sempre per concorso, borsista C.N.R. presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, avrebbe svolto, oltreché compiti assistenziali, anche attività didattica e scientifica, documentata da numerose pubblicazioni edite, nel periodo che rileva ai fini dell'ammissione ai citati giudizi di idoneità.

E non sembra — dovendosi, in ogni caso, escludere che la ricorrente sia stata assunta per concorso quale medico interno, in quanto la circostanza non risulta minimamente provata — che possa dubitarsi della veridicità dei documenti, acquisiti al processo, attestanti che la rivestita qualifica di borsista C.N.R. è stata attribuita per pubblico concorso e che la dott.ssa Aldini ha svolto compiti di assistenza e cura, espletando, altresì, attività didattica e scientifica — quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà — nel periodo 1975-90 e, comunque, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80 (cfr., soprattutto, la testuale dichiarazione resa su tale ultimo aspetto dal preside della facoltà, prof. Salvioli, in data 30 ottobre 1990).

Tuttavia, la pretesa della ricorrente appare destituita di fondamento, giacché la tassatività delle figure che la legge (artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980) ammette al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati — come, del resto, statuito, in sede di interpretazione autentica dell'art. 50, dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 — non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, ai fini di un'applicazione estensiva o analogica della vigente normativa. Si aggiunga, in proposito, che all'estensione di tali categorie, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, è il portato di singole sentenze additive che — proprio perché introducono puntuali e nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti — non smentiscono, ma anzi confermano la regola stessa della tassatività» (cfr., in termini, Cons. Stato, sezione sesta, ordinanza 13 febbraio 1991, n. 80).

Va, in effetti, rilevato che la qualifica di borsista del Consiglio nazionale delle ricerche, rivestita dalla dott.ssa Aldini, non è compresa fra le anzidette figure e non risulta di alcun ausilio, ai fini che qui interessano, la documentata, circostanza che la ricorrente abbia espletato attività assistenziale, oltreché didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, nel periodo di riferimento. Né potrebbe, per quanto sopra detto, utilmente, invocarsi l'identità della posizione dell'istante con quella di altre categorie successivamente «aggiunte» dalla Corte costituzionale, quali i medici interni universitari, destinatari della sentenza 9 aprile 1986, n. 89, ed i contrattisti, beneficiari della più recente sentenza 13 luglio 1989, n. 397, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità, i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,

nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Tenuto conto, al riguardo, della difformità della qualifica di borsista C.N.R. rispetto a quella di contrattista universitario ex art. 5 del d.l. n. 580/1973 (convertito, con modificazioni, con legge n. 766/1973), deve osservarsi che neppure può essere fatto proficuamente valere il servizio prestato, per un lungo arco di tempo (1975-78), in qualità di M.I.U.C.A., giacché, in senso contrario a quanto statuito dalla Corte nell'invocata decisione n. 89/1986, la ricorrente non ha conseguito la assunzione in detta qualifica per effetto dei positivi risultati di una procedura concorsuale espletata a tal fine.

Il ricorso andrebbe, dunque, respinto, non sussistendo il lamentato vizio di eccesso di potere, nei prospettati profili, a carico del provvedimento impugnato, con il quale correttamente è stata rigettata l'istanza della ricorrente che, in quanto borsista C.N.R., non rientrava in alcuna delle categorie previste normativamente, ancorché integrate dalla giurisprudenza della Corte.

Il collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette norme non contemplano tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i quali abbiano svolto, in via di fatto presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979-80, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse.

Circa la rilevanza della questione, non v'è dubbio che solo dal suo eventuale accoglimento dipende la definizione, con esito favorevole, del proposto gravame.

La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata, balzando evidente la disparità di trattamento della categoria come sopra individuata, nei riguardi dei tecnici laureati — appartenenti alla prioritaria categoria di riferimento e di raffronto tra quelle ammesse, per legge, ai giudizi idoneativi — nonché rispetto alle qualifiche aggiunte, in quanto beneficiarie delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 (medici interni universitari) e n. 397/1989 (medici titolari di contratto).

Il problema va, ad avviso del Collegio, riguardato «a ritroso», cioè muovendo proprio dall'ultima delle categorie, quella dei contrattisti delle facoltà di medicina e chirurgia, ammessi a partecipare ai giudizi idoneativi in virtù dell'intervento «additivo» del giudice costituzionale.

Ha rilevato la Corte (sentenza n. 397/1989) che, per legge, «i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualità specifica (...), svolgano altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri». Pertanto, «i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che (...) ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca».

Nella precedente decisione (n. 89/1986), la posizione dei medici interni universitari era stata, invece, assimilata, sempre, ai fini dell'ammissione ai giudizi idoneativi, a quella dei tecnici laureati sulla base del diverso presupposto dello svolgimento da parte degli interessati, accanto alle funzioni di diagnosi e cura, di attività didattica e scientifica assistita da specifici requisiti.

Nel primo caso, dunque, l'attività di diagnosi e cura e, nel secondo, quella didattica e scientifica hanno costituito gli elementi di collegamento fra le tre qualifiche considerate, a parità, ovviamente, di tutte le altre condizioni richieste per l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia, previo superamento dei giudizi in questione.

Nel delineato contesto logico, rilievo determinante va riconosciuto, ad avviso del collegio, alla figura dei medici interni universitari, giacché essa esplica una funzione, per così dire, di «cerniera» fra la categoria dei tecnici laureati, assunta quale termine primario di comparazione a fini perequativi, e quella dei titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, ponendo in palmare evidenza la disparità di trattamento perpetrata ai danni dei titolari di borse di studio e di addestramento alla ricerca assegnate dal C.N.R., allorché questi abbiano normalmente svolto, accanto agli specifici compiti loro affidati, di ricerca scientifica e di partecipazione (in origine, limitata) alle attività didattiche dell'istituto prescelto, anche attività di diagnosi e cura presso le facoltà mediche delle università degli studi.

Nei confronti di tali soggetti la violazione dell'art. 3 della Costituzione si rivela in tutta la sua estensione, ove si consideri che una posizione analoga a quella dei medici interni, beneficiari della sentenza della Corte n. 89/1986, essi hanno rivestito in seno alle strutture universitarie in cui hanno operato, sempreché, beninteso, gli stessi siano divenuti

borsisti in seguito ad una procedura selettiva di tipo concorsuale ed abbiano espletato attività assistenziale in concomitanza con l'esercizio, per almeno un triennio entro l'a.a. 1979-80, di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse.

Per tale via, parimenti lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, si manifesta il trattamento dei borsisti in argomento, in relazione alla posizione sia dei tecnici laureati che dei titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia.

Rispetto ai primi, la medesima *ratio* legislativa della loro ammissione alla procedura transitoria di inquadramento nel ruolo dei professori associati, e idonea a giustificare pienamente l'equiparazione allo stesso fine dei borsisti C.N.R., laddove costoro, pur non essendovi tenuti, abbiano di fatto esplicato anche funzioni che, come quelle assistenziali, esulavano certamente dai limiti degli impegni assunti con l'ente erogatore delle borse di studio e di ricerca.

Non meno evidente appare, in una prospettiva identica alla precedente, il *vulnus* inferto al precetto costituzionale della parità di trattamento, sol che si pongano a raffronto le articolate funzioni svolte, come in fattispecie, dai borsisti C.N.R., con quelle, di pari contenuto, che hanno consentito l'inclusione dei contrattisti universitari tra le categorie legittimate a partecipare ai giudizi idoneativi per professori associati.

Quando, invero, i primi abbiano atteso a compiti di natura assistenziale, mentre erano nel contempo impegnati in attività didattica e di ricerca scientifica presso l'Istituto indicato quale sede di utilizzazione della borsa di studio non sembra ragionevole negare agli interessati l'ammissione ai giudizi di cui trattasi, ove, naturalmente, risultino sussistenti le condizioni oggettive individuate con riguardo alle altre categorie ammesse per legge o in virtù di pronunce additive della Corte costituzionale: e cioè, il con seguito per concorso della borsa di studio e lo svolgimento, nel triennio di riferimento, di attività didattica e scientifica assistita, quest'ultima, da particolari requisiti documentali affidati agli atti in possesso della facoltà.

Non va, del resto, trascurato che un accostamento, ancorché generico, tra le due categorie dei borsisti C.N.R. e dei contrattisti, era stato operato dal legislatore, allorché era stato previsto (art. 5 del d.l. n. 580/1973) che i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche, erano ammessi a fruire di contratti quadriennali a prescindere dal requisito dell'anno di attività, ove fossero in servizio all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento normativo.

Così come non del tutto inutile può rivelarsi l'assimilazione, sia pur contemplata ad altri fini, della qualifica di borsista C.N.R. ad altre qualifiche — quali, in particolare, quelle dei contrattisti e dei medici interni universitari — delineata, in occasione dell'indicazione dei soggetti aventi titolo a fruire, in prima applicazione, del beneficio dell'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di nuova istituzione, dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lettere a), d) ed i).

Ove, pertanto, si tenga presente che, come osservato dalla Corte (sentenza n. 89/1986), «la *ratio*, giustificatrice del precetto che consente l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità, non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice», non resta che disporre la sospensione del presente giudizio ordinando la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;

Dispone che la segreteria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991.

Il presidente f.f.: PAPIANO,

Il consigliere rel. est.: GIORDANO

Depositata in segreteria in data 25 ottobre 1991.

Il segretario: (firma illeggibile)

92C0176

N. 64

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal pretore di Prato
nel procedimento civile vertente tra Cosci Emilio e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici della legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Ritenuto che il Cosci, ex-combattente, titolare di pensione I.N.P.S. (IO 2319082) avente decorrenza dal luglio 1963, osserva che la legge 29 dicembre 1988, n. 544, nell'estendere i benefici previsti dalla legge n. 140/1985 (art. 6) agli ex-combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968, fa decorrere l'aumento di L. 30.000 mensili dal 1° gennaio 1989, anziché, come previsto per gli ex combattenti pensionati successivamente al 7 marzo 1968, dal 1° gennaio 1985 (quantomeno per la prima rata);

che tale diversa disciplina si porrebbe in contrasto coll'art. 3 della Costituzione, giacché essa, senza alcuna plausibile ragione, riserva ai pensionati in epoca anteriore al 7 marzo 1968 un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai pensionati in epoca successiva, che peraltro si trovano in situazione sostanzialmente analoga (ex-combattenti riconosciuti tali);

Ritenuto che la questione sia rilevante in causa, giacché oggetto del contendere è proprio la decorrenza del beneficio in questione (il Cosci lo chiede con effetto dal 1° gennaio 1985, mentre, secondo quanto previsto dalla legge n. 544/1988, gli competerebbe solo dal 1° gennaio 1989), onde l'unico motivo che si oppone all'accoglimento della sua domanda è proprio la previsione legislativa sospettata di contrasto col principio costituzionale di uguaglianza;

Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata, giacché non si rileva nel testo della legge n. 544/1988 alcuna indicazione che consenta di individuare la ragione per cui l'aumento pensionistico destinato agli ex combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968 debba decorrere dal 1° gennaio 1989, a differenza di quanto accade per i pensionati presi in considerazione dalla legge 15 aprile 1985, n. 140;

che dunque, sotto questo aspetto, la legge 29 dicembre 1988, n. 544, pare contrastare col principio di uguaglianza, che vuole disciplinate in modo uguale fattispecie uguali, nessun rilievo parendo avere il fatto, puramente occasionale, della diversa epoca di pensionamento, giacché nella specie il parametro determinante la concessione del beneficio pare essere solo la qualità di ex-combattente dell'interessato;

Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti per sottoporre all'esame della Corte costituzionale l'art. 6 della legge n. 544/1988 citato, nella parte in cui fa decorrere dal 1° gennaio 1989 (e non dal 1° gennaio 1985) i benefici spettanti agli ex-combattenti pensionati anteriormente al 7 marzo 1968, in contrasto coll'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Prato, addì 14 novembre 1991

Il pretore: BAZZOFFI

N. 65

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal pretore di Catania
nel procedimento penale a carico di Sietta Giuseppe*

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna - Lamentata impossibile valutazione delle prove di responsabilità - Mancata garanzia del diritto di difesa in ordine a tale giudizio.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1113/1991 nei confronti di Sietta Giuseppe imputato del reato p. e p. dall'art. 589 del c.p.

La Corte costituzionale con sentenza del 26 giugno 1990, pubblicata il 2 luglio 1990, ha chiarito che il rito speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. non esclude che il giudice eserciti una funzione giurisdizionale. Ed invero al giudice viene sottoposto un progetto (di sentenza), progetto che può accogliere, assumendolo a contenuto della propria sentenza, ovvero procedere nelle forme ordinarie.

Nel procedimento *ex art. 444* del c.p.p. dunque, anche se la decisione non si forma, come nel procedimento ordinario, sulla base della discussione, il confronto dialettico tra accusa e difesa non è escluso, essendo il contraddittorio fra le parti garantito, se pure in maniera atipica, dall'accordo.

Il giudice, da parte sua, non è vincolato alla richiesta delle parti, che può rigettare, ma solo in quanto ritenga diversa la qualificazione del fatto e con le parti non concordi in ordine all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione, o (a seguito della citata sentenza) non ritenendo congrua la pena.

Il giudizio sulla responsabilità, come può desumersi dalla citata sentenza, deve considerarsi sostanzialmente formulata dal giudice nel momento in cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine alla valutazione degli elementi in atti, egli valuta se pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art. 129* del c.p.p. o applicare alla pena. (Sul punto vedi il seguente passo: «va richiamato il modello generale di sentenza in cui all'art. 546 del c.p.p. e le prescrizioni della lettera e) del primo comma, dove si esige che il giudice indichi le prove che intende porre a base della sua decisione ed enunci le ragioni per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie. Dal che si evince che anche la decisione di cui all'art. 444 del c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove di responsabilità»).

Il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di un accordo.

È ben vero che, come esattamente avverte la Corte, bisogna guardarsi dal pericolo di confondere il diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo. La rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può però solo ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla attuazione di un rito speciale.

L'art. 24, secondo comma, della Costituzione definisce infatti la difesa diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento; può certamente essere limitato, come ad esempio nella fase istruttoria, dovendosi intimamente correlare, come è stato esattamente rilevato, alla natura dell'attività svolta, ma, proprio per questa ragione, non può essere escluso in ordine alla valutazione degli elementi su cui viene affermata o allegata la responsabilità.

È stato rilevato che l'imputato con la scelta di rito di cui all'art. 444 del c.p.p. non nega sostanzialmente la sua responsabilità. Ciò non sembra però rilevante, poiché, se così fosse, il giudice non potrebbe limitare il suo giudizio sulla base degli atti, ma dovrebbe anche tenere conto di un comportamento avente valore di confessione e darne conto in motivazione, il che è escluso dalla legge; in ogni caso la confessione non costituisce prova legale e pertanto, anche in presenza di essa, il diritto di difesa deve essere ugualmente garantito.

Va infine rilevato che la rinuncia al diritto di difesa non può essere giustificata dal fatto che la sentenza di cui all'art. 444 del c.p.p. non avrebbe valore di vera e propria condanna, essendo soltanto alla condanna equiparata.

A prescindere infatti dal senso che può essere attribuito alla equiparazione, effetto tipico della sentenza di condanna è l'applicazione ed esecuzione della pena, e tali effetti ha pure la sentenza *ex art. 444* del c.p.p. La natura di quest'ultima non è quindi diversa, anche se conseguono per legge taluni effetti secondari, trattandosi di aspetti premiati al pari della riduzione della pena.

Ritiene pertanto il decidente di riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in relazione al solo art. 24, secondo comma, della Costituzione, non apparendo, sulla base delle superiori considerazioni, irrilevante (la rilevanza è data dal fatto che è stata formulata a richiesta di un rito alternativo regolato dalla norma ritenuta incostituzionale) e manifestamente infondata la questione stessa.

P.^{re} Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 21 ottobre 1991

Il pretore: COSTA

92C0178

N. 66

Ordinanza emessa il 3 gennaio 1992 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra De Benedictis Pasquale e cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Avvocato e procuratore - Previdenza e assistenza sociale - Computo della pensione in base ai soli redditi dichiarati dai professionisti - Esclusione dell'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali - Ingiustificata riduzione della pensione quale sanzione ad un comportamento penalmente rilevante dell'assicurato diversamente da quanto sancito dalla legge n. 424/1966 per i dipendenti pubblici - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 2, modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL PRETORE

Letti gli atti, osserva quanto segue.

Il ricorrente, ammesso ad usufruire della pensione di vecchiaia a carico della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati ed i procuratori, lamenta che nella base di computo della pensione stessa sono stati inseriti i redditi nell'ammontare che aveva dichiarato ai fini dell'I.R.Pe.F., e non è tenuto conto dei maggiori redditi risultanti dalla successiva definizione con gli organi fiscali a seguito di accertamenti svolti da questi ultimi.

L'ente convenuto si costituisce e, pur non contestando le circostanze di fatto esposte nel ricorso, assume la infondatezza della doglianza di controparte, ribadendo che la base di calcolo per il computo della pensione va determinata avendo riguardo ai redditi dichiarati, non a quelli eventualmente accertati dagli organi fiscali.

La tesi svolta dalla cassa convenuta appare condivisibile. Invero l'art. 2 della legge n. 576/1980 (parzialmente modificato dalla legge n. 175/1983) che stabilisce i criteri di calcolo della pensione di vecchiaia, si riferisce — sia nella formulazione originaria, sia nella successiva — al «reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.Pe.F.» senza alcun accenno a successivi eventuali accertamenti.

Ed appare illuminante il raffronto col primo comma dell'art. 10 della legge n. 576/1980 (per questa parte non modificato dalla legge n. 175/1983) che nel fissare la base di calcolo per la determinazione dei contributi, parla di reddito professionale netto prodotto nell'anno «quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'I.R.Pe.F. e dalle successive definizioni.

Da tale raffronto emerge inequivoca la volontà del legislatore di determinare secondo criteri diversi rispettivamente la base di calcolo della pensione (base costituita dai redditi dichiarati dall'iscritto) e la base di calcolo dei contributi (base costituita da redditi dichiarati e da quelli eventualmente accertati dagli organi fiscali).

Questo pretore solleva di ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (modificato dalla legge n. 175/1983) nella parte in cui limita la base di computo per il calcolo della pensione ai soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultante dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi.

Tale questione è rilevante nella presente controversia poiché, come si è già visto, il rigetto della domanda attrice si fonda proprio sul cennato art. 2 nella parte che limita la fase di computo della pensione ai soli redditi dichiarati dall'iscritto alla cassa.

La questione stessa appare poi non manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

La limitazione della base di computo della pensione ai soli redditi dichiarati dall'assicurato (così come previsto dal più volte citato art. 2) non trova giustificazione nella corrispondente base contributiva poiché, come si è già visto, ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge n. 576/1980 i contributi da versare alla Cassa sono determinati avendo riguardo ai redditi dichiarati dall'assicurato ai fini dell'I.R.Pe.F., o risultanti dalle successive definizioni.

Né può sostenersi che la suddetta riduzione della base di computo della pensione possa configurarsi quale risarcimento del danno cagionato alla cassa dal ritardo nel versamento dei contributi corrispondenti alla differenza fra i redditi accertati e quelli precedentemente dichiarati.

Se tale ritardo deve ritenersi sussistente, si applica il quarto comma dell'art. 18 della legge n. 576/1980.

Secondo quest'ultima norma il ritardo nel pagamento dei contributi (ritardo che non derivi da omissione, ritardata od infedele comunicazione alla cassa per cui sono previste altre sanzioni) comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Siffatta maggiorazione in aggiunta agli interessi di mora, costituisce un adeguato ristoro del danno cagionato alla cassa dal ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dall'assicurato.

Pertanto la riduzione della base di computo della pensione (riduzione di cui si duole l'odierno attore), non può giustificarsi che quale sanzione nei confronti dell'iscritto che abbia reso, ai fini dell'I.R.Pe.F., una dichiarazione non veritiera. Che tale sia la *ratio legis* è stato ribadito dal difensore della cassa convenuta nella odierna discussione orale.

E proprio siffatta sanzione appare in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione.

La Corte costituzionale in diverse decisioni ha ravvisato un contrasto fra l'art. 36 della Costituzione e le norme che sanciscono la perdita o la riduzione della pensione quale ulteriore sanzione conseguente ad un reato.

La sentenza n. 3/1966 della Corte costituzionale — equiparata la pensione ad una retribuzione differita — afferma testualmente: «L'art. 36 garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. E non appare compatibile con i principi ispiratori di questo precetto costituzionale collegare indiscriminatamente (come fa l'art. 28, n. 5, del c.p., integrato dall'art. 29) per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di tale diritto al fatto che il titolare di esso abbia riportato la condanna ad una certa pena detentiva».

Tali principi sono stati ribaditi da successive decisioni della Corte costituzionale (sentenze nn. 78/1967, 112/1968, 144/1971 e 25/1972).

Alla stregua di tali principi appare evidente il contrasto fra l'art. 36 della Costituzione ed una norma (l'art. 2 della legge n. 576/1980 e successive modifiche) che, a titolo di sanzione per una non veritiera dichiarazione resa ai fini dell'I.R.Pe.F., riduce il trattamento pensionistico previsto per l'iscritto alla cassa di previdenza forense.

Tale contrasto appare ancor più grave ove si consideri che la divergenza fra la suddetta dichiarazione ed i successivi accertamenti degli organi fiscali in molti casi può derivare da un fatto che non integra gli estremi di reato. Siffatta divergenza può addirittura rescindere dall'intento del dichiarante di evadere parte dell'imposta (basti pensare ai casi di evidente errore materiale, o ai casi in cui la divergenza discende da una differente interpretazione delle norme fiscali che costituiscono un settore dell'ordinamento sempre più intricato e complesso).

Il più volte citato art. 2 appare in contrasto oltre che con l'art. 36 della Costituzione, per le già esposte ragioni, anche con l'art. 3, per le considerazioni che seguono.

In applicazione dei principi sanciti dalla sent. n. 3/1966 della Corte costituzionale la legge n. 424/1966 ha abrogato le disposizioni che prevedevano la perdita o riduzione della pensione a seguito di condanna penale e tale norma, per sua espressa disposizione, «... si applica nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente art. 1».

Ora l'art. 2 più volte citato si pone, nella parte che si sta esaminando, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché stabilisce una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti alla cassa forense e gli altri soggetti titolari di

pensione cui si riferisce la citata legge n. 426/1966; poiché solo per questi ultimi la riduzione della pensione non può essere ricollegata ad un comportamento penalmente rilevante dell'assicurato.

Del resto in termini del tutto analoghi si sono espresse alcune delle già richiamate sentenze della Corte costituzionale in ordine a quelle normative che prevedevano la privazione o diminuzione della pensione quale sanzione accessoria ed erano rimaste operanti sino all'entrata in vigore della cennata legge n. 426/1966 priva di effetto retroattivo (sent. n. 112/1968; sent. n. 25/1972).

E tale disparità di trattamento appare ancora più marcata ed irragionevole ove si richiami un rilievo già svolto.

Si è già posto in evidenza che la riduzione del trattamento pensionistico, prevista dal più volte citato art. 2, consegue ad una divergenza — fra la dichiarazione ai fini I.R.Pe.F., resa dall'iscritto alla cassa di previdenza forense, ed i successivi accertamenti effettuati dagli organi fiscali — che, in non pochi casi, non integra gli estremi di reato.

Atteso che la cassa di previdenza forense ha personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, legge 8 gennaio 1952, n. 6), pare opportuno aggiungere che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, nei termini sopra precisati, del più volte citato art. 2, pur comportando l'ampliamento della base pensionistica, non si porrebbe in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione.

Infatti le conseguenti maggiori spese a carico della cassa non sarebbero prive di copertura poiché come si è già rilevato viene inserita nella fase contributiva quella parte di reddito (pari alla differenza fra reddito accertato dagli organi fiscali e reddito in precedenza dichiarato dal titolare) che andrebbe ad ampliare la base di computo del trattamento pensionistico.

P. Q. M.

Il pretore dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (modificato dalla legge n. 175/1983), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita la base di computo per il calcolo della pensione ai soli redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali, e dalle successive definizioni con gli stessi;

Sospende il presente giudizio promosso da Pasquale De Benedictis contro la cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C0179

N. 67

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra servizio riscossione tributi, concessione Torino «A» gestita da C.R.T. e fallimento S.p.a. S.E.O.

Fallimento e procedure concorsuali - Compenso per la riscossione coattiva del tributo erariale - Contestata legittimità:
a) in via principale, della impossibilità di considerarlo accessorio del tributo e della conseguente mancata estensione ad esso del privilegio stabilito per i tributi erariali e loro accessori; b) in via subordinata, della non assimilabilità del compenso medesimo alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive godenti di privilegio al pari del credito azionato - Prospettata violazione, sotto entrambi i profili, del diritto del lavoratore ad un'equa retribuzione a causa della difficoltà per il concessionario del servizio riscossione tributi di ottenere la remunerazione - Incidenza sull'efficienza della pubblica amministrazione.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett. c); c.c., art. 2749, primo comma].
(Cost., artt. 36 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6811/1991 reg. gen. (n. 2392/1991 reg. sez.) promossa da: servizio riscossione tributi, concessione «A» di Torino, gestita C.R.T. assistita e rapp. da avv. Dante Gilli

di Torino, ivi dom. in via Arcivescovado, 6, ricorrente, contro fallimento S.p.a. S.E.O., in persona da curatore rag. W. D'Agostino, domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele, 123, convenuto, avente ad oggetto: insinuazione tardiva di credito;

Premesso che il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare l'ammissione al passivo del fallimento S.p.a. S.E.O. in via privilegiata di crediti per tributi erariali e comunali, oltre accessori, nonché della somma di L. 4.036.904 a proprio favore per compensi di riscossione, in forza di ruoli pubblicati successivamente all'esecutività dello stato passivo; che il curatore fallimentare ha contestato la spettanza di privilegio sul detto credito per compensi; che la controversia è stata conseguentemente rimessa alla decisione del collegio ai sensi dell'art. 101 citato;

Considerato che (a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, con la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva al tributo) nell'attuale sistema introdotto con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi è posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente ai sensi dell'art. 61, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 43/1988 citato; considerato in particolare che, in caso di riscossione coattiva del tributo, il relativo compenso è posto ad esclusivo carico del contribuente [art. 61, sesto comma, lett. b), del d.P.R. cit.] e costituisce pertanto un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario;

Ritenuto che il credito tributario trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati secondo la propria capacità contributiva alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce la remunerazione del servizio di riscossione (art. 36 della Costituzione) e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato (art. 97, primo comma, della Costituzione); che pertanto la oggettiva diversità di causa dei due crediti impedisce di considerare il secondo come mero accessorio del primo, e impedisce conseguentemente di estendere al secondo, ai sensi dell'art. 2749 del c.c., il privilegio previsto per i tributi erariali e locali ed i loro accessori all'art. 2752 del c.c., posto che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 del c.c.) e non è suscettibile di estensione analogica (art. 2741 del c.c.);

Ritenuto inoltre che, nell'attuale stato della legislazione, il detto credito per compensi di riscossione non è neppure riconducibile al disposto dell'art. 2749, primo comma, del c.c., secondo cui il privilegio accordato al credito (nel caso in esame credito tributario) si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione; e ciò in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto all'art. 61, sesto comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988 cit.), bensì rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficoltà di esazione del credito;

Ritenuto che il credito per compensi di riscossione coattiva, non potendosi qualificare né come accessorio del tributo né come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio dell'art. 2749 del c.c.; che tale stato è ancora più gravoso in caso di esecuzione fallimentare, poiché il credito non può neppure partecipare al concorso in via chirografaria là dove (come nel presente caso) esso sia sorto in data successiva alla sentenza di fallimento per effetto della pubblicazione di ruoli avvenuta a fallimento dichiarato (principio della cristallizzazione del passivo e della insensibilità dell'attivo fallimentare ai debiti successivamente insorti: art. 44 della legge fallimentare);

Considerato che quanto sopra rende di fatto impossibile o estremamente difficoltosa la remunerazione del concessionario del servizio riscossione tributi in caso di esecuzione coattiva, posto che il compenso in questione non è aggiuntivo, bensì sostitutivo, rispetto ad altre voci di compenso (art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43/1988 citato); considerato inoltre che il detto concessionario è obbligato ad attivarsi per la riscossione del credito del contribuente fallito (art. 65, terzo comma, del d.P.R. cit.), cosicché da un lato gli è imposto un servizio e dall'altro non gli è assicurata la remunerazione dello stesso;

Ritenuto che quanto sopra può apparire in contrasto con il disposto dell'art. 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore (non necessariamente lavoratore subordinato) ad equa retribuzione;

Ritenuto in particolare che la garanzia costituzionale di tale diritto non è da intendere in modo esclusivamente formale (nel senso dello spettare esso sotto il profilo giuridico astratto) ma pare da intendere in una prospettiva di effettività, sì da richiedere istituti volti a garantirne entro ragionevoli limiti il reale soddisfacimento (a tale principio paiono implicitamente ispirate le decisioni della Corte costituzionale del 19 dicembre 1986, n. 300, del 20 aprile 1989, n. 204, del 18 luglio 1989, n. 408 e del 22 dicembre 1989, n. 567, le quali, proprio in caso di procedure concorsuali, hanno inteso assicurare l'effettività di soddisfacimento nei casi in cui il fattore lavoro avesse un aspetto preminente ai fini del sorgere del credito);

Ritenuto inoltre ravvisabile un contrasto dell'attuale normativa con il disposto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione (organizzazione dei pubblici uffici, intesa questa in senso lato di apparato amministrativo ancorché strutturato mediante esercizio di pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di effettiva remunerazione a fronte di attività svolte e di spese generali sostenute comporta necessariamente logoramento ed inefficienza dell'apparato amministrativo deputato all'incumbente, contro il principio costituzionale del buon funzionamento;

Ritenuto che il rilevato contrasto con i principi costituzionali debba essere riferito anzitutto alla norma di cui all'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui essa non prevede che il compenso di riscossione ivi disciplinato, spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del tributo riscosso agli effetti dell'art. 2749, primo comma, del c.c., e come tale godente dei medesimi privilegi del credito principale; in subordine che il contrasto debba essere riferito all'art. 2749, primo comma, del c.c., nella parte in cui non prevede tra le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, anche il compenso di riscossione coattiva spettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 34/1988 citato;

Considerata la rilevanza della questione poiché nell'attuale situazione normativa il credito per compensi di riscossione insinuato sarebbe da escludere, in quanto non opponibile alla procedura fallimentare poiché sorto dopo la sentenza di fallimento, mentre (ove lo si ritenesse accessorio del tributo, ovvero spesa di intervento) dovrebbe venire ammesso al passivo con rango privilegiato per effetto dell'art. 2749, primo comma, del c.c.);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Provvedendo d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 61, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo agli effetti dell'art. 2749, primo comma, del c.c., il compenso di riscossione coattivo ivi disciplinato, per contrasto con gli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

b) in subordine; dell'art. 2749, primo comma, del c.c., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43/1988 sopra citato, per contrasto con gli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino il 10 dicembre 1991.

Il presidente f.f.: MACCHIA

92C0180

N. 68

Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, Catanzaro, sul ricorso proposto da Spadea Peppino contro commissione di controllo atti della regione Calabria

Regione Calabria - Personale dirigenziale non inquadrato nella massima qualifica - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire benefici previdenziali così come stabilito dalla stessa legge regionale per i soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una adeguata retribuzione e sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1427 del 1990 proposto da Spadea Peppino rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mirigliani, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Catanzaro, viale G. Argento 14 contro la commissione di controllo sugli atti della regione Calabria rappresentata e difesa

dall'avvocatura distrettuale dello Stato per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento del 27 giugno 1990, prot. n. 962, rep. 4782, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese del giudizio;

Viso il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 28 giugno 1991 il dott. Roberto Politi e uditi, altresì, l'avv. Mirigliani per il ricorrente e l'avv. dello Stato Bruni per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Esponde il ricorrente come l'impugnato provvedimento abbia annullato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 1163 del 18 giugno 1990 in quanto la commissione di controllo ha ritenuto l'applicabilità dell'istituto della prorogazione del servizio fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età — ex art. 61 della legge regionale n. 9/1975, integrato dall'articolo unico della legge regionale 4 maggio 1990, n. 29 — limitatamente al solo personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, identificata con la seconda (ai sensi della legge regionale n. 34/1984 e delle successive leggi regionali n. 14/1988 e n. 30/1990); mentre lo Spadea è risultato essere inquadrato nella I qualifica dirigenziale (delib. n. 4945 del 6 settembre 1985).

Avverso tale atto vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

1. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Nella fattispecie verterebbe un'ipotesi di atto monocratico non equiparabile a deliberazione, bensì di mero atto ricognitivo ed esecutivo interno, assimilabile a normale ordine di servizio; da tale argomentazione deducendosi la non assoggettabilità a controllo e, conseguentemente, l'illegittimo esercizio di tale potere nel caso in esame esercitato.

2. — Violazione e falsa applicazione della legge regionale 4 maggio 1990 n. 29. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e dei presupposti. Viene dalla ricorrente negato che il beneficio onde trattasi possa essere fruito dal solo personale che attualmente rivesta la II qualifica dirigenziale: affermandosi la mancata attuazione della predetta seconda qualifica e la conseguente conformazione dell'organico dell'ordinamento degli impieghi regionali secondo l'originario testo della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che prevedeva, quale posizione di vertice, la figura del «dirigente di settore» (che deve quindi essere configurata «massima qualifica dirigenziale» ai fini della determinazione dell'età di collocamento a riposo).

Nel postulare, in ragione di tale rivestita qualifica, l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnato atto di controllo, del medesimo viene altresì incidentalmente chiesta la sospensione dell'efficacia, da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 136/1991 del 24 gennaio 1991.

Per la resistente amministrazione si costituisce in giudizio l'avvocatura dello Stato, insistendo per la reiezione del ricorso.

All'udienza del 28 giugno 1991 la causa viene ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. — Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la vigente normativa applicabile non consenta, ad avviso del collegio, una favorevole considerazione della censura dal ricorrente dedotta in relazione alla pretesa inassoggettabilità a controllo dell'atto — decreto del presidente della giunta regionale n. 1163 del 18 giugno 1990 — avverso il cui annullamento ad opera della commissione di controllo è stata proposta la presente impugnativa.

Tale questione rivela carattere logico-giuridico pregiudiziale rispetto alla disamina del merito delle proposte censure, infra evidenziate.

Giova in proposito rammentare come, in base all'insegnamento della Corte costituzionale (1º giugno 1979, nn. 38 e 39) risultino assoggettati al controllo di legittimità della commissione tutti gli atti della regione, senza distinzione in ordine alla natura collegiale od individuale dell'organo emanante. In proposito, assume rilievo il contenuto sostanziale degli atti monocratici che vengono distinti in meramente esecutivi — come tali non sottoponibili a controllo — e decisionali, per i quali vale invece l'opposta assoggettabilità al sindacato *de quo*.

La locuzione onnicomprensiva al riguardo adoperata dal pertinente referente normativo — rappresentato dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — che il legislatore ha esternato nel termine «deliberazioni» (al fine di individuare gli atti da sottoporre a controllo) è pertanto comprensiva di tutte le manifestazioni del potere decisionale regionale aventi fonte nell'esercizio della potestà determinativa promanante sia da organi collegiali che da organi individuali a rilevanza esterna (quale è, ovviamente, il presidente della giunta regionale), i cui atti non necessitano di essere trasfusi in ulteriori deliberazioni giuntali o consiliari.

Omogeneamente al predetto indirizzo tracciato dalla Corte costituzionale, trovasi allineata la giurisprudenza del consiglio di Stato, che con costante orientamento ha ribadito, al di là delle indicazioni letterali *ex* art. 45 della legge n. 53/1962 (che potrebbero far propendere per la sindacabilità dei soli atti collegiali, ove ad essi volesse ricongiungersi l'usata dizione «deliberazioni»), la volontà del legislatore di assoggettare al controllo tutti gli atti di esercizio del potere deliberativo (sostanzialmente inteso), indipendentemente dalla natura collegiale o monocratica dell'organo emanante (Consiglio di Stato: sezione IV, 4 luglio 1978, n. 701; sez. V, 4 maggio 1979, n. 225; sez. VI, 6 dicembre 1977, n. 1129; sez. IV, 6 febbraio 1984 n. 73).

Nel rilevare, conclusivamente sul punto, come l'esercizio di una discrezionale valutazione circa l'interpretazione della disciplina relativa all'età di collocamento a riposo del personale dirigenziale regionale non possa che escludere la connotabilità del decreto presidenziale onde trattasi in termini meramente esecutivi, deve il collegio valutare in termini affermativi l'assoggettabilità a controllo del predetto atto, per l'effetto respingendo il primo motivo di ricorso.

2. — Con riferimento al secondo motivo di doglianza, che riguarda il merito della determinazione presidenziale oggetto dell'intervento cassatorio dell'organo di controllo censurato dal ricorrente, deve fin d'ora premettersi come il collegio ravvisi nella normativa all'uopo applicabile gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale.

2.1. — Giova in proposito rammentare come l'articolo unico della legge regionale 4 maggio 1990, n. 29 consenta al «dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver raggiunto i quaranta anni di servizio» di essere «trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

Il punto nodale della controversia concernente l'applicazione della predetta norma risiede nell'individuazione dei destinatari di essa, che la commissione di controllo ha ritenuto di determinare nel personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, corrispondente alla seconda qualifica dirigenziale; *ex adverso*, sostenendo il ricorrente come alla mancata attuazione della normativa che ha introdotto differenziate posizioni dirigenziali non possa che conseguire una esclusiva considerazione dell'unitaria posizione di vertice prevista dall'originario testo della legge regionale n. 9, 1975: per l'effetto ben potendo in essa ricomprendersi anche il medesimo, come peraltro ritenuto dall'annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Un'interpretazione meramente letterale indurrebbe, invero, a disattendere l'assunto propugnato dal ricorrente.

L'art. 12 della legge regionale del 22 novembre 1984, n. 34, infatti, nel suddividere il personale regionale inquadrato nel ruolo unico in una pluralità di qualifiche funzionali — alle quali corrispondono i livelli retributivi precisati dal successivo art. 31 — individua le distinte posizioni di «dirigente strutture II livello» e «dirigente strutture I livello», ad esse attribuendo, rispettivamente, la «II qualifica dirigenziale» (apicale) e la «I qualifica dirigenziale» (sub-apicale).

Con il successivo art. 21 vengono specificate, inoltre, le attribuzioni relative alle due distinte qualifiche funzionali nelle quali è articolata la funzione dirigenziale: con ciò ricevendo ulteriore elemento di conferma l'enunciata differenziazione di figure, alle quali corrisponde, lungi da una mera distinzione nominalistica, un diversificato ambito di competenze e di connesse responsabilità.

Tale prospettazione — con le connesse ricadute, in termini di giuridica individuazione del significato recato dalla normativa di strutturazione della funzione dirigenziale regionale — è del resto tenuta ben presente anche nel testo della legge regionale n. 29/1990, che esplicitando i destinatari della consentita protrazione del servizio nel solo personale appartenente alla «massima qualifica dirigenziale», con tutta evidenza postula l'esistenza, e quindi la piena vigenza, di un ordinamento recante la previsione di una pluralità di figure dirigenziali; altrimenti opinando, la norma da ultimo richiamata dovrebbe ritenersi, sulla base di un'elementare operazione ermeneutica, priva di senso logico, in quanto la reale significatività della specificazione in essa contenuta non può trovare fondamento in una prevista unitaria, posizione di dirigente.

Irrilevante appare, in proposito, l'osservazione che la parte ricorrente formula con riferimento alla mancata attuazione (*rectius*: alla mancata piena attuazione) dell'ordinamento dirigenziale, con conseguente creazione delle differenziate posizioni in esso previste *ex* art. 12 della legge regionale n. 34/1984: non potendo evidentemente farsi scaturire da una circostanza di mero fatto, quale quella allegata, la pratica conseguenza di vanificare un disposto di legge il quale, nel considerare la sola «massima qualifica», non può essere inteso in senso diverso da una previa considerazione di una necessaria pluralità di qualifiche dirigenziali.

Ritenere che tale postulata inattuazione della conformazione della funzione dirigenziale possa sortire una reviviscenza dell'ordinamento preesistente, con conseguente compressione del significato dell'articolo unico *ex lege* regionale n. 29/1990 nel senso di ritenere da esso contemplati i dirigenti *tout court*, equivale al compimento di un'acrobazia ermeneutica che il tenore testuale dell'applicabile disposizione non appare consentire.

2.2. — Piuttosto, la norma introdotta dalla richiamata legge regionale non può ritenersi, ad avviso del Collegio, indenne da censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, proprio in ragione dell'introdotta discriminazione da essa contemplata con riferimento all'operata selezione, fra tutto il personale inquadrato in posizione dirigenziale, di una sola classe di soggetti individuata quale destinataria della consentita facoltà di domandare la protrazione del servizio fino al raggiungimento del limite massimo e, comunque, non oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Che tale questione rivesta rilevanza ai fini del decidere — non potendo l'incardinato giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — non appare revocabile in dubbio, atteso che l'ambito di operatività della norma che si intende sottoporre all'attenzione della Corte appare, nella sua attuale configurazione, del tutto preclusivo rispetto alla pretesa dal ricorrente fatta valere; al contrario, potendo quest'ultima incontrare un ben diverso grado di apprezzamento ove la distinzione, dalla legge regionale n. 29/1990 introdotta con riguardo al solo personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, venisse dichiarata non rispondente ai dettami della Carta costituzionale, per l'effetto venendo meno l'unico elemento che il tribunale remittente individua quale ostativo ad una favorevole considerazione della richiesta dal ricorrente avanzata.

La sicura rilevanza della questione, unitamente ai profili di non manifesta infondatezza, dei quali verrà fornita adeguata dimostrazione *infra*, inducono pertanto il collegio ad avvalersi dei poteri riconosciuti dal terzo comma del richiamato art. 23 della legge n. 87/1953, onde sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico *ex lege* regionale n. 29/1990 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.

3. — In relazione alla fissazione, in linea generale, del limite del sessantacinquesimo anno di età per il collocamento a riposo (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), le deroghe via via introdotte hanno dapprima riflettuto l'esigenza, contemplata dal legislatore, di una specifica normazione riservata a determinate categorie di pubblici dipendenti, in ragione di elementi di natura settoriale e/o transitoria (si vedano la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, per il personale della scuola; nonché la legge 10 maggio 1964, n. 336, richiamata in vigore dall'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982 n. 402, convertito in legge 3 settembre 1982, n. 627, per il personale ospedaliero apicale alla data del 16 giugno 1964), per l'effetto consentendosi la protrazione del servizio (al massimo) fino al compimento del settantesimo anno di età.

A fronte della legislazione regionale (segnatamente, delle regioni Calabria e Campania) volta a consentire il raggiungimento di tale limite di età, la Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988) ebbe ad affermare l'inesistenza, nel vigente quadro normativo di «un principio consistente nel divieto assoluto di mantenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto il limite massimo dell'età lavorativa legislativamente fissato»; al contrario, rinvenendosi un principio «sufficiente... per legittimare il legislatore regionale a determinare per i propri dipendenti una disciplina che prevede una deroga al limite di età per il collocamento a riposo».

Di particolare rilievo si rivela l'ulteriore argomentazione svolta nella predetta pronunzia dalla Corte, la quale, ritenendo prevista «nell'ordinamento legislativo dello Stato... anche una possibilità di deroga» all'ordinario limite di collocabilità a riposo «per finalità assicurativa o previdenziale di particolare pregio costituzionale, il contenuto del principio fondamentale vigente nella materia in questione deve ritenersi integrato anche da tale possibile deroga».

Per quanto concerne in particolare la costituzionale legittimità di regimi derogatori rispetto all'ordinario termine sessantacinquennale per il collocamento a riposo, è d'uopo sottolineare la rilevanza argomentativa rivestita dalla successiva pronunzia della Corte costituzionale (n. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990), che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477 (nella parte in cui non consentiva al personale assunto dopo il primo ottobre 1974 — che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non avesse raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione — di rimanere in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età) ha espressamente rinvenuto, nell'estensione ad altre categorie delle norme derogatorie dettate per il personale della scuola, un'«evoluzione legislativa tendente a quelle più compiute attuazioni dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione auspicata da questa Corte».

A completamento del succinto *excursus* tracciato, va altresì rammentata l'opzione ideologica di fondo sottesa all'evoluzione giurisprudenziale della Corte, quale adeguatamente evidenziata nella sentenza n. 461 del 1989, che, «nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione», affermò che «l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione» fosse «meritevole di considerazione»: tanto più che la presunzione secondo cui al compimento dei

sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energie incompatibile con la prosecuzione del rapporto «è destinata ad essere viepiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori nella loro capacità di lavoro».

4. — A latere del delineato percorso tracciato dagli orientamenti della Corte costituzionale negli ultimi anni, va segnalata altresì, quale non trascurabile referente normativo in relazione alla presente vicenda contenziosa, l'emanazione del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37: dovendosi in particolare richiamare il disposto di cui all'art. 1, n. 4-*quinqües*, che ha esteso ai «dirigenti civili dello Stato» le disposizioni recate dall'art. 15, secondo e terzo comma, legge n. 477/1973 e dell'art. 10, sesto comma, del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417: per l'effetto anche la predetta categoria di personale statale — omogeneamente considerato — risultando ammessa, in presenza delle richieste condizioni, al differimento dal sessantacinquesimo al settantesimo anno di età della data di collocamento a riposo.

Quale ulteriore riferimento ad una indifferenziata categoria di pubblici dipendenti, deve altresì rammentarsi l'indicazione normativa riveniente dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, che consente ai «primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione» di «chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età».

5. — Le indicazioni ricavabili dalle ricordate pronunzie della Corte costituzionale — alle quali non è per l'interprete lecito sottrarsi ove si ponga il ragionevole dubbio circa la compatibilità costituzionale di norme di legge statale o regionale — unitamente alle disposizioni legislative da ultimo richiamate, orientano questo collegio verso una valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico *ex* legge regionale n. 29/1990.

Tale norma irragionevolmente limita il beneficio della protrazione del servizio al solo personale dirigenziale regionale che rivesta la «massima qualifica»: conseguentemente dovendosi inferire l'esclusione dell'ambito di applicazione della predetta previsione dei dirigenti inquadrati, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, nella prima qualifica (dirigenti strutture I livello), contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 37/1990, che estende il beneficio onde trattasi, in via indifferenziata, a tutti i dirigenti civili dello Stato.

La disposizione regionale predetta appare confliggere con le seguenti norme costituzionali:

I) art. 3: avuto riguardo alla discriminazione, della cui logicità e razionalità si ha motivo di dubitare, di fatto operata all'interno di una medesima categoria di personale dirigenziale, in relazione alla qualifica di inquadramento rivestita: dovendosi ritenere che l'operata distinzione dei dirigenti in due diverse fasce possa essere legittimamente sottesa ad esigenze funzionali di preposizione a seguenti organizzativi di differente complessità ed importanza, giammai risultando legittimamente invocabile al fine di precludere ad una classe di dipendenti la possibilità di una protrazione della permanenza in servizio utile al conseguimento di un'incrementata anzianità avente ovvi riflessi sul trattamento di quiescenza;

II) art. 38, secondo comma: in quanto la limitazione al solo personale avente la «massima qualifica dirigenziale» (e, quindi, l'esclusione del personale, pure dirigenziale, di qualifica inferiore) della possibilità di incrementare la base stipendiale pensionabile, realizzabile attraverso la consentita protrazione del servizio, rappresenta una violazione o, quanto meno, un elemento idoneo a comportare una ingiustificata minore effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione, sub specie dell'integrità del diritto ad una giusta retribuzione differita, riconosciuto a tutti i lavoratori (sent. Corte costituzionale n. 238/88);

III) art. 97, primo comma: atteso che la collocabilità a riposo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dei soli dirigenti di prima fascia, viene a privare l'Amministrazione dell'esperienza e della qualificazione professionale dai dipendenti interessati acquisita anche mediante l'impiego di risorse destinate alla loro formazione, per l'effetto venendosi a determinare una distinzione che comporta il solo protratto impiego dei dirigenti di più elevato livello, pur egualmente destinatari, durante il corso dell'attività lavorativa, di iniziative volte ad incrementarne i livelli e le capacità prestazionali, al fine di un migliore andamento e di un'ottimizzata efficienza della pubblica amministrazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante è non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 38 secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di cui alla legge della regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale, assunti in data

anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver raggiunto i quaranta anni di servizio; la possibilità di essere trattenuti, in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età; per l'effetto escludendosi da tale beneficio il restante personale dirigenziale regionale, non inquadrato nella massima qualifica; sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Calabria, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Calabria.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 28 giugno 1991.

Il presidente: CASTIGLIONE

Depositata il 30 ottobre 1991.

Il segretario generale: (firma illeggibile)

92C0181

N. 69

*Ordinanza emessa il 7 settembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Di Tonno Francesca Daniela ed altri*

Processo penale - Porto abusivo di armi giocattolo alterate - Prevista obbligatorietà dell'arresto - Irragionevolezza - Lamentato uguale trattamento per situazioni diverse e, in particolare, peggiore trattamento rispetto alle armi ad aria compressa.

[C.P.P. 1988, art. 380, secondo comma, lett. g), in relazione alla legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, ultimo comma].
(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per giudizio di legittimità costituzionale (n. 5961/1991 r.g. not. reato - n. 7328/1991 r.g. g.i.p.).

Visti gli atti del proc. di cui sopra a carico di: Di Tonno Francesca Daniela nata ad Ortanova (Foggia) il 19 febbraio 1965, residente a Bosconero (Torino), via Rovereto, 9; Palmacci Mauro nato a Torino il 1º luglio 1965, ivi residente, via Barbera, 55; Palmacci Diego nato, a Torino il 25 aprile 1967, ivi residente, via Isler, 1, tutti difesi dall'avv. Augusto Fierro del foro di Torino, indagati in ordine al reato di cui agli artt. 12-14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, perché in concorso tra loro illegalmente, portavano in luogo pubblico due armi da sparo prive del tappo rosso, in Torino, il 5 settembre 1991;

Rilevato che il p.m., non ravvisando sussistenti nella specie ragioni cautelari tali da imporre l'applicazione di misure coercitive, disponeva la scarcerazione dei predetti indagati, chiedendo quindi, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, delle disposizioni attuative del c.p.p., la convalida del loro arresto;

Rilevato che all'uopo è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il p.m. ha chiesto convalidarsi gli arresti effettuati;

OSSERVA IN FATTO

In data 5 settembre 1991 personale della questura di Torino interveniva in città a seguito di segnalazione della centrale operativa secondo cui, nei pressi dell'agenzia dell'Istituto bancario S. Paolo sito in corso Unione Sovietica angolo via Nichelino, si aggirava una vettura Fiat Uno con a bordo persone armate; ivi giunti, gli agenti individuavano la predetta vettura sulla quale si trovavano tre persone, che veniva bloccata all'altezza del civico 115 di via Guala.

All'atto dell'intervento il passeggero collocato sui sedili anteriori della vettura, una donna identificata poi per la Di Tonno, veniva notato abbassarsi come se stesse occultando qualcosa;

Controllata la vettura, in questa si rinvenivano: sotto il sedile anteriore lato guida, una pistola giocattolo tipo Colt 357 magnum canna 6 priva del tappo rosso; in una scatola collocata sul cruscotto una pistola giocattolo tipo Colt Python 357 magnum canna 4 caricata con 6 colpi a salve e con il tappo rosso parzialmente abraso (risultata acquistata nella stessa giornata presso l'armeria Majerna di piazza XVIII Dicembre, 1, il cui titolare, interpellato, asseriva di averla venduta con la verniciatura rossa del tappo integra e scarica).

Pertanto la donna ed i due uomini, identificati per i fratelli Diego e Mauro Palmacci, venivano tratti in arresto nella considerazione che «le due armi di cui sopra così modificate assumevano le caratteristiche e la potenziale deterrenza di un'arma comune da sparo in relazione alle succitate circostanze di luogo (vicinanze di obiettivi come banche ed uffici postali)».

Appare evidente, da tale notazione degli operanti, che l'eseguito arresto è stato effettuato con diretto riferimento all'ipotesi di arresto obbligatorio nella flagranza dei delitti di cui alla lett. g) del secondo comma dell'art. 380 del c.p.p., laddove si parla di «detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi comuni da sparo, escluse quelle di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975»; a nulla, pertanto, rileva che l'intestazione del verbale d'arresto rechi la dicitura «verbale di arresto facoltativo in flagranza».

Tale conclusione viene rafforzata dalle ulteriori circostanze, evidenziate dal p.m. nella relazione dei fatti di causa, che qui di seguito si elencano:

l'aver gli operanti indicato i tre arrestati come indagati per il delitto di «porto illegale di due armi comuni da sparo» (v. nota 6 settembre 1991 di trasmissione atti relativi all'arresto), con chiaro riferimento proprio all'ipotesi di cui al secondo comma, lett. g), dell'art. 380 del c.p.p., e dunque ad un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza (benché, anche in tal caso, la nota sia intitolata «trasmissione atti relativi all'arresto facoltativo in flagranza»;

l'aver essi specificato, nella relazione di servizio 5 settembre 1991 della volante 5 con turno di servizio 13-19 (area 9), che tale delitto veniva ravvisato con riferimento alle due armi giocattolo prive del tappo rosso poiché l'art. 5 della legge n. 110/1975 le qualifica come armi comuni da sparo in quanto, così modificate, assumono le caratteristiche e la potenzialità deterrente di queste ultime;

l'aver, ancora, qualificato dette armi nei relativi verbali di sequestro come armi comuni da sparo perché, appunto, armi giocattolo sprovviste del relativo tappo rosso.

Del resto, se gli operanti avessero inteso effettuare un arresto facoltativo, non avrebbero citato la pluralità di armi comuni da sparo prevista dall'indicato art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p. che regola un'ipotesi di arresto obbligatorio, ma avrebbero invece fatto riferimento alla pena edittale prevista per il porto di arma giocattolo priva di tappo rosso di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975 (evidentemente mutuata dagli artt. 12-14 della legge n. 497/1974 e dunque superiore nel massimo a tre anni di reclusione), nonché alla gravità del fatto od alla pericolosità dei soggetti desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto medesimo: con chiaro riferimento ai principi in tema di arresto facoltativo posti nell'art. 381 del c.p.p.

Ne discende che con la presente udienza dovrebbe procedersi al giudizio sulla legittimità dell'arresto obbligatorio operato dal personale della questura di Torino in relazione ai fatti ed ai personaggi di cui sin qui si è detto.

Orbene, ritiene questo giudice di non poter entrare nel merito di tale giudizio, preliminarmente essendo la soluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p. in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975 (introdotto con legge 21 dicembre 1990, n. 36) con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Detta questione, a parere di questo giudice, è rilevante per la presente decisione in punto convalidabilità o meno degli arresti ed è inoltre non manifestamente infondata.

IN DIRITTO

La sussistenza dell'accennata questione è diretta conseguenza dell'interpretazione che si offre relativamente all'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, introduttivo della norma divenuta l'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 110/1975, secondo cui «quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma (e cioè con visibile tappo rosso incorporato)».

Appare chiaro come il tenore letterale della norma, nella parte che qui interessa, sia inequivocabilmente quello secondo cui, poiché il porto è elemento costitutivo del reato di porto d'armi, qualora l'arma portata sia un giocattolo privo di tappo rosso, tale condotta costituisce reato, più in particolare il delitto di porto illegale di arma comune da sparo già previsto dagli artt. 12-14 della legge n. 497/1974, rispetto al quale, dunque, il citato art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975 opera come ulteriore specificazione di condotta incriminatrice.

Nella sostanza, perciò, tale norma ha equiparato l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva del requisito dell'occlusione totale o parziale della canna mediante visibile tappo rosso a quella del porto d'arma comune da sparo di cui agli artt. 12-14 della legge n. 497/1974.

Tale conclusione può ritenersi pacifica, essendo stata espressamente confermata da codesta ecc.ma Corte, che, nella sentenza n. 285 del 23 maggio-18 giugno 1991 (imputato Sgarbossa Alessandro), ha affermato: «Per la verità, dalla discussione parlamentare (cfr. atti Camera, X legislatura, prima commissione, seduta del 7 febbraio 1990) sembrerebbe doversi arguire che la suddetta parificazione non fosse nelle intenzioni del legislatore.

Ma il tenore letterale della norma non consente di darne una interpretazione diversa da quella presupposta dal giudice rimettente» (vale a dire quella sopra indicata).

Orbene, se così è, è evidente come all'ipotesi del porto di arma giocattolo modificata nel modo descritto vada applicato non solo il trattamento sanzionatorio previsto per il porto d'arma comune da sparo agli artt. 12-14 della legge n. 497/1974 (pur con i contemperamenti derivanti dall'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967 in relazione alla «qualità» delle armi: v., sul punto, la citata sentenza n. 285 della Corte costituzionale), ma anche la statuizione dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p. di obbligatorietà dell'arresto in flagranza nel caso di delitti di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975, ossia quelle da bersaglio da sala, ad emissione di gas e ad aria compressa nonché i lanciafrazzi.

Ciò comporta che, nell'ipotesi in cui si individui il porto in luogo pubblico di due o più armi giocattolo modificate (come, appunto, nel caso di specie), l'arresto dei soggetti attivi del reato sarebbe sempre obbligatorio.

E proprio tale obbligatorietà dell'arresto realizza, secondo questo giudice, una situazione di contrasto col principio di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'identico trattamento riservato a fatti la cui essenziale diversità è innegabile; identico trattamento non già *quoad poenam* (caso già risolto da codesta Corte con la citata sentenza n. 285), ma ai fini, come detto, della natura dell'arresto: obbligatorio per chi porta in luogo pubblico più armi comuni da sparo come per chi porta più armi giocattolo prive di tappo rosso.

Non si discute, dunque, sulla scelta di munire di sanzione penale il divieto del porto in luogo pubblico di armi giocattolo modificate (scelta sommamente opportuna, ed evidentemente mirata, come affermato da codesta Corte sempre nella citata sentenza n. 285 con richiamo alla precedente sentenza n. 171/1986, a prevenire energicamente usi distorti e fraudolentemente criminosi di tali strumenti); si critica invece la scelta di parificare il regime dell'arresto in flagranza in relazione a fatti notevolmente differenziati quanto a livello di offensività, pacifico essendo che solo il porto di arma vera, non anche quello di arma giocattolo, presenta concrete potenzialità lesive e denota particolare pericolosità dell'agente; mentre priva di pregio per quanto qui interessa è l'obiezione che giustifica tale equiparazione con il rilievo che il porto di arma giocattolo con canna non occlusa implica disponibilità a servirsene, ottenendo così l'effetto intimidatorio che le è proprio: infatti, ciò potrebbe, tutt'al più, valere nei casi in cui si discute dell'aggravante dell'uso delle armi, ma non certo nel caso, qui in esame, in cui il porto, sia elemento costitutivo del reato e dunque si prescinda dalla considerazione delle possibilità di utilizzo dell'arma.

Non solo, ma la descritta situazione comporta anche una vistosa irragionevolezza con riferimento alle armi di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975 sopra indicate, implicando che, nel caso — ad esempio — di porto illegale di più armi ad aria compressa (aventi certamente un grado di offensività superiore a quelle delle armi giocattolo), l'arresto non sarebbe obbligatorio attesa l'esclusione di cui all'art. 380, secondo comma, lett. g) del c.p.p.

In conclusione, l'obbligatorietà dell'arresto nel caso di porto di più armi giocattolo alterate ex art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo:

da un lato sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'identità di trattamento nel caso del porto illegale di più armi comuni da sparo e nel caso di porto di più armi giocattolo modificate (situazioni come si è detto fondamentalmente differenti);

dall'altro lato sotto il profilo della irragionevolezza di un trattamento più rigoroso rispetto ad una fattispecie di minore gravità (obbligatorietà dell'arresto nel caso del porto di più armi giocattolo modificate di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975), ed al contempo meno severo rispetto ad una fattispecie più grave (non obbligatorietà dell'arresto nel caso di porto di più armi di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975).

Pare, dunque, doversi concludere affermando che la questione di legittimità costituzionale prospettata non è manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della questione per la decisione in punto convalidata o meno dell'arresto (di cui si parla solo ora, avendo posposto l'ordine di trattazione dei problemi per una migliore comprensione del dubbio di costituzionalità

prospettato) si osserva che in tanto potrà provvedersi alla decisione sulla convalida richiesta dal p.m. in quanto non vi sia dubbio che il caso di specie vada legittimamente ricompreso nelle ipotesi di arresto obbligatorio di cui all'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p. e che la decisione sulla convalida vada effettuata alla stregua dei criteri in esso stabiliti.

Infatti, se dovesse affermarsi che l'evidenziata parità di trattamento di situazioni differenti contrasta col principio costituzionale di uguaglianza, dovrebbe discenderne la non obbligatorietà (nel caso di porto di più armi giocattolo modificate) dell'arresto in flagranza, con conseguente applicabilità non più dei criteri di cui all'art. 380 del c.p.p., ma dei principi di cui al primo e quarto comma dell'art. 381 del c.p.p.

In sostanza la previsione dell'obbligatorietà dell'arresto di fatto sottrae al giudice la possibilità di operare la valutazione discrezionale sulla gravità del fatto, ovvero sulla pericolosità del soggetto, consentitagli invece nel caso di cui all'art. 381 del c.p.p., permettendogli unicamente il controllo sulla regolarità formale dell'atto.

Quindi la previa decisione della questione di costituzionalità è pregiudiziale ai fini dell'individuazione dei parametri cui il giudice deve attenersi nel giudizio sulla convalidabilità o meno dell'arresto: parametri decisivi per l'effettuazione di tale giudizio, ed in relazione ai quali soltanto, una volta individuati con certezza (e quindi risolta la questione sollevata) potrà procedersi al giudizio sulla convalida dell'arresto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p. in relazione all'art. 5 ultimo comma della legge n. 110/1975, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due camere;

Dispone la sospensione del presente giudizio sulla convalida dell'arresto.

Torino, addì 7 settembre 1991

Il giudice: MASIA

Il collaboratore di segreteria: MARSICOVETERE

92C0182

N. 70

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal tribunale di sorveglianza di Cagliari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella*

Pena - Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo - Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati particolarmente gravi - Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento di sorveglianza per la conversione della pena pecuniaria di L. 15.000.000 di multa inflitta con sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 6 febbraio 1985 nei confronti di Bullitta Marinella nata a Sestu (Cagliari) il 18 giugno 1954 elettivamente domiciliata c/o studio Andrea Bicchettu in Cagliari, piazza Galilei, a scioglimento della riserva espressa all'udienza ritualmente svolta il 5 dicembre 1991, come da verbale in atti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Accertata la insolubilità della sig.ra Bullitta ai fini della evasione della pena pecuniaria come risulta dalle informazioni della polizia municipale di Cagliari del 15 ottobre 1991 in atti, occorre procedere alla conversione della multa nella sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Preso atto che con ordinanza del 10 luglio 1991, il magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilendo un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicabile in sede di conversione della pena pecuniaria appaiono in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

Considerato che nel procedimento in esame deve essere applicata la disposizione di legge costituente oggetto della questione rimessa alla Corte costituzionale (ordinanza di rimessione n. 636 *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 41 del 16 ottobre 1991).

Ritenuta da questo giudice la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sospende il procedimento in corso e trasmette gli atti alla Corte costituzionale facendo proprie le motivazioni addotte nella ordinanza di rimessione del magistrato di sorveglianza di Napoli.

In particolare osserva che l'art. 660 del c.p.p. introduce nel sistema penal-processuale una disciplina assolutamente innovativa e garantistica, giurisdizionalizzando «in toto» la fase della conversione e/o rateizzazione della pena pecuniaria, con applicazione della sanzione sostitutiva soltanto «previo accertamento della effettiva insolubilità del condannato».

In presenza di situazioni di insolvenza, ex art. 660, quarto comma del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza, se non ritiene di dover disporre la rateizzazione «... con l'ordinanza che dispone la conversione ... determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti».

Viene, quindi, chiamata in causa la normativa in materia di esecuzione e conversioni di pene pecuniarie, disposta dagli artt. 101, 102, 103 e seguenti della legge n. 689/1981.

Il primo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981 recita: «... La pena della multa e della ammenda non eseguita per insolubilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi».

Il primo comma dell'art. 103 della legge n. 689/1981 recita: «... Quando le pene pecuniarie devono essere convertite per insolubilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi; se la pena convertita è quella della multa e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda».

Prescindendo dalle problematiche inerenti la alternatività della applicazione degli articoli 102 e 103 della legge n. 689/1981, atteso che l'unico elemento determinante atto ad individuare gli «spazi corrispondenti sembra essere l'aggettivo «complessiva», leggi «durata complessiva», con riserva di applicabilità dell'art. 103 della legge n. 689/1981 in caso di pluralità di condanne a pene pecuniarie; sorvolando, pertanto, sulle molteplicità di interpretazioni sull'argomento con l'auspicio comunque, di un autorevole intervento della suprema Corte; gli articoli 102 e 103 della legge n. 689/1981 pongono seri dubbi di legittimità costituzionale, in contrasto con i principi di legalità, uguaglianza e umanizzazione della pena, nella parte in cui fissando un tetto massimo di durata, valido *erga omnes*, non tengono in debita considerazione la entità, rilevanza e gravità della pena pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna.

Restano, invero, superate le perplessità costituzionali inerenti la conversione della pena pecuniaria in una sanzione, che senza essere detenzione, comporta pur sempre una restrizione della libertà personale, vuoi la libertà controllata, vuoi il lavoro sostitutivo, atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/1979 non ha voluto considerare illegittima ogni forma di conversione, ma si è limitata a dichiarare la illegittimità costituzionale di quella particolare configurazione della conversione «retaggio di concezioni arcaiche» contenute nel codice del 1930.

La medesima Corte nella sentenza n. 108/1987 riconosce che la legge n. 689/1981, realizzata sulla base dell'indirizzo costituzionale espresso nella sentenza n. 131/1979, attua quel bilanciamento di valori costituzionali, principio di legalità ed uguaglianza anche in carenza di meccanismi di adeguamento alle concrete condizioni economiche del condannato. In effetti la Corte, nella sentenza n. 131/1979, precisava che, una volta accertata la necessità della conversione, il rispetto del principio di uguaglianza pur nella inevitabilità di misure succedanee alle pene pecuniarie non corrisposte di indubbia maggiore gravità, potrebbe richiedere una riduzione minima di tale divieto. Il che sarebbe soddisfatto con l'agevolazione dell'adempimento della pena pecuniaria medesima, leggi rateizzazione, e tetto massimo di durata delle misure applicate in sostituzione, lavoro e libertà controllata; si da evitare restrizioni di più lungo momento.

Bilanciamento di valori costituzionali, attuato nella legge n. 689/1981, cui il nuovo codice di procedura penale reca suffragio ulteriore con il disposto dell'art. 660, terzo comma, laddove sancisce la necessità dell'accertamento della effettiva insolubilità anche al momento della scadenza della singola rata, nel caso di pena rateizzata, si da ricondurre la disciplina della conversione della pena rateale alla regola generale.

Così ricostituito, il complesso normativo in tema di esecuzione di pena pecuniaria sembra uscire indenne da ogni qualsivoglia attacco alla tutela dei valori costituzionali già indicati.

Resta da determinare se la indiscriminata parità di trattamento imposta dagli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 pur in presenza di situazioni soggettive ed oggettive assolutamente divergenti, connesse a comportamenti consapevoli e non a circostanze contingenti, rispetta oggettivamente quei principi di uguaglianza, legalità della pena, tanto conclamati.

Va sottolineato, in via preliminare, che l'art. 660 del c.c.p., che disciplina il procedimento di conversione della pena pecuniaria, si innesta in un contesto procedurale inerente l'esecuzione della pena, ex art. 655 e seguenti del c.c.p.

Il procedimento si svolge innanzi il magistrato di sorveglianza competente, ai sensi dell'art. 678, del c.p.p. il quarto comma dell'art. 660 del c.p.p. precisa che con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. E ciò, quale esplicita concretizzazione di quanto auspicato dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza n. 108/1987, nella parte in cui evidenziava nella disciplina precedente, legge n. 689/1981 art. 55 e seguenti, le incongruenze di una distinzione delle fasi della conversione — provvedimento di conversione e determinazione delle modalità esecutive della sanzione — demandato ad organi diversi, in cui la garanzia del contraddittorio era inversamente proporzionale all'incidenza del provvedimento sui diritti del condannato, essendo previsto un procedimento giurisdizionale per la determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, dinanzi al magistrato di sorveglianza, mentre il provvedimento di concessione veniva emesso di ufficio dal p.m., nella più completa assenza di ogni garanzia costituzionale.

Giurisdizionalizzazione, quindi, dell'intero procedimento di conversione della pena pecuniaria, si innesta in un contesto procedurale inerente l'esecuzione della pena, ex art. 655 e seguenti del c.p.p.

Il procedimento si svolge innanzi il magistrato di sorveglianza competente, ai sensi dell'art. 578, del c.p.p. il quarto comma dell'art. 660 del c.p.p. precisa che con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. E ciò, quale esplicita concretizzazione di quanto auspicato dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza n. 108/1987, nella parte in cui evidenziava nella disciplina precedente legge n. 689/1981 art. 55 e seguenti, le incongruenze di una distinzione delle fasi della conversione — provvedimento di conversione e determinazione delle modalità esecutive della sanzione — demandato ad organi diversi, in cui la garanzia del contraddittorio era inversamente proporzionale all'incidenza del provvedimento sui diritti del condannato, essendo previsto un procedimento giurisdizionale per la determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, dinanzi al magistrato di sorveglianza, mentre il provvedimento di concessione veniva emesso di ufficio dal p.m., nella più completa assenza di ogni garanzia costituzionale.

Giurisdizionalizzazione, quindi, dell'intero procedimento, con un giudizio che si celebra dinanzi al magistrato di sorveglianza già al momento della conversione della pena pecuniaria, previo accertamento della effettiva insolvibilità del condannato.

Giurisdizionalizzazione, però, che nasce pur nell'ambito della esecuzione di una pena, pur se pecuniaria, già determinata dal giudice della cognizione e irrogata con sentenza definitiva. Il magistrato di sorveglianza interviene con un procedimento di sorveglianza ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., che richiama l'art. 666 del c.p.p., nel rispetto, però, della normativa vigente in materia di sanzioni sostitutive, leggi artt. 101, 102, 103 e seguenti della legge n. 689/1981.

Il magistrato di sorveglianza, pertanto, è chiamato alla conversione della pena pecuniaria insoluta, nel rispetto dei limiti degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, sicché la libertà controllata o il lavoro sostitutivo imposti, non potranno superare il limite massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Desta però, quanto meno perplessità, dei limiti e della natura delle pene trova posto in altra parte del codice penale, vedi art. 15 e seguenti, e in altro momento procedurale, ovvero la cognizione della sentenza di condanna.

Le stesse problematiche inerenti la costituzionalità delle pene pecuniarie, fisse e proporzionali, attengono, comunque, alla fase della cognizione e della condanna, in particolare al momento della determinazione della pena; mentre gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 operano nel campo proprio della esecuzione della pena precedentemente determinata.

E se è vero, che la giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena è finalizzata in massima parte alla individualizzazione della pena con adeguamento della stessa alla progressiva responsabilizzazione del condannato, come dal dettato della sentenza n. 204/1974 della Corte di cassazione, fonte della normativa sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, legge n. 354/1975 e successive modifiche.

Se è vero, come è vero, che il principio di uguaglianza impone di tenere conto della necessità che, al variare delle condizioni essenziali valutate dal giudice della cognizione, devono corrispondere entro i limiti posti dal principio di legalità, quelle modificazioni e quegli adattamenti in fase di esecuzione, idonei a soddisfare in concreto il principio di

individualizzazione della pena, è altrettanto verosimile che, nella fase della esecuzione, non possono essere introdotti limiti legislativi, che operano indipendentemente e al di là di valutazioni strettamente penal-processuali e che di fatto, sottraggono una parte della pena al vaglio giurisdizionale. Gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, varati dal legislatore dal 1981 intervengono, in verità, in un momento procedurale in cui ben altri interventi legislativi, rispondendo ad altrettanta produzione giuridico-costituzionale, hanno preferito incentivare l'azione giurisdizionale a garanzia dei diritti del condannato in uno alla difesa della collettività.

Limiti che in verità integrano una sorta di rinuncia dello Stato alla integrale soddisfazione di quel «diritto alla pena» più volte richiamato nella citata sentenza n. 204/1974, in rapporto al quale lo Stato sembra disposto a subire restrizioni soltanto in presenza giurisdizionale.

In effetti, l'introduzione nell'ordinamento di una complessa normativa, sia pure per tappe successive, ha condotto alla concreta possibilità di ridefinire, in sede di esecuzione, sia la durata della pena che le modalità della sua esecuzione con notevole ridimensionamento del principio della inderogabilità della pena.

La stessa Corte, però, ha tenuto a precisare, nella sentenza n. 282/1989 richiamando quanto già ribadito nella sentenza n. 204/1974 che i casi in cui si viene ad incidere sulla qualità e quantità della pena, in attuazione della c.d. «pena costituzionale», trovano nella legge una solida e ragionevole garanzia giurisdizionale, lungi dal rappresentare graziose concessioni od effetto di una ingustificata rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva.

Né il discorso può mutare soltanto perché si verte in tema di esecuzione di una pena pecuniaria.

Nessuno pone in discussione che la pena pecuniaria presenta tutti i requisiti propri della pena, afflittività e restrizione, né, d'altronde, si pone in contrasto con la stessa funzione rieducatrice, come già affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 12/1966 e n. 67/1963.

La considerazione che ha ispirato l'introduzione dei limiti previsti dagli artt. 102 e 103, ovvero la necessità di superare le perplessità costituzionali insite nella conversione della pena pecuniaria in una sanzione sostitutiva di indubbia maggiore afflittività, si presenta, nell'attuale sistema penale-processuale, alla luce degli artt. 660 del c.p.p. e 101 e seguenti della legge n. 680/1981, dove le garanzie giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'isolata ed inutile roccaforte.

È tutto questo, anche a voler prescindere dal gravissimo nocumento che di fatto deriva dall'ottemperanza alle disposizioni *de quo* per quelle finalità di prevenzione e difesa sociale, cui la pena pur sempre è indirizzata.

Non c'è chi non veda quali vantaggi provengono dall'attuale sistema per la delinquenza organizzata, per il criminale di grosso calibro, per lo spacciatore, il sequestratore, per quei delitti, insomma, che nella loro forma più grave comportano la condanna in una alla reclusione, a pene pecuniarie economicamente rilevanti.

Tutto lo sforzo socio-giuridico-processuale, che è alla base di tali condanne, resta vanificato dall'ossequio doveroso agli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, che con i loro tetti massimi equiparano il grosso delinquente al ladro di biciclette; con il risultato di eliminare «in toto» l'incidenza negativa di una pena pecuniaria che, altrimenti eseguita, in tutta la sua efficacia potrebbe avere effetto e conseguentemente da non sottovalutare o, quantomeno, tutte da sperimentare.

La questione prospettata appare infine rilevante nel concreto nel caso in esame in quanto dalla soluzione che ad essa sarà data dipenderà la possibilità di dare esecuzione o meno interamente alla pena pecuniaria irrogata nella sentenza di condanna.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modifiche.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, nei termini indicati nella presente ordinanza;

Sospende, di conseguenza, il procedimento di sorveglianza a carico di Bullitta Marinella;

Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza sia notificata alla parte, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 9 dicembre 1991

Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria oggi 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

N. 71

Ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Marinaro Massimo

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Incompatibilità a giudicare per lo stesso g.i.p. che ha disposto il giudizio immediato - Interpretazione risultante da provvedimento della Corte costituzionale - Richiesta di riesame - Lamentato eccesso di delega.

(C.P.P. 1983, art. 34, secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 67).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Marinaro Massimo, in atti qualificato, imputato del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto illecitamente e posto in vendita sostanza stupefacente del tipo eroina di cui mgr 233 caduti in sequestro. In Torre Annunziata il 7 giugno 1991;

Premesso che nei confronti del Marinaro veniva emesso, in data 25 giugno 1991, su conforme richiesta del p.m., decreto di giudizio immediato, in forza delle seguenti fonti di prova: sequestro della sostanza ed esiti della consulenza tecnica;

Considerato che la notifica del decreto avveniva in data 15 ottobre 1991, e con istanza del 22 ottobre 1991 l'imputato chiedeva di procedersi con il rito abbreviato; che in pari data il p.m. prestava il proprio consenso al rito;

Rilevato che in data 23 ottobre 1991 questo giudice fissava il giudizio abbreviato per il giorno 21 novembre 1991;

Tenuto conto che nelle more interveniva la sentenza n. 401 della Corte costituzionale, la quale, dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 34, secondo comma del c.p.p., sollevata dalla corte di appello di Brescia, affermava che la norma in questione già prevedeva l'ipotesi di incompatibilità dedotta dal giudice remittente;

Considerato in particolare che il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale per sostenere la decisione poggiava su un duplice ordine di argomenti, uno dei quali di tenore letterale; che da tale argomentazione emerge come la stessa Corte riconosca lo sconfinamento del legislatore delegato rispetto ai limiti assegnatigli dalla legge delega; che specificamente la direttiva n. 67 prescrive il «divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento...», con ciò intendendo limitare l'incompatibilità a tale fase processuale; che in sede di discussione fu espressamente richiesto se le indicazioni contenute nella direttiva in questione esaurissero tutte le ipotesi di incompatibilità, ed alla risposta affermativa, si approvò la direttiva; che conferma di tale intenzione del legislatore sembra doversi ricavare anche dalla relazione al testo definitivo del c.p.p. (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1989, pag. 190) dove si afferma testualmente che «si è previsto che l'imputato abbia l'onere di chiedere il giudizio abbreviato al giudice che ha disposto con decreto il giudizio immediato, entro sette giorni dalla notifica di tale decreto (che contiene anche l'avviso circa la facoltà dell'imputato di chiedere, per l'appunto, il giudizio abbreviato). Il pubblico ministero, cui l'imputato ha provveduto a notificare la richiesta, esprime il proprio consenso nei cinque giorni successivi; verificati l'ammissibilità della richiesta e il consenso del pubblico ministero, il giudice fissa l'udienza e provvede nelle forme previste per il giudizio abbreviato»; che tale meccanismo emerge come il legislatore intendesse sussistere un'assoluta identità personale dell'organo chiamato ad emettere il decreto di giudizio immediato e a celebrare il successivo giudizio abbreviato; che l'impiego, nel codice, di locuzione più ampia «giudizio» di quella contenuta nella legge delega «dibattimento» configura un eccesso della delega, ove non si intenda il termine «giudizio» come sinonimo di «dibattimento»; che ad una tale interpretazione non ostante particolari motivi, considerato che il g.i.p. appare chiamato a valutare l'«evidenza della prova» non con riferimento ad un giudizio prognostico di responsabilità (il che potrebbe costituire un «pre-giudizio»), quanto in relazione alla necessità di celebrazione dell'udienza preliminare; che tale affermazione poggia soprattutto sul rilievo che il giudice che emette il decreto di giudizio immediato non si esprime in ordine alla responsabilità, tanto vero che gli è preclusa la possibilità di adottare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 del c.p.p.; che comunque, risolvendosi l'incompatibilità in una riduzione della capacità del giudice a provvedere, ne limita la giurisdizione, per cui non può formare oggetto di interpretazione estensiva (cfr. Cass. I, 5 luglio 1990, pres. Carnevale, imp. Villani, in *Foro it.* 1990, II, 537); che nel senso della compatibilità nel caso *de quo* si sono espressi numerosi Autori (cfr. Chiliberti-Roberti-Tuccillo, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè pag. 315; Bellone, *I riti alternativi nel procedimento pretorile*, in *Quaderni del C.S.M.* n. 44 pag. 94; Nappi, *Guida al nuovo c.p.p.*, Giuffrè pagg. 231, 233 e soprattutto 31; Bonsignore, *Brevi cenni in materia di astensione: pronuncia in un procedimento connesso*, in arch. nuova proc. pen. 1991, pag. 426); che tuttavia questo giudice, a fronte dell'autorevole pronuncia della Corte

costituzionale sopra richiamata, ritiene necessario prospettare la questione di legittimità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nell'interpretazione suggerita dalla Corte stessa, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, apparendo la risoluzione di tale questione rilevante per la trattazione del procedimento;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui sancisce l'incompatibilità del giudice che abbia emesso il decreto di giudizio immediato a celebrare il successivo giudizio abbreviato, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva n. 67 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento penale a carico di Marinaro Massimo;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Napoli, addì 21 novembre 1991

Il giudice: GATTI

92C0184

N. 72

Ordinanza emessa l'8 maggio 1991 e 21 agosto 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, sul ricorso proposto da Maiorino Maria Letizia ed altri contro Ministero agricoltura e foreste ed altri.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria - Estensione al personale amministrativo delle magistrature speciali e categorie equiparate - Mancata estensione al personale amministrativo distaccato presso i commissariati per il riordinamento degli usi civici - Lamentata disparità di trattamento.

(Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Maiorino Maria Letizia, Paoletti Maria Laura e Leone Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Ludovici, presso il cui studio sito in L'Aquila, Vico di Picenze, n. 25, sono elettivamente domiciliati, contro il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, per l'accertamento del diritto a percepire la speciale indennità istituita con la legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'8 maggio 1991 il relatore consigliere Luciano Rasola e uditi, altresì, l'avv. Rodolfo Ludovici per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, in qualità di comandati e distaccati dalle rispettive amministrazioni di provenienza (la Maiorino è dipendente dell'ERSA delle Puglia, mentre la Paoletti e Leone sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) prestano la loro attività presso l'ufficio del commissario regionale per gli usi civici dell'Aquila con l'ottava

qualifica funzionale di esperta giuridico-amministrativa la Maiorino, con la quinta qualifica funzionale di operatrice amministrativa la Paoletti e con la qualifica di commesso il Leone.

Argomentando di svolgere presso tale ufficio le funzioni proprie di ogni cancelleria giudiziaria in virtù della posizione dei commissari per gli usi civici che è quella di giudice speciale, il che comporta l'assimilazione sotto ogni aspetto del personale di segreteria operante presso detta magistratura a quello delle altre cancellerie giudiziarie, i ricorrenti chiedono che sia riconosciuto loro il diritto a vedersi attribuita la speciale indennità istituita con legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed estesa con legge 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, in favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché del personale delle segreterie delle magistrature speciali.

Assumono che tale diritto deve essere riconosciuto in relazione alla indubbia natura giurisdizionale delle funzioni del commissario regionale per gli usi civici, in ordine a cui svolgono una serie di considerazioni, sottolineando, in particolare, come tale natura ancor più sia stata accentuata sia a seguito della riforma operata in materia con il d.P.R. n. 616/1977 che ha separato le funzioni amministrative dei commissari, oggi affidate alle regioni, da quelle giudiziarie, le uniche rimaste nella titolarità di detti organi, sia a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 398 del 5/13 luglio 1989 che ha affermato il principio che la nomina di detti magistrati avvenga da parte del Consiglio superiore della magistratura e non più da parte del Ministro dell'agricoltura e foreste.

In subordine, ove il beneficio normativo in esame non potesse essere loro esteso, i ricorrenti hanno prospettato questione di illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive sue modificazioni ed estensioni normative per contrasto della normativa con il principio della uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione.

Le intime amministrazioni si sono costituite in giudizio tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila che, in via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica e l'inammissibilità del ricorso per la Maiorino in quanto dipendente dell'ERSA, ente non chiamato in giudizio, mentre, nel merito eccepisce l'infondatezza della pretesa fatta valere chiedendone la reiezione.

La causa è stata posta in decisione nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1991.

Con sentenza parziale emanata nell'odierna camera di consiglio è stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui sopra ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la Maiorino, con riserva di adozione di separato provvedimento per le questioni prospettate dagli altri due ricorrenti.

DIRITTO

1. — Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una sentenza parziale: si è respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall'avvocatura distrettuale dello Stato per i Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica e si è dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la ricorrente Maria Letizia Maiorino.

Pertanto viene ora in esame il merito del ricorso per quanto concerne gli altri due ricorrenti, Maria Laura Paoletti e Leone Luigi.

2. — Questi ultimi, dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in atto in servizio quali distaccati presso il commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Aquila, hanno proposto ricorso per il riconoscimento del diritto a percepire la speciale indennità istituita con la legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, maggiorata degli accessori di legge.

Poiché con legge 22 giugno 1988, n. 221, l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge del 1981 in favore dei magistrati ordinari e successivamente anche delle altre magistrature è stata attribuita dal 1° gennaio 1988, tra l'altro, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed a quello delle qualifiche funzionali ed estesa poi con legge 15 febbraio 1989, n. 51, dal 1° gennaio 1989, al personale amministrativo del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale distaccato temporaneamente presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, gli istanti, assumendo di svolgere presso l'ufficio del commissario regionale per gli usi civici dell'Abruzzo le mansioni proprie delle cancellerie o segreterie giudiziarie o dei servizi ausiliari delle stesse, nel rilievo che natura giurisdizionale riveste l'attività di detto commissario, configurantesi quale magistrato speciale, rivendicano l'indennità in questione essendo la loro posizione giuridica e la loro attività lavorativa in nulla dissimile da quella del personale di cancelleria degli altri uffici giudiziari.

Deducono in via subordinata che, ove la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e successive modificazioni ed estensioni normative non potesse trovare applicazione nei loro confronti, essa risulterebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. — Osserva al riguardo il collegio che non possono non condividersi le considerazioni svolte in ricorso circa la posizione di magistrato speciale rivestita dal commissario per gli usi civici.

Istituiti con legge 16 giugno 1927, n. 1766, i commissari per gli usi civici, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, esercitano funzioni che hanno talune carattere giurisdizionale ed altre natura amministrativa (cfr. cass. s.u. 19 gennaio 1970, n. 108), inserendosi, quando decidono in via giurisdizionale, nel quadro delle magistrature speciali (cfr. Cass. ss. uu. 10 ottobre 1966, n. 2425; 19 aprile 1968, n. 1174).

Se le funzioni giurisdizionali dei commissari per gli usi civici erano meramente incidentali rispetto a quelle amministrative di gran lunga prevalenti (cfr. cassaz. ss. uu. 4 gennaio 1975, n. 3) prima del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, già dello Stato, nella materia *de qua*, stabilito con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, ultimo comma, e con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71, dopo tale trasferimento sono residue ai commissari funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali, al punto che la Corte costituzionale, con pronuncia n. 328 del 15-13 luglio 1989, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge n. 1766/1927 nella parte in cui prevedeva che detti organi fossero nominati su proposta del Ministero dell'agricoltura e foreste e non del consiglio superiore della magistratura, in tal modo, indubbiamente, caratterizzandosi in via definitiva ed univoca la posizione di magistrato dei commissari per gli usi civici.

Le profonde innovazioni introdotte con il d.P.R. n. 616/1977 che hanno comportato la separazione delle funzioni amministrative, oggi affidate alle regioni, da quelle giudiziarie, restate nella titolarità del commissario, non hanno inciso sulla complessità delle funzioni giurisdizionali demandate ad esso commissario in una materia che richiede un elevato grado di cultura storico-giuridica e che, comportando istruttorie complesse e laboriose, non può non riflettersi necessariamente sull'attività del personale di segreteria che deve a qualsiasi livello collaborare con il commissario medesimo.

Acclarata, dunque, la natura di magistrato speciale di tale organo, è evidente che il relativo personale di segreteria non può che svolgere i medesimi compiti propri di ogni cancelleria giudiziaria.

Ma se così è, evidente è che non può essere negata validità alla pretesa dei ricorrenti a percepire l'indennità rivendicata alla stessa stregua del personale amministrativo delle altre magistrature in cui favore detto emolumento è stato normativamente esteso, in quanto non si rinvergono differenziazioni nella loro situazione rispetto a quella degli altri soggetti aventi titolo.

Non può, per vero, invocarsi, per negare il detto beneficio, la peculiarità della posizione dei deducenti, che, essendo distaccati, non versano nella stessa posizione del personale amministrativo che, è invece inserito nei ruoli del personale amministrativo delle magistrature indicate nell'art. 1 della legge n. 51/1989, in quanto detta norma ha esteso la concessione dell'emolumento anche al personale civile del Ministero della difesa, titolare della quarta e quinta qualifica funzionale, pur esso distaccato, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, presso gli uffici giudiziari della giustizia militare.

Né può sostenersi, come fa l'avvocatura dello Stato, che l'indennità di cui si controverte non competerebbe comunque ai ricorrenti, in quanto titolari di una posizione funzionale comportante mansioni di carattere residuale rispetto al servizio di assistenza degli atti del procedimento contenzioso.

L'assunto dell'avvocatura resta smentito dalla previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 51/1989, secondo cui per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, del decreto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 221/1988. Orbene detto d.m., emanato il 18 luglio 1988, ha previsto detta indennità per i titolari dei livelli dal nono al secondo, in ragione di misure percentuali che, con riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, variano dall'85% al 40%.

Poiché i due ricorrenti sono titolari, rispettivamente, della quinta e della terza qualifica funzionale, non pare potersi mettere in dubbio, sotto il profilo in esame, che essi si trovano nelle previste condizioni.

Né valida appare l'ulteriore eccezione prospettata dall'avvocatura, secondo cui l'indennità in parola è stata introdotta in ragione degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività ed estesa poi con legge n. 221/1988 al personale contemplato dagli articoli 1 e 2 della medesima legge con assorbimento di compensi stabiliti da precedenti leggi (art. 168 della legge n. 312/1980 e art. unico della legge n. 862/1982) in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione giudiziaria e degli archivi notarili per le esigenze di normalizzazione dei servizi; ragioni queste che sarebbero estranee alla fattispecie in esame.

L'eccezione non merita di essere condivisa, in quanto tale ragione, se era implicita nella legge n. 221/1988, non appare nella legge 15 febbraio 1989, n. 51, che ha attribuito l'indennità in argomento al personale amministrativo contemplato nell'art. 1 della legge medesima, senza assorbimento di alcuni precedente compenso.

L'accoglimento della pretesa fatta valere dai ricorrenti urta, invece, con le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 5, che non prevede tra il personale amministrativo delle magistrature speciali quello degli uffici del commissariato regionale per gli usi civici.

Il rivendicato riconoscimento, in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, non può essere disposto in questa sede.

Per le ragioni suesposte il sospetto di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 51/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione non è manifestamente infondato.

La questione, d'altra parte, è rilevante poiché il riconoscimento in via giudiziaria del beneficio di cui trattasi a favore dei ricorrenti può avvenire solo per effetto di pronuncia, da parte del giudice delle leggi, di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto l'attribuzione dal 1° gennaio 1989 dell'indennità contemplata dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, con le modalità in essa stabilite, anche al personale amministrativo distaccato presso i commissariati regionali per il riordinamento degli usi civici.

La questione va, pertanto, rimessa alla Corte costituzionale, dandosi così accoglimento alla richiesta subordinata dei ricorrenti, apparendo essa, come è stato detto, non manifestamente infondata e rilevante ai fini decisorii del ricorso.

Tutto ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella sentenza parziale già emanata da questo collegio, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, nonché dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la soluzione dell'incidente di costituzionalità sopra prospettato, e riservare, all'esito dell'incidente stesso, ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P. Q. M.

Dichiarata la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità e la sua rilevanza ai fini decisorii del ricorso, sospende il giudizio, e riservata ogni altra pronuncia dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché decida la questione della sospetta incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che la stessa sia comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 e del 21 agosto 1991.

Il presidente: MONTEROSSO

Il consigliere: NOVARESE

Il consigliere, relatore, est.: RASOLA

92C0185

N. 73

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Palermo
nel procedimento penale a carico di Teresi Filippo*

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice - Subordinazione dell'esercizio di tale potere alla preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive dettate dalla legge delega - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della soggezione del giudice solo alla legge, della corretta motivazione delle sentenze nonché dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 101, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 73).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1671/91 nel quale Teresi Filippo è imputato del reato previsto dall'art. 570, primo e secondo comma, n. 2, del c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge non legalmente separato per sua colpa, in Palermo fino al 19 settembre 1990,

O S S E R V A

Le parti non hanno offerto alcuna prova in ordine ai fatti oggetto della contestazione.

Infatti, né il pubblico ministero, né la parte civile (peraltro costituitasi soltanto al dibattimento), né, infine, l'imputato hanno richiesto, nel termine prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 468 e 567 del c.p.p., l'esame di testimoni in ordine al fatto storico oggetto della contestazione.

Peraltro, non era, in conseguenza, più ammissibile neppure l'esame, in qualità di teste, della persona offesa, dal momento che, così come ha avuto modo di rilevare anche la suprema Corte con la sentenza 12 luglio 1990 imp. Malena, le disposizioni contenute negli artt. 468, primo comma, e 567, secondo comma del c.p.p. (che impongono, appunto, alle parti, a pena di inammissibilità, di depositare entro un termine perentorio le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici) mirano a soddisfare una esigenza di «discovery», al fine di evitare prove a sorpresa e consentire alle altre parti di chiedere l'ammissione di testi, periti e consulenti tecnici a prova contraria, che, deve essere rispettata anche quando la richiesta di esame testimoniale riguarda la persona offesa dal reato, non potendo sopperire, poi, alla mancata inserzione nelle liste testimoniali, la citazione della persona offesa medesima, poiché tale citazione è destinata all'adempimento di un dovere di informazione ed ha lo scopo di consentire al soggetto l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettantigli, ma non svolge la funzione di garantire la tutela del principio della «discovery».

In conseguenza, quindi, della mancata offerta di prove, il giudicante è privo di qualsiasi conoscenza in ordine ai fatti di causa e non potrebbe motivare adeguatamente la decisione in ordine alla contestazione mossa dal pubblico ministero nel presente giudizio se non disponendo l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova.

Senonché, l'art. 507 del c.p.p., consente al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova soltanto quando è terminata l'acquisizione delle prove offerte dalle parti e non, quindi, quando nessuna prova sia stata richiesta dalle parti medesime.

Tale interpretazione, suffragata inequivocabilmente dal dato letterale della norma, è stata costantemente ribadita tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza (si veda, in proposito, Cass. 3 gennaio 1991, n. 30, imp. Ventura che espressamente ha affermato che il potere, di carattere eccezionale, di cui all'art. 507 del c.p.p., «è esercitabile solo al termine della acquisizione delle prove richieste dalle parti e non quando nessuna prova sia stata richiesta nei termini di cui all'art. 468 del c.p.p.») e deve essere riconosciuta, quindi, quale «diritto vivente».

Per l'effetto, tuttavia, il giudicante rileva che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 507 del c.p.p. in riferimento, per un verso, all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, e, per altro verso, in riferimento agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione.

Ed invero, la direttiva n. 73 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, concedendo al giudice più ampi poteri di iniziativa probatoria rispetto al testo della precedente legge di delega del 1974, prevede espressamente il «potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova».

Si tratta, quindi, di una direttiva che nella sua chiara formulazione è tale da far ritenere che si intendeva, comunque, attribuire al giudice un ampio potere di disporre l'assunzione di mezzi di prova secondo le necessità evidenziate dal processo.

Il Governo, invece, come si è visto, ha subordinato l'esercizio del potere in questione alla preventiva acquisizione di prove che è in facoltà delle parti offrire o meno, come si evince dall'inciso «Terminata l'acquisizione delle prove ...» e dall'aggettivo «nuovi» (riferito ai mezzi di prova) contenuti nell'art. 507 del c.p.p.

Tale limitazione e la subordinazione all'esercizio di facoltà di parte non trovano alcun riscontro nei principi e criteri dettati dal legislatore delegante e risulta, quindi, arbitraria rispetto alla legge di delega sopra richiamata.

La norma in esame, peraltro, può essere sospettata di incostituzionalità, come si è detto, anche sotto altri profili, ed in particolare:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L'esito del processo nei confronti di imputati che si trovano nella medesima posizione giuridica, ma che sono giudicati separatamente, viene affidato, infatti, ad una decisione occasionale ed assolutamente discrezionale (per non dire arbitraria) dell'organo dell'accusa, il quale, senza alcun obbligo di motivazione (almeno all'interno del processo), può omettere di richiedere l'ammissione di prove, ed, in tal caso, non è consentito al giudice l'adozione di alcun provvedimento (obbligatoriamente motivato — cfr. art. 111 della Costituzione e 125 del c.p.p. —) che possa consentire di recuperare una posizione di parità processuale tra i cittadini-imputati disponendo, d'ufficio, quelle prove che si appalesano necessarie per conoscere del fatto contestato;

b) in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal momento che la subordinazione del potere del giudice all'esercizio meramente discrezionale di un potere di parte appare violare il principio di esclusiva soggezione alla legge del giudice;

c) in riferimento all'art. 111 della Costituzione nella misura in cui non consente al giudice di pronunciare una sentenza motivata (sostanzialmente e non soltanto formalmente sulla scorta della totale assenza di prove offerte) di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

d) in riferimento, infine, all'art. 112 della Costituzione nella misura in cui, di fatto, consente al pubblico ministero (che ometta immotivatamente di richiedere l'ammissione di prove) l'elusione sostanziale dell'obbligo di esercitare l'azione penale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. sopra evidenziata, è, altresì, rilevante nel presente processo perché, per la assoluta mancanza di prove offerte dalle parti, vi è, come osservato sopra, la necessità per il giudicante di disporre di ufficio mezzi di prova.

Conseguentemente, gli atti devono essere immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale ed il giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p., in relazione agli artt. 76, 3, 101, 111 e 112 della Costituzione della Repubblica italiana e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Sospende il procedimento in corso sino alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Palermo, addì 8 novembre 1991

Il pretore: MONTALTO

92C0186

N. 74

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Palermo
nel procedimento penale a carico di Randazzo Antonina ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di mezzi di prova su disposizione del giudice - Subordinazione dell'esercizio di tale potere alla preventiva acquisizione delle parti - Violazione delle direttive dettate dalla legge delega - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, della soggezione del giudice solo alla legge, della corretta motivazione delle sentenze nonché dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., artt. 3, 76, 101, 111 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 73).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1490/91 nel quale Randazzo Antonina e Di Maio Emanuele sono imputati:

a) del reato previsto dagli artt. 110 e 641 del c.p.;

b) del reato previsto dagli artt. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, 110, 61, n. 2, del c.p.;

in Palermo il 21 giugno 1990,

OSSERVA

Le parti non hanno offerto alcuna prova in ordine al fatto oggetto della contestazione di cui al capo A (artt. 110 e 641 del c.p.).

Infatti, né il pubblico ministero, né la parte civile (peraltro costituitasi soltanto al dibattimento), né, infine, gli imputati hanno richiesto, nel termine prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 468 e 567 del c.p.p., l'esame di testimoni in ordine al fatto storico oggetto della suddetta contestazione.

Peraltro, non era, in conseguenza, più ammissibile neppure l'esame, in qualità di teste, della persona offesa, dal momento che, così come ha avuto modo di rilevare anche la suprema Corte con la sentenza 12 luglio 1990 imp. Malena, le disposizioni contenute negli artt. 468, primo comma, e 567, secondo comma del c.p.p. (che impongono, appunto, alle parti, a pena di inammissibilità, di depositare entro un termine perentorio le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici) mirano a soddisfare una esigenza di «discovery», al fine di evitare prove a sorpresa e consentire alle altre parti di chiedere l'ammissione di testi, periti e consulenti tecnici a prova contraria, che, deve essere rispettata anche quando la richiesta di esame testimoniale riguarda la persona offesa dal reato, non potendo sopperire, poi, alla mancata inserzione nelle liste testimoniali, la citazione della persona offesa medesima, poiché tale citazione è destinata all'adempimento di un dovere di informazione ed ha lo scopo di consentire al soggetto l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettantigli, ma non svolge la funzione di garantire la tutela del principio della «discovery».

In conseguenza, quindi, della mancata offerta di prove, il giudicante è privo di qualsiasi conoscenza in ordine ai fatti di causa e non potrebbe motivare adeguatamente la decisione in ordine alla contestazione mossa dal pubblico ministero nel presente giudizio se non disponendo l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova.

Senonché, l'art. 507 del c.p.p., consente al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova soltanto quando è terminata l'acquisizione delle prove offerte dalle parti e non, quindi, quando nessuna prova sia stata richiesta dalle parti medesime.

Tale interpretazione, suffragata inequivocabilmente dal dato letterale della norma, è stata costantemente ribadita tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza (si veda, in proposito, Cass. 3 gennaio 1991, n. 30, imp. Ventura che espressamente ha affermato che il potere, di carattere eccezionale, di cui all'art. 507 del c.p.p., «è esercitabile solo al termine della acquisizione delle prove richieste dalle parti e non quando nessuna prova sia stata richiesta nei termini di cui all'art. 468 del c.p.p.») e deve essere riconosciuta, quindi, quale «diritto vivente».

Per l'effetto, tuttavia, il giudicante rileva che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 507 del c.p.p. in riferimento, per un verso, all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, e, per altro verso, in riferimento agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione.

Ed invero, la direttiva n. 73 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, concedendo al giudice più ampi poteri di iniziativa probatoria rispetto al testo della precedente legge di delega del 1974, prevede espressamente il «potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova».

Si tratta, quindi, di una direttiva che nella sua chiara formulazione è tale da far ritenere che si intendeva, comunque, attribuire al giudice un ampio potere di disporre l'assunzione di mezzi di prova secondo le necessità evidenziate dal processo.

Il Governo, invece, come si è visto, ha subordinato l'esercizio del potere in questione alla preventiva acquisizione di prove che è in facoltà delle parti offrire o meno, come si evince dall'inciso «Terminata l'acquisizione delle prove ...» e dall'aggettivo «nuovi» (riferito ai mezzi di prova) contenuti nell'art. 507 del c.p.p.

Tale limitazione e la subordinazione all'esercizio di facoltà di parte non trovano alcun riscontro nei principi e criteri dettati dal legislatore delegante e risulta, quindi, arbitraria rispetto alla legge di delega sopra richiamata.

La norma in esame, peraltro, può essere sospettata di incostituzionalità, come si è detto, anche sotto altri profili, ed in particolare:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L'esito del processo nei confronti di imputati che si trovano nella medesima posizione giuridica, ma che sono giudicati separatamente, viene affidato, infatti, ad una decisione occasionale ed assolutamente discrezionale (per non dire arbitraria) dell'organo dell'accusa, il quale, senza alcun obbligo di motivazione (almeno all'interno del processo), può omettere di richiedere l'ammissione di prove, ed, in tal caso, non è consentito al giudice l'adozione di alcun provvedimento (obbligatoriamente motivato — cfr. art. 111 della Costituzione e 125 del c.p.p. —) che possa consentire di recuperare una posizione di parità processuale tra i cittadini-imputati disponendo, d'ufficio, quelle prove che si appalesano necessarie per conoscere del fatto contestato;

b) in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal momento che la subordinazione del potere del giudice all'esercizio meramente discrezionale di un potere di parte appare violare il principio di esclusiva soggezione alla legge del giudice;

c) in riferimento all'art. 111 della Costituzione nella misura in cui non consente al giudice di pronunciare una sentenza motivata (sostanzialmente e non soltanto formalmente sulla scorta della totale assenza di prove offerte) di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

d) in riferimento, infine, all'art. 112 della Costituzione nella misura in cui, di fatto, consente al pubblico ministero (che ometta immotivatamente di richiedere l'ammissione di prove) l'elusione sostanziale dell'obbligo di esercitare l'azione penale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. sopra evidenziata, è, altresì, rilevante nel presente processo (anche in relazione al reato di cui al capo B, stante la contestazione della aggravante di cui all'art. 61, n. 2, del c.p.) perché, per la assoluta mancanza di prove offerte dalle parti, vi è, come osservato sopra, la necessità per il giudicante di disporre di ufficio mezzi di prova.

Conseguentemente, gli atti devono essere immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale ed il giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p., in relazione agli artt. 76, 3, 101, 111 e 112 della Costituzione della Repubblica italiana e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Sospende il procedimento in corso sino alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Palermo, addì 8 novembre 1991

Il pretore: MONTALTO

92C0187

N. 75

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal tribunale di Lamezia Terme
nelle procedure fallimentari a carico di «Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo»*

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento - Proposizione di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale ha respinto la domanda di dichiarazione di fallimento avanzata da un ricorrente - Competenza a decidere attribuita alla corte d'appello che, in caso di accoglimento, manda al competente tribunale per la dichiarazione di fallimento - Sussistenza per il tribunale dell'obbligo di dichiararlo - Prospettata violazione del principio della indipendenza del giudice con incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 101, 107 e 111).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti relativi alle istruttorie prefallimentari iscritte al n. 31/1988 r.r., a carico di «Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo», ed al n. 242/1988 a carico di Paradiso Fernando;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1991 della corte d'appello di Catanzaro;

Ritenuto di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge di seguito specificate, ha emesso la seguente ordinanza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo decreto del 18 novembre 1988 questo tribunale respingeva i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della «Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo», presentati dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Catanzaro, e dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, per decorrenza del termine di cui all'art. 10, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

Con un successivo decreto del 20 aprile 1991 il medesimo organo giudicante respingeva i ricorsi per la dichiarazione di fallimento di Paradiso Fernando, presentati dalla società per azioni «Seat - Divisione Stat», e dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Catanzaro, anche in questo caso per decorrenza del termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare.

Avverso i provvedimenti reiettivi proponevano reclamo alla corte d'appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 22, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le predette Banca nazionale del lavoro e Cassa di risparmio di Calabria e Lucania nei confronti del decreto del 18 novembre 1988, e la sola Banca nazionale del lavoro nei confronti del decreto del 20 aprile 1991.

La Corte, previa riunione in un'unico procedimento degli atti relativi ai vari reclami, con decreto del 25 ottobre 1991 accoglieva gli stessi e, ritenuta l'esistenza di una società di fatto corrente tra Paradiso Fernando, Paradiso Tranquillo, Vescio Filomena e Cacciola Caterina, rimetteva gli atti a questo tribunale perché, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarasse il fallimento della predetta società unitamente a quello personale dei singoli soci.

MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Questo tribunale deve procedere con sentenza propria alla dichiarazione di fallimento della società di fatto intercorrente tra Paradiso Tranquillo, Paradiso Fernando, Vescio Filomena e Cacciola Caterina, nonché dei soci in proprio, a seguito del procedimento svoltosi innanzi alla corte d'appello di Catanzaro. All'esito del procedimento la Corte, ritenendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento come sopra specificata, ha trasmesso gli atti a questo tribunale in osservanza dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La norma citata, infatti, così dispone: «Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento».

Il tribunale, dovendo procedere alla dichiarazione di fallimento, dubita della legittimità costituzionale della norma da applicarsi e denuncia i profili di contrasto con la Costituzione come di seguito individuati.

1) Illegittimità dell'art. 22, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.

Prevede l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Appare al tribunale esatta e condivisibile l'interpretazione che autorevolmente in dottrina è stata data alla norma in esame, la quale mirerebbe a garantire l'autonomia del giudice, nel senso di sottrarlo a qualsiasi esterno condizionamento che potrebbe impedirgli di decidere secondo la propria scienza e la propria coscienza il caso sottoposto al suo esame. Si è precisato che tale autonomia deve concretizzarsi nella sottrazione del giudice da ogni subordinazione non solo all'esterno dell'ordinamento giudiziario, ma anche all'interno di questo.

In tal senso appare corretto e condivisibile anche il collegamento che la dottrina ha operato tra la norma in esame e quella contenuta nell'art. 107, terzo comma, della Costituzione, in base alla quale «I magistrati si distinguono soltanto per funzioni».

Sembra, allora, che l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, preveda e garantisca sotto un duplice profilo l'indipendenza del giudice, delineando anzitutto un tipo di autonomia, che efficacemente è stata definita «organizzativa», che ha riguardo alla collocazione dell'ordine giudiziario nel sistema degli altri organi e poteri previsti dalla Costituzione (ed in tal senso strettamente collegato con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, laddove si prevede che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»); in secondo luogo, ed è questo il profilo che in questa sede viene in evidenza, delineando un tipo di autonomia che è stata qualificata come «funzionale», mirante a salvaguardare, all'interno dell'ordine giudiziario e nei rapporti tra gli organi che ne fanno parte, la piena ed assoluta autonomia di giudizio. Quest'ultima potrebbe, infatti, essere intaccata dall'esistenza di rapporti di tipo gerarchico tra organi, con influenze potenzialmente idonee ad inserire nella formazione del convincimento del giudice elementi diversi dalla sua scienza e coscienza.

Di tanto ne è testimonianza il fatto, segnalato dalla dottrina, che il progetto di costituzione prevedeva, per l'articolo in esame, l'inciso «che interpretano ed applicano secondo coscienza», e che detto inciso è stato poi soppresso perché ritenuto superfluo, sull'assunto che già l'assoggettamento alla legge garantiva di per sé l'autonomia della normale formazione del convincimento del giudice.

Il costituente ha quindi voluto impedire qualsiasi forma di condizionamento del processo decisionale nell'esercizio della giurisdizione, escludendo che all'interno dello stesso ordine giudiziario possano crearsi rapporti di gerarchia e subordinazione tra organi che possano influire sulla decisione del giudice, decisione che dovrà essere sempre il frutto della scienza e della coscienza di quest'ultimo.

Non sembra, allora, al tribunale, che la disciplina della dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sia compatibile con il principio costituzionale della soggezione alla legge, come sopra delineato.

In base a tale disciplina, infatti, la Corte d'appello investita del reclamo di un ricorrente avverso il decreto con cui il tribunale ha respinto la sua domanda di dichiarazione di fallimento, instaura un procedimento camerale nel quale convoca le parti, acquisisce se necessario nuove informazioni e dispone nuove indagini; all'esito, se ravvisa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi voluti dalla legge, manda al competente tribunale per la dichiarazione di fallimento.

Il tribunale, così, pronuncerà sentenza di fallimento senza alcuna possibilità di valutazione o di rivalutazione degli elementi istruttori, al fine di stabilire se, nel caso concreto, le fattispecie delineate dalla legge fallimentare possano trovare o meno applicazione.

Nel silenzio della legge, la dottrina con notevole sforzo e non senza contrasti ha proposto di riservare al tribunale un limitato potere cognitivo, ove, tra la rimessione degli atti e la sentenza di fallimento, dovessero sopravvenire nuovi elementi di fatto (esempio di scuola: la vincita alla lotteria, che farebbe venir meno lo stato di insolvenza) o di diritto (nuove disposizioni di legge influenti sulla assoggettabilità alle procedure concorsuali); in questo caso, sempre secondo questa dottrina, il tribunale potrebbe, valutati i nuovi elementi, non procedere alla dichiarazione di fallimento.

Il sistema della legge fallimentare, comunque, esclude in via assoluta un potere cognitivo e valutativo del tribunale sugli elementi su cui la decisione della corte d'appello si è fondata.

Quest'ultima decisione, peraltro, per orientamento consolidato e conforme della suprema Corte, è priva di qualsiasi rilevanza esterna, poiché è contenuta in un provvedimento che viene qualificato ordinatorio e ad effetti meramente processuali, inidoneo ad assumere portata decisoria sui diritti delle parti ed efficacia di giudicato, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza dichiarativa di fallimento (v. Cass., 8 agosto 1990, n. 8008; Cass., 5 aprile 1990, n. 2848; Cass., 14 ottobre 1988, n. 5597; Cass., 26 marzo 1984, n. 1985; Cass., 15 aprile 1980, n. 2443; Cass., 4 luglio 1979, n. 3783; Cass., 29 novembre 1979, n. 6270). Logica conseguenza di siffatte regole è che il provvedimento in questione non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (v., tra le altre, le citate sentenze del supremo Collegio nn. 2848/1990, n. 5597/1988, n. 1985/1984).

Per razionalizzare i rapporti tra il decreto con cui la Corte dispone la rimessione degli atti e la sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento, si è dovuto far ricorso a diversi criteri; in base a quello che appare maggiormente seguito, la sentenza di fallimento, in simile caso, scaturirebbe all'esito di un procedimento complesso, in cui, in pratica, il decreto della Corte avrebbe la funzione di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, mentre la successiva sentenza avrebbe la funzione di far concretamente scaturire gli effetti tipici della dichiarazione medesima, con efficacia costitutiva, in particolare, in ordine allo *status* di fallito.

È questa, peraltro, l'impostazione adottata dalla Corte costituzionale nella remota sentenza n. 142 del 22 giugno 1971, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata questione di costituzionalità analoga a quella che oggi viene sollevata (v., inoltre, le successive ordinanze conformi, nn. 108 del 15 giugno 1972, 180 del 12 dicembre 1972, 197 del 30 novembre 1971).

Ritiene il tribunale, pur nel rispetto dell'autorevolezza della decisione del giudice costituzionale, di dover fare rilevare che il giudice, nell'ipotesi in questione, nel pronunciare sentenza, atto di massima espressione della giurisdizione, non è tenuto a ricercare se sia possibile sussumere il caso concreto posto al suo esame all'interno di una fattispecie astratta prevista in una norma di legge; trattandosi di sentenza di fallimento, non è tenuto cioè a verificare la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge fallimentare. Egli deve, invece, limitarsi a «prendere atto» degli atti rimessigli dalla Corte, ed in particolare del decreto di accompagnamento, per poi emettere sentenza che, nella sostanza, altro non è che un atto di esecuzione rispetto ad una statuizione di fatto irrevocabile emessa da un diverso organo (salvo le sopravvenienze di cui sopra si è detto).

Nella sostanza, per quanto ci si sforzi di inquadrare il fenomeno in esame all'interno delle c.d. «fattispecie complesse», così dovendosi intendere sia il particolare procedimento previsto dal terzo comma dell'art. 22 della legge fallimentare, sia la sentenza che ne è il momento finale, è innegabile che la modificazione della realtà giuridica avviene per effetto della sentenza del tribunale, che è l'unico atto esternamente produttivo di effetti, l'unico idoneo a passare in giudicato, l'unico impugnabile.

Pur potendosi condividere, a parere del tribunale, la qualificazione di fattispecie complessa al procedimento per la dichiarazione di fallimento previsto dall'art. 22 della legge fallimentare, non appare condivisibile tale qualificazione se applicata alla sentenza che ne costituisce il momento conclusivo. La sentenza, quale momento finale dell'accertamento e delle valutazioni di un giudice, risente direttamente del sistema di garanzie che il costituente ha voluto predisporre in

funzione dell'assoluta autonomia del giudizio; non appare compatibile con tale sistema la previsione di un tipo di sentenza ove il momento essenziale della sua stessa esistenza, cioè la valutazione dei presupposti di un fallimento, sia riconducibile ad un organo giudicante, e la conseguenziale pronuncia ad un altro.

È noto che tale sistema trova una sua giustificazione nel fatto che il legislatore non ha voluto porre deroghe al principio della competenza funzionale, e quindi assoluta ed inderogabile, del tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento, principio sancito dall'art. 9 della legge fallimentare.

Tuttavia, il sistema non appare giustificabile sotto il profilo costituzionale, posto che determina un processo di formazione della decisione del giudice, da cui promana l'atto costitutivo degli effetti del fallimento, in cui la scienza e la coscienza del giudice stesso nell'interpretare e nell'applicare la legge non hanno alcun rilievo.

La produzione dell'atto, in questo caso, sembra avere quali suoi presupposti soli dei fatti storici, come già si accennava: una semplice presa d'atto da parte dell'organo decidente dell'esistenza di una precedente decisione della Corte, rispetto alla quale altro non può fare che riproporne ineluttabilmente il dispositivo ed indicare gli articoli di legge applicati.

Il giudice si trova allora a dover dare applicazione alla decisione assunta da un altro organo giudicante, come se tra i due organi — la Corte e il tribunale — sussistesse un vincolo gerarchico di subordinazione. Ciò, com'è evidente, è in palese violazione del principio costituzionale della semplice distinzione di funzioni tra organi giudiziari.

Nella materia fallimentare, dove, com'è noto, il ruolo dell'interpretazione giudiziale è di fondamentale importanza e le regole della prassi costituiscono forse un sistema normativo ben più esteso di quello scaturito dagli articoli della legge, l'autonomia del giudizio in sede di dichiarazione di fallimento è quantomai fondamentale. Si pensi solo ai possibili modi di valutare, ai fini della assoggettabilità alla procedura concorsuale, gli elementi di fatto per qualificare un imprenditore come piccolo imprenditore, o come artigiano, e le diverse possibili soluzioni che possono essere date alle questioni inerenti alla fallibilità del socio illimitatamente responsabile receduto prima della dichiarazione di fallimento, o all'applicabilità del termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare anche alle società, tanto per citare i casi più ricorrenti.

Appare, quindi, verosimile che tra un Tribunale ed una Corte possa determinarsi una difformità di orientamenti sui criteri di interpretazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e non si vede la ragione del far ricondurre ad un organo giudicante gli effetti e la responsabilità di una pronuncia giudiziale che è frutto di una interpretazione della legge che è propria di un altro organo.

È senz'altro più logico un sistema che preveda che la Corte d'appello, se accoglie il reclamo, dichiari essa stessa il fallimento con sentenza propria.

Né varrebbe a giustificare il sistema attualmente applicato il richiamo dell'istituto della enunciazione del principio di diritto della Corte di cassazione, a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi. In primo luogo, vale la dichiarazione che esula dalla disciplina dell'istituto delineata nell'art. 384 del codice di procedura civile, la formula «rimette d'ufficio gli atti per...», la quale inequivocabilmente postula una successiva attività sostanzialmente esecutiva rispetto alla precedente statuizione, mentre prevede un nuovo «giudizio» da parte del giudice di rinvio, con una nuova valutazione degli elementi processuali, pur sempre alla luce del criterio indicato dalla suprema Corte. In secondo luogo, ma con maggiore rilievo, vale la considerazione che l'istituto in questione è espressione non già di un potere gerarchico che alla Corte di cassazione il legislatore ha inteso assegnare, bensì della funzione di nomofilachia che la Corte stessa ricopre all'interno dell'ordinamento, per disposto dell'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, funzione che mira a garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

b) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione.

Dispone il primo comma dell'art. 111 della Costituzione: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

Il codice di procedura civile disciplina e distingue l'obbligo di motivazione a seconda del tipo di atto: per la sentenza, l'art. 132 prevede che la motivazione rientra nel suo contenuto necessario; per l'ordinanza, l'art. 134 prevede l'obbligo di una succinta motivazione; per il decreto, l'art. 135 fissa la regola dell'assenza di motivazione, facendo salvi i casi in cui la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge.

Analogamente dispone il (nuovo) c.p.p.: l'art. 125, terzo comma, prevede che le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità; per i decreti la motivazione viene richiesta solo nei casi in cui è espressamente prescritta dalla legge.

Nulla dispone la norma denunciata in ordine alla forma del provvedimento con cui la corte d'appello accerta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Dottrina e giurisprudenza appaiono concordi, comunque, nel qualificare (con alcuni correttivi) il procedimento in questione come un procedimento camerale che, quindi, in forza dell'art. 737 del c.p.c., deve concludersi con decreto motivato.

Si ha allora un doppio obbligo di motivazione: il primo, incombente sulla Corte in virtù della combinazione degli artt. 22, terzo comma, della legge fallimentare, e 737 del c.p.c.; il secondo, incombente sul tribunale in virtù della combinazione degli artt. 16 della legge fallimentare e 132 del c.p.c.

Non si vede, tuttavia, come il tribunale possa adempiere a tale obbligo di motivazione, posto che il positivo accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è stato operato dalla Corte remittente, la quale ne dovrà dare atto nella motivazione del proprio decreto.

Non si può dire, infatti, che la sentenza di fallimento assorbe necessariamente il contenuto della motivazione del decreto della corte d'appello, poiché nella gran parte dei casi la Corte, quale organo di impugnazione, esamina gli elementi dell'istruttoria prefallimentare già presi in considerazione nella prima fase, potendo ben adottare parametri di valutazione anche diversi da quelli utilizzati dal tribunale che ha rigettato il ricorso. Ne consegue che, almeno potenzialmente, la sentenza dichiarativa di fallimento (che, si ripete, è l'unico atto giurisdizionale produttivo di effetti giuridici) nel caso previsto dalla norma denunciata, potrebbe essere data da un giudice che non può esprimere nella motivazione l'*iter* logico giuridico del proprio convincimento, giacché il proprio convincimento potrebbe essere di segno contrario al contenuto della sentenza che egli stesso deve pronunciare, quando la corte d'appello abbia valutato gli elementi istruttori con criteri interpretativi differenti da quelli adottati dal tribunale.

Nel sistema costituzionale l'obbligo di motivazione appare funzionale a che la collettività, in nome della quale si amministra la giustizia, possa controllare l'*iter* logico giuridico seguito dal giudice che emette un atto giurisdizionale.

La norma denunciata prevede, invece, un sistema in cui la sentenza può anche non essere frutto di un *iter* logico giuridico dello stesso giudice che la pronuncia, per cui quest'ultimo si troverebbe nell'impossibilità di adempiere all'obbligo in questione.

La motivazione della sentenza, deve precisarsi, costituisce nella materia che ci occupa l'esposizione (seppur sintetica) degli elementi processuali e dei criteri interpretativi che hanno condotto il giudice al positivo accertamento dei presupposti per la costituzione in capo ad un soggetto dello *status* di fallito. Sennonché, come, più volte evidenziato, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare, tale accertamento non compete più al tribunale, poiché rientra nelle attribuzioni esclusive della Corte. Né può dirsi che il tribunale, in tal caso, potrebbe motivare *per relationem*, poiché tale forma di motivazione significa pur sempre la piena condivisione di un accertamento e di una valutazione già operati da un altro giudice; nella materia in questione, invece, profilandosi un potenziale disaccordo tra Corte e tribunale, non potrebbe quest'ultimo rifarsi *per relationem* a valutazioni che non condivide.

È di palmare evidenza che non può considerarsi motivazione il semplice riferimento, nella sentenza di fallimento, al decreto della corte d'appello, poiché ciò non è ricostruzione di un *iter* logico giuridico. Del resto, se quel decreto, per costante giurisprudenza (sopra citata), non dispiega effetti al di fuori dell'*iter* processuale e non può essere oggetto di impugnazione autonoma, non si vede come potrebbe poi assumere il valore di motivazione della sentenza finale, inserendosi come parte integrante e fondamentale all'interno di un atto giurisdizionale emanato da un altro giudice.

Sembra allora insuperabile, al tribunale, il contrasto di siffatto sistema con l'obbligo costituzionale di motivazione dell'atto giurisdizionale, poiché il giudice da cui promana l'atto, in questo caso, non può dar conto dell'*iter* logico giuridico applicato per la decisione; detto *iter*, infatti, potenzialmente potrebbe essere del tutto diverso rispetto a quello che ha condotto la corte d'appello a ritenere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che la corte d'appello, se accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, con riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

Sospende la procedura in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti originariamente ricorrenti nonché a Paradiso Tranquillo, Paradiso Fernando, Vescio Filomena, Cacciola Caterina, come in atti generalizzati.

Lamezia Terme, camera di consiglio del 3 dicembre 1991.

Il presidente: FRONTERA

Depositata nella cancelleria del tribunale di Lamezia Terme oggi 4 dicembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: SCICCHITANO

92C0188

N. 76

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal pretore di Savona
nel procedimento penale a carico di Ragogna Mario*

Regione Liguria - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione, con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale - Prospettata incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 97 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal pretore di Savona (giudice Piera Maria Vipiana) nel procedimento penale n. 16333/90 reg. gen. a carico di Ragogna Mario;

Letti gli atti del procedimento ed esaminate le risultanze dibattimentali;

OSSERVA

Ragogna Mario è stato citato in giudizio perché imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta «Sicis S.p.a.», effettuato, presso la sede dello stabilimento, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, senza essere munito dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982.

La normativa statale (ossia gli artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915/1982, come specificato dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. stesso) prevede l'obbligo dell'autorizzazione per ciascuna delle fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, compresa la fase dello stoccaggio provvisorio. Il d.P.R. n. 915/1982, che non distingue l'ipotesi in cui esso avvenga nello stabilimento da quella in cui abbia luogo presso terzi, sancisce inoltre, all'art. 26, sanzioni penali per lo stoccaggio provvisorio non autorizzato.

La legge regionale della Liguria n. 1 dell'8 gennaio 1990 statuisce, al primo comma dell'art. 18, che si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore degli stessi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che i rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile, non superino per ciascuna unità o centro di produzione il quantitativo annuo complessivo di 10 mc e il quantitativo presente in detenzione di 5 mc;
- b) che i rifiuti, se allo stato solido o fangoso palabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 50 mc ed il quantitativo presente, in detenzione di 10 mc;
- c) che i rifiuti siano custoditi in un sito al coperto dell'uopo destinato secondo le disposizioni generali di cui al paragrafo 4, punto 4.1, della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- d) che i rifiuti vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero, nel caso che il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc, almeno una volta all'anno.

Tale comma contiene una disposizione che soltanto nominalisticamente si differenzia dalle disposizioni di altre leggi regionali, che esoneravano dalla necessità di autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi

effettuato a determinate condizioni (art. 15, quinto comma, della legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987; art. 18, primo comma, della legge regione Emilia-Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986, come modificato dall'art. 13 della legge regione Emilia-Romagna n. 29 del 26 luglio 1986; art. 34, secondo comma, della legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31), e sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 370 del 27 giugno 1989, quanto alla prima disposizione, nonché con la sentenza n. 213 del 24 maggio 1991, relativamente alle disposizioni della legge dell'Emilia-Romagna e della legge delle Marche).

Invero, la norma legislativa che esclude dall'obbligo di autorizzazione talune fattispecie di stoccaggio provvisorio equivale alla norma legislativa che le consideri autorizzate. In altri termini, la disposizione secondo la quale «si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio che presenti le condizioni» ivi indicate non si limita affatto a dettare i presupposti del rilascio dell'autorizzazione, ma in realtà abolisce l'esigenza dell'autorizzazione di fronte ai presupposti medesimi.

Che il summenzionato primo comma dell'art. 18 della legge regione Liguria n. 1/1990 debba essere inteso in tal modo si evince, d'altronde, dal tenore del secondo comma dell'articolo, ai sensi del quale il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al primo comma integra la fattispecie di attività di stoccaggio provvisorio, che deve essere autorizzata in base all'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Ciò dimostra che il legislatore regionale ligure intende riservare l'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915/1982 ai soli casi di stoccaggio provvisorio realizzato al di fuori delle condizioni di cui al comma primo dell'art. 18 della legge regionale, mentre vuole prescindere da tale autorizzazione ogni qualvolta dette condizioni ricorrano.

Di conseguenza, l'art. 18, primo comma, della legge regione Liguria n. 1/1990, pur non usando espressamente tale verbo, esonera lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi effettuato alle condizioni ivi previste dalla necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982.

Interpretando in tal modo la disposizione, questo Pretore ritiene che sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del summenzionato art. 18, primo comma, della legge regione Liguria n. 1 dell'8 gennaio 1990, in riferimento agli artt. 117, 25, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Carta costituzionale.

I dubbi di costituzionalità sorgono se si confronta la disposizione con l'assetto normativo vigente in materia.

Si consideri che per ogni fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, inclusa la fase dello stoccaggio provvisorio, la legislazione statale (art. 16 del d.P.R. n. 915/1982) e la normativa comunitaria della quale essa costituisce attuazione (artt. 6 e 9 della direttiva CEE n. 78/319 del 20 marzo 1978) richiedono un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

In proposito, come emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, rispetto allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi non può essere distinta ed autonomamente disciplinata (e, in specie, non può essere sottratta ad autorizzazione) una fase di accumulo provvisorio di tali rifiuti nell'interno dello stabilimento o uno stoccaggio provvisorio rilevabile in presenza di determinate condizioni (Corte costituzionale, sentenze n. 43 del 2 febbraio 1990, e n. 213 del 24 maggio 1991).

Inoltre, sempre relativamente all'autorizzazione in esame, l'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 precisa che essa ha riguardo, «in particolare», ad una serie di elementi (quali i tipi ed i quantitativi dei rifiuti, nonché i luoghi dello smaltimento), e può altresì prescrivere indicazioni specifiche da fornire e può venir concessa per un tempo determinato ed essere accompagnata da condizioni ed obblighi. Da parte sua, l'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 afferma che, ai fini del rilascio di ognuna delle autorizzazioni ivi menzionate, devono essere accertati vari presupposti, alcuni dei quali vengono indicati nell'articolo medesimo. Infine, la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915/1982 fissa i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, detta gli elementi da accertarsi di volta in volta in sede di istruttoria ed elenca una lunga serie di dati che l'autorizzazione stessa dovrebbe precisare.

La giurisprudenza della Cassazione penale ha interpretato la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nel senso che in tale settore non vi è spazio per autorizzazioni tacite e generiche, e ha desunto tale suo convincimento sia dalla dizione letterale delle norme, sia dalla finalità delle medesime, dirette ad assicurare che ogni fase si svolga in assoluta sicurezza per la salute e per l'ambiente, sulla base di prescrizioni puntuali e specifiche dell'atto di autorizzazione (in tal modo si è espressa, da ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, 4261 del 15 aprile 1991).

In sintesi, quindi, dalla direttiva comunitaria e dalla normativa statale di attuazione si desume che l'autorizzazione di cui è soggetta ciascuna fase dello stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi è un provvedimento specifico che viene rilasciato, di volta in volta, a seguito di un'approfondita istruttoria, e quindi dell'accertamento e del vaglio di tutte le condizioni della fattispecie concreta (che l'art. 9 della direttiva e l'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 affermano di indicare in via meramente esemplificativa).

Ad indicare il notevole rilievo attribuito dal sistema all'autorizzazione in esame, la legge statale, poi, punisce penalmente (all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982) chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione.

Se quello così sintetizzato è il contenuto della normativa comunitaria e statutale in tema di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, palesi appaiono i profili di incostituzionalità dell'art. 18, primo comma, della legge della regione Liguria n. 1/1990.

La norma ivi contenuta si rivela, innanzi tutto, in contrasto con i precetti di cui agli artt. 117 e 25, secondo comma, della Costituzione, producendo un'ingiustificata differenziazione della disciplina generale, ed introducendo un'inammissibile ipotesi di depenalizzazione.

Invero, come la Corte costituzionale ha osservato, anche per censurare norme analoghe di altre regioni (sentenze nn. 370 del 27 giugno 1989, 43 del 2 febbraio 1990, 309 del 22 giugno 1990, e 213 del 24 maggio 1991), la potestà legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema affrontato ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contrattati in sede comunitaria (nel medesimo senso si è espressa la sentenza n. 117 del 15 marzo 1991 della Corte costituzionale).

Inoltre, sempre in base agli orientamenti consolidati della Corte costituzionale (cfr., oltre alle pronunce menzionate da ultimo, la sentenza n. 487 del 25 ottobre 1989), la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale, mentre le Regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia: non possono, cioè, interferire negativamente con il sistema penale statale, considerando penalmente lecita un'attività sanzionata penalmente dall'ordinamento nazionale.

Parimenti ad avviso della Corte costituzionale (sentenze nn. 370/1989, 43 e 309 del 1990, e 213/1991), entro il sistema di scelte sanzionatorie non si possono introdurre arbitrarie distinzioni, in quanto risulterebbe sconvolta la complessiva logica della legge diretta ad attuare direttive CEE con una uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale.

Sotto quest'ultimo profilo la norma di cui si sospetta l'incostituzionalità sembra violare altresì il principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché determina un trattamento ingiustificatamente privilegiato di taluni cittadini rispetto a chi effettui un identico stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in altre regioni d'Italia, ed in ispecie in quelle regioni (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche) che si erano dotate di disposizioni regionali analoghe poi dichiarate incostituzionali dal giudice delle leggi.

Infine la norma di cui all'art. 18, primo comma, della legge regione Liguria n. 1/1990 si rivela in contrasto con un ulteriore precetto della Carta fondamentale, che, ad avviso di questo pretore, emerge da un'attenta lettura dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, laddove esige che i pubblici uffici siano organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Specialmente il principio del buon andamento sembra, difatti, comportare che le scelte demandate dalla legge all'autorità amministrativa e da effettuarsi ad opera di questa di volta in volta e previa attenta valutazione di tutte le specificità del caso, non possano venir escluse a priori mediante la determinazione di una norma legislativa regionale. Nella specie in esame — come si è dianzi precisato — l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi viene configurata dal sistema normativo comunitario e statale (come inteso dalla giurisprudenza) alla stregua di un provvedimento dotato di svariati contenuti concreti, e da adottarsi, in seguito ad un'apposita istruttoria, sulla base delle peculiarità di ogni singola ipotesi. Pertanto la norma legislativa regionale che di fatto elimina un'autorizzazione del genere viola quel principio di concretezza (ossia di concreta decisione di ogni singolo caso) che appare insito nel precetto dell'art. 97 della Costituzione.

Oltre che non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale suesposta appare altresì rilevante per la decisione del procedimento penale in corso.

Invero, non risulta contestato il fatto che l'imputato Ragogna, nella sua qualità, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi nella sede dello stabilimento; inoltre dalle disposizioni di tutti i tre testi esaminati a dibattimento e dalle stesse affermazioni della difesa, è emerso che lo stoccaggio in questione è avvenuto nel rispetto delle medesime condizioni poi sancite dall'art. 18, primo comma, della legge regione Liguria n. 1/1990.

D'altronde, sebbene tale norma sospetta di incostituzionalità sia contenuta in una legge posteriore alla commissione del reato, essa dovrebbe trovare applicazione nella specie ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, in quanto norma favorevole all'imputato, sicché il processo dovrebbe concludersi con la piena assoluzione dell'imputato perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Viceversa, una declaratoria di incostituzionalità della norma lascerebbe integra la possibilità, per il giudice, di affermare la responsabilità penale

dell'imputato, perché il fatto da lui commesso potrebbe astrattamente rientrare nella fattispecie punita dall'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982. Un tale aspetto della rilevanza della questione di costituzionalità è stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 370/1989, riguardo alla questione sollevata, con osservazioni simili sul punto, dal pretore di Latisana nella sua ordinanza dell'8 novembre 1988.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, della regione Liguria, per contrasto con gli artt. 117, 25, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento penale in corso;

Ordina che la presente ordinanza, letta alla pubblica udienza del 5 novembre 1991, venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente della giunta regionale della Liguria e comunicata al presidente del consiglio regionale della Liguria.

Savona, addì 5 novembre 1991

Il pretore: VIPIANA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria GERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Allieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. DI S.r.l.
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Viale del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/59
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria I.O. BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Guidici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 330.000	- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 180.000	- semestrale	L. 42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 60.000	- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 42.000	- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 185.000	- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 100.000	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione.	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 9 0 9 2 *

L. 8.400